



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 598

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 6 luglio 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 5

2^a - Giustizia:

Plenaria (pomeridiana) » 23

Plenaria (notturna) (*)

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 32

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) » 39

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 40

Plenaria (pomeridiana) » 42

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 52) » 48

Plenaria » 48

7^a - Istruzione:

Plenaria » 56

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 272) » 69

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni Giunta Elezioni e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 598^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 luglio 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-Mov-PugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 275)</i>	»	106
<i>Plenaria</i>	»	106
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 276)</i>	»	131
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	132
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	145
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	148
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 204)</i>	»	160
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	161
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 176)</i>	»	168
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	168
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	170

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	188
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	189
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	201
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	202
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	202
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	204
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	206
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	208
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	210

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i> 211
<i>Plenaria</i>	» 211

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**406^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli, per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) CRIMI ed altri. – *Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) CRIMI ed altri. – *Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) BUEMI ed altri. – *Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Calderoli ha ritirato gli emendamenti 1.11, 1.42, 1.43, 1.44 e 5.4 a sua prima firma e che ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.1 a sua prima firma (7.1 testo 2), pubblicato in allegato. Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti e ordini del giorno, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sulle questioni più significative.

Ricorda, innanzitutto, le proposte di modifica riferite all'articolo 2, comma 2, lettera e), numero 2), che prevede una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, rispetto a quelle distribuite, nonché quelle volte a modificare le percentuali di erogazione dei contributi, stabilite dal comma 1, lettera c), dell'articolo 3.

Infine, segnala l'emendamento 2.9, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria, al fine di garantire la massima trasparenza sui soggetti proprietari di giornali ed emittenti radiofoniche in Italia.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) illustra, innanzitutto, l'emendamento 1.21, con cui si propone la soppressione della norma che prevede di alimentare il Fondo di sostegno all'editoria, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della pubblicità. Infatti, in tal modo si incrementa l'imposizione diretta, in contrasto con le esigenze di riduzione manifestate dai rappresentanti del settore. Inoltre, la norma introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità, i quali peraltro assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell'informazione, che – in una logica di sostegno del comparto – dovrebbero essere salvaguardati.

L'emendamento 1.53, invece, è volto a sopprimere la norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo, in contrasto sia con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, sia con la necessità di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Si sofferma, quindi, su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2. In particolare, l'emendamento 2.26 inserisce una norma per evitare pratiche elusive della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, che riserva una quota di risorse del Fondo di sostegno alle cooperative e agli enti senza fine di lucro. Infatti, vi è il rischio che tali fondi siano assegnati a società lucrative che forniscono servizi all'impresa editrice, oppure che il potere di gestione dell'ente *no profit* sia in realtà assegnato a soggetti terzi, attraverso meccanismi di nomina degli organi dell'ente stesso. Pertanto, sarebbe preferibile attribuire i contributi a imprenditori di dimensioni medie e piccole, stabilendo limiti alla distribuzione degli utili, che dovrebbero essere reinvestiti nell'attività almeno nella misura del 15 per cento.

Segnala, quindi, l'emendamento 2.50, con il quale si intende includere nel novero dei soggetti destinatari dei contributi le riviste scientifiche, che spesso proseguono l'attività solo sulla base del volontarismo oppure sono costrette a cessare le pubblicazioni. Del resto, le università stanno attraversando una fase di tali ristrettezze economiche da non essere in grado neanche di sottoscrivere gli abbonamenti. Rileva, quindi, che sarebbero sufficienti risorse anche limitate per evitare una perdita tanto grave sotto il profilo culturale.

Con l'emendamento 2.54 si intende sopprimere, all'articolo 2, comma 2, il punto 1) della lettera *d*), che – con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi – fissa in due anni l'anzianità di costituzione dell'impresa editrice. Infatti, in questo modo, l'iniziativa di una nuova testata non potrebbe essere finanziata. Del resto, non si comprende per quale ragione non possano ricevere contributi anche le nuove testate editoriali che siano conformi agli *standard* comunemente seguiti.

Sottolinea, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numero 5), che esclude dal finanziamento le testate che non adottino misure per contrastare un uso lesivo dell'immagine e del corpo della donna, appare incongrua sotto diversi profili. Innanzitutto, l'uso improprio è punito solo se contenuto nella pubblicità e non anche nella parte restante della pubblicazione. In secondo luogo, non si tiene conto dell'offesa che può essere arrecata ad altri soggetti deboli. Pertanto, l'emendamento 2.64 propone di fare riferimento al rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo ai minori.

Ritiene ambigua la formulazione del comma 2, lettera *g*), dell'articolo 2, che prevede una tempistica più efficace per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria. Pertanto, con l'emendamento 2.106 si tenta di stabilire tempi certi per il finanziamento, stabilendo che questo sia corrisposto non oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per cui si è fatta richiesta.

Infine, illustra l'emendamento 5.6, che propone di sopprimere il riferimento al reato di esercizio abusivo della professione di giornalista. Infatti, la Corte di cassazione, già in una pronuncia del 1971, ha rilevato la difficoltà di applicare tale incriminazione rispetto a una attività strettamente connessa alla libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, da allora non si sono più registrati procedimenti penali di questo tenore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si riserva di illustrare in modo più approfondito gli emendamenti a sua firma, solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

In ogni caso, sottolinea che le proposte di modifica intervengono principalmente sulla questione dell'entità delle risorse stanziare, sulla situazione dell'emittenza locale e sul numero di componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Esso – se allo stato attuale risulta pleotorico – con il disegno di legge in esame viene drasticamente ridotto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala due proposte di modifica di cui è primo firmatario. L'emendamento 2.27 è volto a includere le cooperative nella platea dei beneficiari dei contributi, anche al fine di salvaguardare le riviste di settore e in particolare quelle diffuse tra le comunità che appartengono a minoranze linguistiche.

Con l'emendamento 6.3, invece, si viene incontro alle esigenze dell'editoria locale di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio per la distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, in quanto il servizio postale in futuro sarà garantito solo quattro giorni a settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (n. 309)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore RUSSO (*PD*) rileva, in primo luogo, come lo schema di regolamento in titolo sia di importanza significativa, perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e l'avvio di attività imprenditoriali che siano di notevole rilevanza finanziaria e rilevante impatto occupazionale, anche al fine di attrarre capitali nel Paese. Nel quadro della complessiva riforma della pubblica amministrazione, l'atto riveste un'importanza cruciale, al fine di accrescere la competitività.

Richiamando quanto affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 22 marzo 2016, osserva che il regolamento riconosce rilevanza al «fattore-tempo» come fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l'incertezza e la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata garantita dall'articolo 41 della Costituzione.

Rileva, inoltre, che l'atto in titolo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque a inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi, volti al sostegno della ripresa produttiva.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni: in primo luogo, all'articolo 2, dopo il comma 2, occorre inserire un comma aggiuntivo, il quale preveda che, entro ses-

santa giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata; in secondo luogo, all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «sono individuati», reputa necessario inserire le seguenti: «sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri»; infine, all'articolo 4, comma 1, appare necessario specificare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, che i poteri sostitutivi siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2.

Formula, quindi, alcuni ulteriori rilievi, che propone di inserire nel parere in forma di osservazioni.

Ritiene opportuna un'armonizzazione con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto «codice degli appalti»). Segnala, infatti, che la disciplina speciale relativa alle «infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale», prevista dall'articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento in titolo, risulta ora abrogata dalla nuova normativa in materia di appalti.

Al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale.

A suo avviso occorre anche valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto.

Analogamente, ritiene necessario valutare l'opportunità di sopprimere, all'articolo 5, comma 2, le parole «e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera», al fine di consentire – nel caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali – la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ovvero forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi.

Infine, reputa opportuno inserire una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che i diversi rilievi proposti dal relatore, pur essendo condivisibili e pertinenti, non appaiono sufficienti a superare le criticità presenti nello schema di decreto legislativo.

Innanzitutto, ritiene non condivisibile il conferimento di un potere sostitutivo al Presidente del Consiglio dei ministri, rispetto all'amministra-

zione inadempiente, in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere misure diverse per accelerare la realizzazione delle opere, ad esempio incrementando la dotazione di personale degli enti coinvolti nel procedimento. Tra l'altro, la norma desta particolari preoccupazioni, in quanto il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio potrebbe essere attivato anche per la mancata esecuzione nei tempi prestabiliti di progetti segnalati da soggetti privati, senza la necessaria intermediazione degli enti territoriali, preposti alla tutela degli interessi della collettività, soprattutto con riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute e dei beni culturali.

In questo modo, si determina una inaccettabile limitazione delle prerogative delle Regioni, tanto più in considerazione del fatto che non sono ancora in vigore le nuove disposizioni del Titolo V, come modificate con la riforma costituzionale. Per superare tale criticità, ritiene non sia sufficiente prevedere – sebbene sotto forma di condizione – la preventiva consultazione dei presidenti delle Regioni interessate, in occasione della predisposizione dell'elenco dei progetti per cui è prevista una riduzione dei termini di conclusione, in ragione della loro rilevanza economica e occupazionale.

Infine, rileva che, contrariamente a quanto previsto nel nuovo codice degli appalti, nello schema di decreto non si fa riferimento al dibattito pubblico, cioè a quella procedura che consente il coinvolgimento delle comunità locali in fase di pianificazione delle opere pubbliche.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile il rilievo, proposto dal relatore, circa la necessità di un'armonizzazione dello schema di decreto legislativo in esame con la disciplina relativa alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti di preminente interesse nazionale, inserita nel decreto legislativo n. 50 del 2016. Tuttavia, ciò è sintomo, a suo avviso, del rischio che si verifichino sovrapposizioni e incongruenze tra provvedimenti differenti emanati dal Governo, che incidono sul medesimo ambito.

Pur giudicando con favore l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, valuta criticamente la limitazione delle competenze delle Regioni operata dal provvedimento in esame, con cui in sostanza si anticipa il conferimento allo Stato di alcune prerogative regionali previste dalla riforma costituzionale, la quale peraltro deve ancora essere sottoposta al *referendum* confermativo.

Osserva, tra l'altro, che la semplificazione introdotta riguarderà principalmente le grandi opere, mentre quelle di medie e piccole dimensioni continueranno a essere ostacolate da molteplici oneri burocratici.

Infine, sarebbe auspicabile prevedere una consultazione dell'ANAC, per evitare che la semplificazione dei procedimenti comporti anche una riduzione dei controlli.

Il senatore BRUNI (*CoR*) concorda con le critiche delle senatrici De Petris e Bernini circa l'inopportuna centralizzazione di alcune procedure amministrative di competenza regionale. A suo avviso, si tratta di un'impropria anticipazione di soluzioni delineate nella riforma costituzionale, che ancora deve essere sottoposta a *referendum* confermativo.

Tra l'altro, a suo avviso, la procedura di selezione dei progetti di particolare rilevanza strategica, effettuata dagli enti territoriali, ma con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, non comporterà una effettiva riduzione dei tempi e degli oneri burocratici. A suo avviso, il nuovo meccanismo risulta eccessivamente articolato e ostacolerà la realizzazione soprattutto dei progetti di dimensioni piccole e medie, che tuttavia sono quelli più rilevanti per i territori. Basti pensare ai danni economici subiti dalle Regioni inserite nell'obiettivo 1 per il finanziamento attraverso i fondi strutturali europei, in quanto la mancata approvazione dei progetti entro i termini stabiliti ha determinato la scadenza del finanziamento degli organi comunitari.

Infine, ritiene opportuno integrare l'osservazione sulla necessità di armonizzazione dello schema di decreto legislativo con il codice degli appalti. Infatti, l'articolo 2, comma 1 richiama l'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che è oggetto di integrale sostituzione e abrogazione da parte del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel ritenere pienamente condivisibile la proposta di parere del relatore, reputa necessario sottolineare alcuni aspetti.

Innanzitutto, considera quanto mai opportuna l'attribuzione di un potere sostitutivo al Presidente del Consiglio, al fine di superare le inadempienze di enti territoriali incapaci di dare una risposta alle esigenze delle comunità locali. Peraltro, non si può sottacere che l'esercizio di questo potere sostitutivo comporta anche un'assunzione di responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica, su temi spesso particolarmente sensibili, come l'ambiente e la salute, sui quali è difficile acquisire consensi.

A suo avviso, poi, il provvedimento è destinato a favorire anche la realizzazione di progetti segnalati dagli enti territoriali, che saranno quindi di minori dimensioni, sebbene particolarmente rilevanti per le comunità locali, come del resto prevede l'articolo 2.

Sottolinea l'importanza della riduzione dei tempi per la realizzazione delle opere, anche per accrescere la capacità competitiva del Paese nell'attrarre investimenti, che risulta ancora più importante in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, con il conseguente prevedibile spostamento della sede di importanti aziende.

Infine, propone di inserire una ulteriore osservazione, per segnalare l'opportunità di una più corretta formulazione del comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni del regolamento «sono applicabili». È preferibile, infatti, l'espressione «si applicano», per non ingenerare confusioni sul carattere vincolante della norma.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime alcune perplessità sul contenuto del provvedimento. Rileva, in primo luogo, che la riduzione dei tempi non sempre produce effetti positivi. Basti pensare alla realizzazione di alcune opere pubbliche, ad esempio il progetto del MOSE a Venezia, per il quale forse sarebbe stata utile un'analisi istruttoria più approfondita.

Formula considerazioni critiche sulla limitazione delle prerogative delle Regioni, che non sarebbe superabile con l'inserimento, nella proposta di parere, di una condizione volta a sottolineare la necessità di un coinvolgimento dei Presidenti delle Regioni interessate nella selezione dei progetti per cui si prevede la riduzione dei tempi di conclusione dei lavori e l'eventuale attivazione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio. Il Parlamento, infatti, non avrebbe la possibilità di censurare *ex post* l'eventuale inadempienza del Governo su tale aspetto.

Sottolinea, quindi, l'inosservanza del principio stabilito al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 4 della legge n. 124 del 2015, che prevedeva l'individuazione, in sede di attuazione della delega, dei tipi di procedimento amministrativo relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali applicare eventualmente la riduzione dei termini.

Infine, per evitare disfunzioni e incertezze in sede applicativa, sarebbe opportuno formulare come condizione il rilievo sulla necessaria armonizzazione delle norme in esame con quelle del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel ringraziare per gli interessanti elementi di riflessione emersi nel corso del dibattito, riconosce l'esigenza di richiamare l'attenzione sui rischi di sovrapposizioni e contraddizioni che potrebbero derivare dalla compresenza, nel medesimo ambito, di differenti provvedimenti ancora in corso di approvazione.

Tuttavia, al di là delle ragioni di contrapposizione politica, ritiene non si possa disconoscere l'importanza del «fattore-tempo», come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di regolamento, quale fattore decisivo per le sfide competitive anche a livello internazionale. Del resto, come dimostrano esperienze del passato, nella realizzazione di importanti opere pubbliche la dilatazione dei tempi non è affatto garanzia di maggiore accuratezza. Spesso, anzi, procedure lunghe e farraginose hanno consentito l'infiltrazione della criminalità negli appalti. Pertanto, ritiene indispensabile garantire che anche in Italia sia possibile l'esecuzione di progetti in tempi certi, seppure con la necessaria prudenza e trasparenza, nel rispetto della legalità.

Si dichiara disponibile, invece, ad accogliere i rilievi del senatore Bruni, quanto alla integrazione dell'osservazione sulla armonizzazione con le norme del codice degli appalti, e della senatrice Lo Moro, in merito alla formulazione del comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima l'osservazione proposta dalla senatrice Lo Moro, sulla quale anticipa il proprio voto favorevole, e successivamente la restante parte della proposta di parere.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Calderoli e pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente all'osservazione proposta dalla senatrice Lo Moro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione la restante parte della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE avverte che il parere approvato sullo schema di decreto è pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea» (JOIN (2016) 18 definitivo) (n. 131)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza» (COM (2016) 230 definitivo) (n. 142)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205 definitivo) (n. 144)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 137)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*), dopo aver richiamato i contenuti degli atti comunitari all'esame, illustra una proposta di risoluzione, che contiene alcuni specifici impegni rivolti al Governo.

In primo luogo, occorre sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna del quale questi si avvale per l'esecuzione delle sue funzioni, nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride.

Inoltre, ritiene che il canale europeo debba essere individuato come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata,

nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e con l'intervento dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA).

Appare a suo avviso necessario, inoltre, prevedere controlli più stringenti sui *social media*, adottando opportune misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e *account* recanti contenuti di propaganda terroristica, nell'ambito dell'azione di rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento.

Reputa parimenti essenziale diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte, per garantire approvvigionamenti energetici più sicuri e scongiurare interruzioni dell'alimentazione energetica.

Ritiene, inoltre opportuno impegnare il Governo a sostenere il mercato unico digitale, migliorando la resilienza dei sistemi di comunicazione e informazione in Europa, per prevenire attacchi informatici che potrebbero bloccare i servizi digitali in tutta l'Unione europea.

Infine, appare decisivo, a suo avviso, intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo, rafforzando il quadro europeo antiriciclaggio per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti, con una particolare attenzione al sistema dei *money transfer*, anche rivedendo il quadro normativo attuale che non favorisce un'adeguata conoscenza di tutti gli operatori del comparto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nell'anticipare il proprio voto favorevole, ritiene opportuno formulare alcune considerazioni.

Innanzitutto, condivide il primo punto della parte dispositiva, in particolare con riferimento alla necessità di sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune, che risulta ridimensionato dalla recente nomina di Michel Barnier a consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa. Infatti, ciò potrebbe incidere negativamente sull'attuazione dell'Agenda europea in materia di contrasto al terrorismo. Al contrario, sarebbe opportuno sollecitare l'applicazione in tempi rapidi di tali misure.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di favorire l'istituzione di strutture investigative che consentano un coordinamento dei servizi di *intelligence* anche con Paesi che non fanno parte della NATO, come Israele e la Federazione russa, nonché il coordinamento preventivo con gli Stati Uniti sugli sviluppi investigativi.

Infine, lamenta la perdurante assenza di un rappresentante di Forza Italia all'interno del COPASIR, soprattutto in una fase così critica per la sicurezza a livello internazionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non condivide l'intento di accrescere il ruolo dell'Unione europea in materia di sicurezza, proprio in un momento così difficile per la stabilità delle istituzioni europee. Del tutto irrealistiche, quindi, appaiono le misure volte al rafforzamento delle strutture di coordinamento per il contrasto del terrorismo e per garantire la *cyber security*.

Esprime perplessità circa la previsione di controlli più stringenti sui *social media*, per la difficoltà di individuare strumenti comuni, soprattutto in un momento in cui appare particolarmente complessa la sintesi tra gli interessi contrapposti dei Paesi europei. Peraltro, a suo avviso, la misura sarebbe anche tecnicamente irrealizzabile, data la valenza globale, che supera i confini europei, della maggior parte dei *social media*.

Critica, quindi, l'uso del termine «radicalizzazione», senza ulteriori precisazioni che ne indichino la connotazione negativa.

Infine, con riferimento alla opportunità di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento di energia dell'Unione europea, ritiene che bisognerebbe innanzitutto privilegiare la riduzione del fabbisogno energetico.

In ogni caso, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene assolutamente inaccettabile che l'Unione europea continui a intrattenere rapporti commerciali, finalizzati anche all'approvvigionamento di energia, con Paesi sospettati di finanziare gruppi terroristici o comunque di intrattenere relazioni ambigue con il Daesh.

Quanto al richiamo a una maggiore attenzione sul sistema dei *money transfer*, in funzione di contrasto al riciclaggio, rileva la necessità di estendere tali controlli anche alla gestione delle transazioni finanziarie.

Annuncia, infine, che si asterrà dalla votazione.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*), dopo aver ringraziato per i contributi offerti al dibattito, si dichiara disponibile ad integrare la proposta di risoluzione con alcuni dei rilievi formulati.

In primo luogo, ritiene condivisibile il richiamo, proposto dalla senatrice Bernini, sulla necessità di velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto comunitario alle minacce ibride, con particolare riguardo alle misure contenute nell'Agenda europea sulla sicurezza

Accoglie, quindi, la proposta di modifica avanzata dal senatore Crimi, affinché, nell'attuazione dei controlli sui contenuti pubblicati sui *social media*, nel quadro delle misure di contrasto del terrorismo, sia comunque salvaguardata la libera circolazione e fruibilità dei contenuti legali.

Per quanto riguarda il termine «radicalizzazione», invece, ritiene che ormai, nell'uso comune, esso abbia un'accezione negativa, che richiama l'estremismo islamico.

In riferimento alle considerazioni della senatrice De Petris sulla opportunità che l'Unione europea rinunci all'approvvigionamento energetico da Paesi sospettati di contiguità con gruppi di terroristi islamici, precisa che, nell'ambito della comunicazione relativa al quadro congiunto per il contrasto delle minacce ibride, si individuano nuovi canali per assicurare la diversificazione energetica. A titolo di esempio, sono citati il corridoio meridionale del gas, per il trasporto del gas dalla regione del Caspio in

Europa, e la predisposizione di *hub* di gas liquidi nell'Europa del nord, con molteplici fornitori.

Infine, condivide le considerazioni della senatrice Bernini, circa la necessità di un consolidamento del ruolo dell'Alto commissario Mogherini, tanto più in un momento di gravi tensioni all'interno dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 309

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

preso atto che lo schema è di importanza significativa, perché prevede l'attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e l'avvio di attività imprenditoriali che siano di notevole rilevanza finanziaria e rilevante impatto occupazionale, anche al fine di attrarre capitali nel Paese;

valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, lo schema di regolamento riveste un'importanza cruciale, al fine di accrescere la competitività;

considerato favorevolmente che, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 22 marzo 2016, lo schema di regolamento riconosce rilevanza al «fattore-tempo» come fattore fondamentale per la vita e l'attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l'incertezza e la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata garantita dall'articolo 41 della Costituzione;

preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza Unificata e dell'avviso favorevole espresso nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione su un'intesa generale tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell'articolo 3, nonché della richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute del Consiglio dei Ministri;

osservato che l'atto in titolo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati sulla Scia (Atto del Governo n. 291) e sulla Conferenza dei servizi (Atto del Governo n. 293), introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque a inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi, volti al sostegno della ripresa produttiva,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:

– all'articolo 2, dopo il comma 2, sia inserito un comma aggiuntivo, il quale preveda che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini di

quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;

– all'articolo 2, comma 3, dopo le parole «sono individuati», siano inserite le seguenti: «sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri»;

– all'articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015, che i poteri sostitutivi siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– appare quanto mai opportuna un'armonizzazione con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto «codice degli appalti»): si segnala, infatti, che la disciplina speciale relativa alle «infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale», prevista dall'articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento in titolo, risulta ora abrogata dalla nuova normativa in materia di appalti; analogamente, l'articolo 2, comma 1, dello schema richiama l'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che è oggetto di integrale sostituzione e abrogazione da parte del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

– all'articolo 1, comma 3, si ritiene necessario, ai fini di una più corretta formulazione della norma, sostituire le parole «sono applicabili» con le altre «si applicano»;

– al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;

– si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il positivo impatto della riforma e l'eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;

– si valuti l'opportunità di sopprimere, all'articolo 5, comma 2, le parole «e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera», al fine di consentire – nel caso in cui l'intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali – la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ovvero forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;

– si valuti l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 131 E CONNESSI
(Doc. XVIII, n. 137)**

La Commissione,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea» (JOIN (2016) 18 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'unione della sicurezza» (COM (2016) 230 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (COM (2016) 205 definitivo),

premesso che:

– negli ultimi anni si è evidenziata la necessità, per l'Unione europea, di adattare e aumentare le sue capacità come garante della sicurezza, mettendo fortemente l'accento sulla stretta relazione fra la sicurezza esterna e interna;

– a seguito dell'invito formulato dal Consiglio Affari esteri del 18 maggio 2015, l'Alto rappresentante, in stretta cooperazione con i servizi della Commissione e con l'Agenzia europea per la Difesa (AED) e consultando gli Stati membri dell'UE, ha intrapreso i lavori per presentare questo Quadro congiunto corredato di proposte praticabili per contribuire a contrastare le minacce ibride e rafforzare la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri nonché dei partner. Nel giugno 2015 il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di mobilitare gli strumenti dell'UE per contribuire a contrastare le minacce ibride,

considerato che:

– la presente comunicazione congiunta indica il complesso di azioni da intraprendere a livello europeo per contrastare le minacce di natura ibrida intese come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata;

– essa intende facilitare un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di contrastare in

modo specifico le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti. Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti, volte a rafforzare la sicurezza,

valutato, in particolare, che:

- è richiamata la necessità di mettere a punto metodi di valutazione dei rischi per la sicurezza, al fine di promuovere l'elaborazione di politiche specifiche in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro;

- si sottolinea l'importanza di proteggere le infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione, si prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individui strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti quali le reti energetiche, i trasporti e le infrastrutture spaziali;

- anche la salute pubblica e la sicurezza alimentare possono essere messe in pericolo da minacce ibride. L'azione in questo settore prevede un rafforzamento delle strutture europee esistenti in materia di sicurezza sanitaria, protezione ambientale e sicurezza alimentare;

- in materia di cybersicurezza, la Commissione incoraggia gli Stati membri a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica, al fine di prevenire e contrastare attacchi informatici nei settori dell'energia, dei servizi finanziari e dei trasporti;

- è previsto un rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Oltre all'attuazione delle misure previste nell'agenda europea sulla sicurezza, la Commissione sta analizzando la necessità di rafforzare le procedure di eliminazione dei contenuti illegali da Internet, invitando gli intermediari alla dovuta diligenza nella gestione delle reti e dei sistemi;

- nell'ambito della prevenzione e della risposta alle crisi, si prevede che l'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiscano un protocollo operativo comune e procedano a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi;

- in merito alla cooperazione dell'Unione europea con la NATO, si sottolinea l'importanza di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci,

considerate altresì:

- la comunicazione «Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicu-

rezza» (COM (2016) 230 definitivo) volta a valutare specifiche questioni operative e individuare le carenze attuative nella lotta contro il terrorismo, identificando gli ulteriori interventi necessari per risolvere tali carenze, nonché a istituire nuove strutture di cooperazione permanente tra servizi operativi responsabili della lotta contro il terrorismo;

– la comunicazione sui sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM (2016) 205 definitivo) recante l'indicazione di una serie di proposte volte a migliorare i sistemi esistenti e a introdurne di nuovi,

impegna il Governo:

– a sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna del quale questi si avvale per l'esecuzione delle sue funzioni, nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride;

– a individuare il canale europeo come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e con l'intervento dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA);

– a prevedere controlli più stringenti sui social media, adottando opportune misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica, nell'ambito dell'azione di rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, allo stesso tempo salvaguardando la libera circolazione e fruibilità dei contenuti legali;

– a diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte, per garantire approvvigionamenti energetici più sicuri e scongiurare interruzioni dell'alimentazione energetica;

– a sostenere il mercato unico digitale, migliorando la resilienza dei sistemi di comunicazione e informazione in Europa per prevenire attacchi informatici che potrebbero bloccare i servizi digitali in tutta l'Ue;

– a intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo rafforzando il quadro europeo antiriciclaggio per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti, con una particolare attenzione al sistema dei money transfer, anche rivedendo il quadro normativo attuale che non favorisce un'adeguata conoscenza di tutti gli operatori del comparto;

– a velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto comunitario alle minacce ibride, con particolare riguardo alle misure contenute nella «Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'unione della sicurezza».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271**Art. 7.****7.1 (testo 2)**

CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, primo periodo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"»;

b) al comma 164, la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le seguenti: «alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**312^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

- (1456) *LUMIA ed altri.* – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri.* – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri.* – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri.* – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri.* – *Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI.* – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri.* – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI.* – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI.* – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CASSON (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori per fare alcune precisazioni in ordine al resoconto sommario della seduta di ieri; chiede che sia precisato, in particolare, che la posizione del Partito Democratico in ordine alla necessità di modificare la disciplina della prescrizione – prevedendo, tra l'altro, la cessazione dell'operatività della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – era stata esplicitata, fin dall'inizio di questa legislatura, non solo in occasione della presentazione degli emendamenti ai disegni di legge sull'anticorruzione (n. 19 e connessi), ma anche con la presentazione del disegno di legge n. 1113, sottoscritto da ben trenta senatori del gruppo del Partito Democratico. Per quanto riguarda poi l'affermazione resa nella seduta di ieri sulla necessità di garantire il diritto dell'imputato alla ragionevole durata del processo, tale affermazione era volta a evidenziare come tale diritto debba essere garantito con interventi di tipo strutturale e con strumenti compensativi sul piano

sanzionatorio o risarcitorio, senza che ciò comporti riflessi ai fini della disciplina della prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che l'illustrazione degli emendamenti riprenderà dall'emendamento 7.6.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che quantunque, alla fine della seduta di ieri fosse stato chiesto da più parti politiche ai rappresentanti del Partito Democratico di chiarire la posizione definitiva del maggior partito di Governo sulla riforma della prescrizione, nessuna risposta è pervenuta a tale riguardo. Or bene, anche alla luce delle ultime precisazioni del relatore Casson, la linea del Partito Democratico parrebbe, ad oggi, essere diversa da quella che invece emerge dal testo di riforma della disciplina della prescrizione approvato dall'altro ramo del Parlamento e, al riguardo, è quanto mai opportuno fare chiarezza prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente D'ASCOLA osserva che la questione posta dal senatore Giovanardi, così come altri problemi di tipo politico, potrà essere affrontata in una sede diversa da quella dell'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva, a sua volta, che la questione sollevata dal senatore Giovanardi non è irrilevante per il proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo, soprattutto alla luce del parere espresso dalla 1^a Commissione che si è detta contraria all'emendamento 8.1000 dei relatori, relativo alla decorrenza del termine della prescrizione, quantunque la Commissione affari costituzionali abbia espresso parere non ostativo sull'emendamento 7.1000 che prevede che la prescrizione cessi di operare dopo la sentenza di primo grado. In definitiva l'oratore chiede alla maggioranza di manifestare il proprio orientamento sugli emendamenti 7.1000 ed 8.1000, al fine di una più agevole dialettica tra maggioranza ed opposizione nella fase finale dell'esame del provvedimento.

Il presidente D'ASCOLA precisa che ogni iniziativa sugli emendamenti testé illustrati potrà essere presa dai relatori proponenti degli stessi prima della votazione.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) interviene per ribadire, a sua volta, che un chiarimento da parte della maggioranza appare più che mai opportuno, alla luce del parere della 1^a Commissione.

Il presidente D'ASCOLA osserva che il predetto parere è solo una componente di valutazione dell'emendamento su indicato, sul quale i relatori e il Governo dovranno esprimere dei pareri motivati prima della votazione.

Quindi il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede delucidazioni in ordine alla improponibilità dell'emendamento 7.23.

Il presidente D'ASCOLA chiarisce che l'improponibilità dell'emendamento richiamato è limitata al comma secondo, in quanto interviene sull'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di pene accessorie, materia evidentemente estranea all'oggetto della discussione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8, dopo che il presidente D'ASCOLA ha preso atto che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 7.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che il parere contrario della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 8.1000 è indicativo del fatto che esiste un sostanziale problema di compatibilità tra l'istituto della prescrizione introdotto nell'ordinamento, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione, per limitare la potestà punitiva dello Stato entro un tempo congruo e la previsione della decorrenza della prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 8.2 e 8.17 che sono volti a sopprimere, rispettivamente l'articolo 8 del testo unificato, come approvato dalla Camera dei deputati, ovvero la disposizione che prevede che il termine di prescrizione possa decorrere dall'acquisizione della notizia di reato in peculiari casi relativi ai reati commessi nei confronti di minori. Ribadisce quindi la propria contrarietà all'emendamento 8.1000 dei relatori, facendo propri gli orientamenti contrari manifestati nell'ambito della discussione in 1^a Commissione da diversi gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione. In particolare ritiene che l'emendamento 8.1000 violi i principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 111 della Carta fondamentale, dai quali discendono diversi istituti tra cui la prescrizione. Quindi il senatore Palma manifesta il proprio disappunto nei confronti della Presidenza che si distrae continuamente mentre egli parla. Pertanto abbandona l'Aula.

Prende poi la parola il relatore CASSON (*PD*) il quale – dopo aver ribadito che l'emendamento 8.1000, come anche l'emendamento 7.1000, prevedono una riforma dell'istituto della prescrizione in un'ottica diversa dal punto di vista sistematico – si sofferma sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Al riguardo esprime delle perplessità sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo politico. Dal primo punto di vista ritiene che il parere in esame sia errato in quanto fa riferimento alla data della notizia del reato, laddove l'emendamento 8.1000 dispone che «il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al Pubblico ministero». Oltretutto tale formulazione ricorre anche nell'ultimo periodo dell'articolo 8 del te-

sto unificato in esame, su cui però la Commissione affari costituzionali ha formulato un parere non ostativo. Soprattutto non condivide il riferimento, nel parere citato, alla presunta lesione dei principi costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione. Ritenere che la soluzione proposta con l'emendamento 8.1000 ovvero che la previsione di una prescrizione senza limiti temporali sia incompatibile con l'articolo 111 della Costituzione significa sostenere l'illegittimità costituzionale di numerose norme che prevedono la imprescrittibilità di diverse tipologie di reato, un punto questo che non sembra essere stato preso in considerazione dalla Commissione affari costituzionali nel suo parere. Evidenzia poi che per alcuni reati, come quelli relativi all'amianto ovvero per i delitti ambientali, far decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto, di cui spesso si ha notizia molti anni dopo, può risolversi in concreto nel negare qualsiasi effettiva possibilità di accertamento giudiziario dalle responsabilità.

Fa poi ancora una volta riferimento ad elementi di diritto comparato e in particolare all'ordinamento francese dove per i delitti di «abus de confiance» e di «abus des biens sociaux» (la nostra appropriazione indebita di fondi), il termine prescrizione decorre da quando la condotta è stata accertata, quindi anche a molta distanza di tempo dal reato.

Quindi si svolge un breve dibattito sulle modalità di intervento di ciascun senatore in sede di illustrazione degli emendamenti; dopo che il presidente D'ASCOLA, a tale riguardo, ha richiamato le norme regolamentari, intervengono i senatori LUMIA (*PD*), GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Ritornando al merito dell'articolo 8 del testo unificato e alla proposta di modifica di cui all'emendamento 8.1000 dei relatori, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva come, a suo avviso, non si possa prescindere dalla data della commissione del reato per la definizione dei termini di prescrizione; fin dall'epoca del diritto romano la prescrizione ha avuto una valenza strettamente connessa all'interesse punitivo dello Stato che deve essere esercitato entro un tempo ben definito a tutela della certezza del diritto. Inoltre allungare irragionevolmente i termini della prescrizione significa incidere maldestramente sui tempi del processo. L'ordinamento processuale prevede infatti dei diversi termini di interruzione e sospensione del processo in relazione ai principi costituzionali più volte citati dai quali, non si può prescindere in questa sede.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che le disposizioni di cui all'articolo 8 del testo unificato in esame prendono le mosse da un orientamento consolidato anche in sede internazionale con riferimento ai termini della prescrizione per i reati commessi nei confronti dei minori. Ricorda, a tale proposito, la Convenzione di Lanzarote ratificata di recente dall'Italia con la legge n. 172 del 2012. Quindi il Partito Democratico intende man-

tenere – sul punto in questione – l'impianto del testo approvato dalla Camera.

Ribadisce, altresì, che il Partito Democratico intende riformare l'istituto della prescrizione che, secondo il modello attuale, risulta del tutto insoddisfacente; debbono essere salvaguardati tuttavia i principi costituzionali sul giusto processo e in particolare il principio della ragionevole durata.

Dopo un breve intervento del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per illustrare gli emendamenti a propria firma sull'articolo 8. In via generale, critica il principio per cui il decorso del tempo può sopperire alla mancanza di giustizia. A fronte di dati preoccupanti occorre riformare in modo sistematico l'istituto in esame. Quindi contraddice la tesi di chi sostiene che l'allungamento dei termini temporali della prescrizione possa incidere negativamente sulla ragionevole durata del processo perché, allo stato dell'arte, la prescrizione non ha favorito i riti alternativi. Infine, cita alcuni emendamenti presentati da numerosi esponenti del Partito Democratico in occasione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione (disegni di legge n. 19 e connessi) che prevedevano la cessazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Il ministro ORLANDO ritiene opportuno fare alcune precisazioni sui dati relativi alla prescrizione dei reati in Italia. Riporta, infatti, che in alcuni tribunali (ad esempio in quello di Palermo) cadono in prescrizione solo il 3-4% dei processi, mentre in altri uffici giudiziari (ad esempio presso il tribunale di Venezia) la prescrizione investe circa il 35% dei procedimenti. Tali differenze dipendono soprattutto dalle strutture organizzative dei singoli uffici che hanno una valenza imprescindibile per l'applicazione dell'istituto della prescrizione, quantunque questa possa essere riformata. Replica quindi ad una dichiarazione che il senatore Cappelletti ha reso alla stampa in ordine alla presenza del Ministro della giustizia in Commissione; egli intende assistere alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo esclusivamente perché auspica che, in tempi rapidi, questi possano essere conclusi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene brevemente sull'emendamento 8.17, sul quale si era già soffermato il senatore Palma; l'emendamento è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 8 che, come già detto, prevede la decorrenza della prescrizione dall'acquisizione delle notizie di reato per alcuni particolari reati nei confronti dei minori.

Il presidente D'ASCOLA avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si sofferma sull'emendamento 9.32 che è volto a limitare il periodo di sospensione della prescrizione.

Il presidente D'ASCOLA avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10, intendendosi che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 9.

Nessuno chiedendo di illustrare gli emendamenti relativi agli articoli 10, 11 e 12, si giunge all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 13.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli emendamenti 13.8 e 13.4 che riguardano i termini della prescrizione per i delitti contro la persona.

Avendo rinunciato gli altri senatori ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti sull'articolo 14.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio disappunto per le modalità di esame degli emendamenti che non gli consentono di leggere attentamente i testi, a causa della velocità con cui si sta procedendo. Pertanto chiede la verifica del numero legale.

Il presidente D'ASCOLA ricorda che, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, la verifica del numero legale presuppone una votazione; nella fase di illustrazione degli emendamenti non si può effettuare tale verifica.

Dopo una breve osservazione del relatore CUCCA (*PD*), si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15 del testo unificato.

Il presidente D'ASCOLA, prendendo atto che nessuno intende illustrare i suddetti emendamenti, avverte che si svolgerà l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento 16.0.1000 dei relatori riscrive tutta la materia delle notificazioni; quantunque il Gruppo di Forza Italia abbia presentato dei subemendamenti per correggere a vario titolo il testo dei relatori, constata l'impossibilità di una reale interlocuzione sui profili problematici sottesi agli stessi. Chiede, inoltre, al Ministro Orlando di manifestare l'orientamento del Governo sulla modifica della disciplina della materia *de qua*.

Il ministro ORLANDO osserva che la materia delle notificazioni sarà oggetto di una opportuna rivisitazione, nel senso di apportare le eventuali necessarie modifiche al testo dei relatori.

Anche il relatore CUCCA (*PD*) osserva che la suddetta materia potrà essere oggetto di rivisitazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 17.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) illustra l'emendamento 17.4, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma sull'emendamento 17.6. Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 17.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**112^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-02163 presentata dalla senatrice Puppato ed altri, sottolineando che il Governo italiano ha sempre mantenuto una posizione di ferma contrarietà alla caccia ai cetacei e ad altri mammiferi marini, impegnandosi attivamente in questo senso, sia in ambito europeo che internazionale.

Ricorda che la legislazione dell'Unione europea, in tale settore, è tra le più avanzate al mondo. Tale normativa non è tuttavia applicabile alle Isole Far Oer che, pur facendo parte della Danimarca, non sono parte dell'Unione europea, ai sensi del relativo Trattato di adesione.

Questa circostanza limita fortemente il margine di azione dell'Italia e delle istituzioni europee sulla Danimarca per spingerla ad abbandonare tale pratica nei suoi territori. Ciò nonostante, il Governo si è sempre battuto, in tutte le sedi opportune, per ribadire la propria contrarietà ad ogni forma di caccia ai mammiferi.

Sul caso delle connazionali Marianna Baldo e Alice Rusconi Bodin, l'Ambasciata d'Italia a Copenaghen si è immediatamente attivata al fine di fornire ogni possibile assistenza alle nostre connazionali.

Ad entrambe è stato all'epoca notificato un decreto di espulsione dalle Isole Far Oer per un anno (fino a settembre 2016) e comminata

un'ammenda pari a circa 3.500 euro. Nei confronti di quest'ultimo provvedimento le connazionali hanno presentato ricorso in Appello e lo scorso marzo si è pronunciata la Corte, confermando la condanna al pagamento della predetta somma.

La senatrice PUPPATO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata e condivisibile. Auspica che l'esclusione delle Isole Far Oer dall'applicazione della normativa europea in materia possa essere superata. Sottolinea che le connazionali sono state oggetto di un trattamento inutilmente punitivo.

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-02290, presentata dalla senatrice Idem ed altri, sottolineando che la tutela dei diritti del fanciullo rappresenta un tema di prioritaria importanza per l'Italia.

Sul piano multilaterale, il nostro Paese è fortemente impegnato a sostegno di un quadro condiviso per una tutela efficace dei diritti dei bambini, a partire dall'applicazione della Convenzione per i Diritti del Fanciullo e dei tre Protocolli Opzionali.

Con particolare riferimento alla situazione descritta dagli interroganti, l'Italia ha fortemente incoraggiato e sostenuto l'azione del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, che il 2 ottobre 2015 ha adottato delle «Osservazioni conclusive» proprio sulla situazione dei minori brasiliani. In tale occasione, il Comitato ha espresso apprezzamento per l'adozione, da parte del Brasile, di un Piano nazionale per contrastare la violenza contro bambini e adolescenti. Il Comitato ha tuttavia raccomandato al Brasile, fra l'altro, di vigilare e reprimere più efficacemente il fenomeno della violenza perpetrata dalle forze di polizia nei confronti dei bambini di strada.

L'Italia sostiene con convinzione l'azione dell'Unione europea, che monitora gli sviluppi della situazione nel quadro del dialogo in materia di diritti umani Unione europea-Brasile. In tale contesto, è stato ampiamente discusso il tema dei diritti dei bambini, sollevando in particolare la questione dell'alto numero di decessi di giovani brasiliani registratosi in connessione con le politiche di pubblica sicurezza del Paese. Pieno sostegno è stato dato dall'Italia all'operato del Rappresentante Speciale dell'Unione europea per i diritti umani, Stavros Lambrinidis, che ha espresso la preoccupazione dell'Unione europea per i ritardi nell'approvazione di norme che limitino la possibilità delle forze dell'ordine di ricorrere all'uso della forza in caso di resistenza.

Tali tematiche vengono altresì sollevate nel corso degli incontri politici bilaterali, incoraggiando i programmi ed i progetti brasiliani dedicati alla protezione ed assistenza dei minori.

Assicura infine che il Governo continuerà a seguire con estrema attenzione la situazione dei diritti del fanciullo in Brasile, portando avanti la propria azione in ambito internazionale e bilaterale al fine di sollecitare

le autorità brasiliane a compiere ulteriori progressi verso una maggiore e più efficace tutela dei diritti dei minori.

La senatrice PUPPATO (*PD*) si dichiara soddisfatta nella risposta del rappresentante del Governo e auspica che l'impegno dell'Italia possa rafforzarsi, sia a livello bilaterale che nelle sedi multilaterali anche in vista delle prossime Olimpiadi che si svolgeranno in Brasile. Sottolinea la necessità della modifica delle norme interne brasiliane in modo da prevenire, attraverso un adeguato quadro sanzionatorio, atti di violenza delle forze dell'ordine nei confronti delle categorie più deboli di cittadini.

Il presidente CASINI dichiara conclusa la procedura informativa.

AFFARI ASSEGNATI

L'attuazione delle norme per la messa al bando delle mine antipersona (n. 786)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 62)

Il presidente CASINI ricorda che, nella seduta del 9 giugno ultimo scorso, la Commissione ha avviato l'esame delle Relazioni sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona (*Doc. CLXXXII*, nn. 7 e 8), a seguito del quale è stato chiesto al Presidente del Senato l'assegnazione dell'Affare in titolo.

Il relatore CORSINI (*PD*) illustra lo schema di risoluzione, che prende spunto dal *World Humanitarian Summit* organizzato dall'Onu ad Istanbul lo scorso maggio. Ricorda che l'Italia rappresenta nel settore un Paese *leader* a livello internazionale, sul piano sia delle attività di cooperazione che delle buone pratiche interne, come dimostra il fatto che, per il biennio 2016-2017, è stata chiamata a ricoprire il ruolo di presidente del *Mine Action Support Group*, organismo che, in sede Onu, coordina i programmi di sminamento umanitario a livello internazionale.

La risoluzione impegna il Governo, tra l'altro a promuovere l'universalizzazione e la compiuta implementazione della Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo.

Il Governo è anche impegnato a valutare l'opportunità di intraprendere misure che consentano di stabilizzare una dotazione adeguata del Fondo per lo sminamento umanitario, in modo da rendere possibile una migliore pianificazione delle attività in questo settore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLO SVOLGIMENTO DEL SINDACATO ISPETTIVO

Il presidente CASINI invita il Governo a dare risposta, nei tempi più brevi possibili, alle numerose interrogazioni presentate in Commissione.

Il sottosegretario AMENDOLA assicura l'impegno del Governo in questo senso.

SULLA RECENTE MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ESTERI IN IRAQ, NELLA REGIONE AUTONOMA CURDA

Il presidente CASINI informa brevemente della missione svolta, insieme al senatore Compagna, dal 25 al 28 giugno scorsi. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato le principali autorità istituzionali (fra cui il Presidente della Regione autonoma, Masoud Barzani; il Primo ministro del Governo regionale curdo, Nechirvan Barzani; il Ministro degli affari esteri, Falah Mustafa Bakir e il Vice Presidente dell'Assemblea Parlamentare, Jaafar Emniki), i rappresentanti dei gruppi politici del Parlamento curdo, oltre che esponenti della Chiesa cristiana caldea (tra cui il Patriarca di Babilonia, Louis Rafael Sako, e l'Arcivescovo di Erbil, monsignor Bashar Warda) e della minoranza yazida.

La delegazione ha anche visitato il contingente militare italiano e un campo di sfollati interni, incontrando in quell'occasione gli esperti della Cooperazione italiana e i rappresentanti delle Ong italiane attive nell'area.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 786 (Doc. XXIV, n. 62)

La Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato,

Esamine le Relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la parte di propria competenza, sullo stato di attuazione della legge recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», relative ai due semestri 2015 (Doc. CLXXXII, n. 7 e Doc. CLXXXII, n. 8);

Premesso che:

– *a latere* del primo *World Humanitarian Summit*, organizzato ad Istanbul il 23 e 24 maggio 2016, si è svolto un evento promosso dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Azione contro le Mine (UNMAS) in tema di protezione dei civili e di restrizioni relative all’uso ed al trasferimento di alcune armi e munizioni (munizioni *cluster*), con un *focus* specifico sull’importanza delle attività di «*Mine Action*» per alleviare le sofferenze della popolazione civile anche dopo la fine di un conflitto, che ha invitato i Paesi a raccogliere i dati sui danni arrecati ai civili da armi esplosive e a condividere le buone pratiche relative alla riduzione dell’impatto di tali ordigni nelle aree popolate;

– il *World Humanitarian Summit (WHS)*, organizzato per rinnovare e rafforzare l’impegno degli Stati nei confronti dell’umanità e dell’universalizzazione dei principi umanitari, ha avuto sette «*core commitments*» come espresso nel Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il WHS «*One humanity: shared responsibility*» presentato il 2 febbraio 2016;

– nel *Report «One Humanity: share responsibility»*, al punto 46, viene fatto esplicito riferimento alla promozione della protezione dei civili ed alle restrizioni relative all’uso ed al trasferimento di alcune armi e munizioni ed al punto 47 viene specificato che ancora le munizioni *cluster* continuano a ferire, uccidere e devastare, anche anni dopo la conclusione dei conflitti, e che i bambini rappresentano la metà di coloro che feriti o uccisi;

– nel 2014 l’80 per cento degli incidenti registrati, causati da mine e residui bellici esplosivi sono stati civili, con un’incidenza di 10 incidenti al giorno;

– nel *Report* del Segretario Generale delle Nazioni Unite *Assistance in Mine Action*, del 3 agosto 2015, e nelle successive Risoluzioni della IV Commissione *Special Political and Decolonization Committee* – A/C.4/70/L.8 del 13 ottobre 2015 e la risoluzione A/RES/70/80 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 2015 –

la «*Mine Action*» viene definita come una componente importante ed integrata delle attività di assistenza umanitaria e sviluppo delle Nazioni Unite e che le mine ed i residuati bellici costituiscono non solo una seria minaccia alla sicurezza, alla salute ed alle vite delle popolazioni locali, ma anche un impedimento all'assistenza umanitaria ed allo sviluppo sociale ed economico;

– l'Unione europea attraverso la Risoluzione del Parlamento europeo P8_TA-PROV(2015)0459 del 16 dicembre 2015 «*on preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance*», richiama gli Stati membri, tra i vari punti, a porre la protezione dei civili durante i conflitti al centro dell'azione umanitaria, a proporre *leadership* basate su esempi concreti ed attivi e a dotarsi di fondi prevedibili ed a lungo termine;

– l'Italia si è dotata, con la legge 7 marzo 2001, n. 58, di un Fondo specifico per lo sminamento umanitario, che finanzia, su base triennale, secondo le linee guida della Convenzione di Ottawa, le attività di *Mine Action* intese come: la bonifica umanitaria, l'educazione delle popolazioni civili al rischio mine ed ordigni inesplosi, l'assistenza alle vittime, il loro reinserimento socio-economico e le attività l'universalizzazione del Trattato di Ottawa, della Convenzione sulle *Munizioni Cluster* e del V protocollo CCW, e rappresenta una buona pratica del nostro Paese riconosciuta a livello internazionale;

Considerato che:

– l'Italia dal 1 gennaio 2016 (il biennio 2016-2017) ricopre il ruolo di Presidente del *Mine Action Support Group (MASG)* il quale – dal 1998 –, a livello internazionale, coordina i programmi di sminamento umanitario dei maggiori paesi donatori e che avrà, come priorità del mandato italiano, quello di aiutare le Nazioni Unite ad ampliare la lista dei donatori e di fare in modo che la «*Mine Action*» non venga cancellata e abbandonata dai paesi donatori ma, piuttosto, che essa si ampli anche in virtù dei numerosi conflitti e guerre asimmetriche con ampio uso di ordigni proibiti e centinaia di migliaia di residuati bellici esplosivi;

– nell'audizione parlamentare svoltasi in data 8 marzo 2016 da parte delle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa del Senato, la direttrice dell'UNMAS, Agnès Marcaillou, ha riferito come la «*Mine Action*» si è andata evolvendo nel corso del tempo, comprendendo sotto di sé non solo le mine antipersona, ma tutta una serie di ordigni esplosivi come le munizioni *cluster*, i residuati bellici esplosivi, gli ordigni esplosivi improvvisati (IEDs) munizioni e depositi di armi abbandonati;

– la «*Mine Action*» contribuisce alla tutela dei diritti alla sicurezza, al perseguimento della pace ed alla stabilizzazione, oltre che alla ripresa e sviluppo dei paesi nelle situazioni post-conflitto, favorendo – ad esempio – il rientro in sicurezza delle persone sfollate nei paesi di provenienza;

– l'Italia in occasione del recente *World Humanitarian Summit* di Istanbul si è impegnata, sul versante dello sminamento umanitario, in coerenza con il suo ruolo alla Presidenza del «*Mine Action Support*» di New

York e con il suo impegno in prima linea nel sostegno a programmi volti a distruggere i residuati bellici attraverso attività di assistenza tecnica e finanziaria per la neutralizzazione di tali armamenti, a destinare non meno di 2 milioni di euro all'anno per attività di bonifica nonché di sensibilizzazione del rischio mine ed altri ordigni inesplosi;

– nell'ottobre 2016 i Paesi donatori si riuniranno sotto la Presidenza italiana del MASG per meglio coordinare gli sforzi di *Mine Action* e l'impiego dei fondi;

Rilevato che

– il 4 aprile 2016 si è celebrata in tutto il mondo l'XI Giornata Internazionale sul problema delle mine e ordigni inesplosi e sostegno alla *Mine Action* avente come tema «*La Mine Action è un'azione umanitaria*»;

– l'Italia da anni si distingue, a livello internazionale, in questo settore di cooperazione attraverso una *leadership* basata sull'esempio e le buone pratiche;

Impegna il Governo:

a) a favorire l'inserimento di una voce di spesa all'interno dello *Humanitarian Funding*, favorendo lo stanziamento di fondi affidabili, prevedibili, tempestivi e pluriennali per le attività di «*Mine Action*»;

b) a riconoscere l'importanza e a promuovere l'inclusione della «*Mine Action*» negli appelli umanitari, promossi nei contesti internazionali in cui siedono le nostre rappresentanze, favorendo una definizione più ampia di aiuto umanitario;

c) a raccogliere l'invito di UNMAS per un monitoraggio dei dati sui danni arrecati ai civili da armi esplosive e per condividere le buone pratiche relative alla riduzione dell'impatto di tali ordigni nelle aree popolate;

d) a supportare l'inserimento della «*Mine Action*» all'interno delle strategie più ampie di stabilizzazione, *peacebuilding* e interventi umanitari;

e) a sostenere e rafforzare l'azione diplomatica dell'Italia per promuovere l'universalizzazione e l'effettiva implementazione della Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, nei Paesi in cui vengono finanziati i programmi integrati di sminamento;

f) a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano di stabilizzare una dotazione adeguata del Fondo per lo Sminamento Umanitario, secondo i principi della «*good donorship*», in modo da rendere possibile la pianificazione delle attività da parte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, garantendo un adeguato monitoraggio, e per assicurare la continuità dei programmi integrati cui l'Italia partecipa da tempo con efficacia, come rilevato dai rapporti diffusi annualmente dall'*International Campaign to Ban landmines* e dalla *Cluster Munition Coalition*.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1935 (MILITARI CONDANNATI A MORTE NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE)

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**600^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta del 29 giugno era stata illustrata dal relatore Santini la bozza di parere sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

Il relatore SANTINI (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 1 a 8, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 4.0.1, 4.0.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1 e 8.0.2. Segnala, poi, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica, al fine di una loro corretta valutazione, sulle proposte 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.0.100 (e sui relativi subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2,

4.0.100/3, 4.0.100/4, 4.0.100/5, 4.0.100/6, 4.0.100/7, 4.0.100/8, 4.0.100/9, 4.0.100/10, 4.0.100/11, 4.0.100/12 e 4.0.100/13), 4.0.300 (con i relativi subemendamenti 4.0.300/1, 4.0.300/2, 4.0.300/3, 4.0.300/5, 4.0.300/6, 4.0.300/8, 4.0.300/10, 4.0.300/11, 4.0.300/12, 4.0.300/13, 4.0.300/14, 4.0.300/15, 4.0.300/16, 4.0.300/17, 4.0.300/18, 4.0.300/19 e 4.0.300/20), 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 (con i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4), 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 (con il relativo subemendamento 7.100/1), 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1 e 8.0.3. Occorre altresì valutare le proposte 1.1, 1.3, 1.4, 3.0.6, 4.0.200 (con i relativi subemendamenti 4.0.200/4, 4.0.200/5, 4.0.200/12 e 4.0.200/13), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 5.13, 5.14, 5.26, 5.27, 5.0.10, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.0.100, 6.0.1, 6.0.2 e 7.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino all'articolo 8.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, esprime un parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 in quanto volte ad ampliare le disposizioni del provvedimento a una platea più ampia di beneficiari. Ciò comporta l'insorgere di oneri non quantificati e non coperti derivanti da una riduzione di entrate e da un incremento di spese. Evidenzia inoltre la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.5 e 1.6, non segnalati dal relatore.

Quanto alle proposte riferite all'articolo 2, fa presente che secondo gli uffici del Ministero dell'economia gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 non appaiono chiaramente suscettibili di produrre maggiori oneri in quanto non modificano in maniera radicale la legislazione vigente. Riconosce tuttavia l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sulle modifiche proposte. Manifesta quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Quanto agli emendamenti riguardanti l'articolo 3, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, nonché sull'emendamento segnalato dal relatore 3.0.6.

Per quanto riguarda le proposte riferite all'articolo 4, concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.4. In particolare evidenzia che la proposta 4.0.1 comporterebbe il venir meno di entrate contributive. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3, mentre non ritiene onerosa la proposta 4.0.5. concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.0.100 e sui relativi subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.100/4, 4.0.100/5, 4.0.100/6, 4.0.100/7, 4.0.100/8, 4.0.100/9, 4.0.100/10, 4.0.100/11, 4.0.100/12 e 4.0.100/13. Reputa necessario acquisire ulteriori elementi tecnici anche sulla proposta 4.0.200 e i relativi subemendamenti 4.0.200/1, 4.0.200/2, 4.0.200/3, 4.0.200/4, 4.0.200/5, 4.0.200/6, 4.0.200/7, 4.0.200/8, 4.0.200/9, 4.0.200/10, 4.0.200/11, 4.0.200/12 e 4.0.200/13. Esprime quindi la medesima necessità in relazione all'emendamento 4.0.300 e ai relativi subemendamenti 4.0.300/1, 4.0.300/2, 4.0.300/3, 4.0.300/4, 4.0.300/5,

4.0.300/6, 4.0.300/7, 4.0.300/8, 4.0.300/9, 4.0.300/10, 4.0.300/11, 4.0.300/12, 4.0.300/13, 4.0.300/14, 4.0.300/15, 4.0.300/16, 4.0.300/17, 4.0.300/18, 4.0.300/19 e 4.0.300/20. In particolare, osserva con riferimento all'emendamento 4.0.300 che la modifica è volta a istituire nuove prestazioni senza corrispondentemente prevedere nuove contribuzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore SANTINI (PD) propone l'approvazione del seguente parere sugli emendamenti: «La Commissione esaminati gli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.100 (e sui relativi subemendamenti 4.0.100/1, 4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.100/4, 4.0.100/5, 4.0.100/6, 4.0.100/7, 4.0.100/8, 4.0.100/9, 4.0.100/10, 4.0.100/11, 4.0.100/12 e 4.0.100/13), 4.0.200 (con i relativi subemendamenti 4.0.200/1, 4.0.200/2, 4.0.200/3, 4.0.200/4, 4.0.200/5, 4.0.200/6, 4.0.200/7, 4.0.200/8, 4.0.200/9, 4.0.200/10, 4.0.200/11, 4.0.200/12 e 4.0.200/13) e 4.0.300 (con i relativi subemendamenti 4.0.300/1, 4.0.300/2, 4.0.300/3, 4.0.300/4, 4.0.300/5, 4.0.300/6, 4.0.300/7, 4.0.300/8, 4.0.300/9, 4.0.300/10, 4.0.300/11, 4.0.300/12, 4.0.300/13, 4.0.300/14, 4.0.300/15, 4.0.300/16, 4.0.300/17, 4.0.300/18, 4.0.300/19 e 4.0.300/20).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riguardanti gli articoli da 1 a 4.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

601^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio richiesta dal relatore.

Il PRESIDENTE propone di rinviare quindi l'esame del provvedimento per consentire di valutare il contenuto della relazione tecnica e predisporre il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.20, in quanto comportano riduzione di gettito. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 5.23, in quanto comporta maggiori oneri.

Concorda, inoltre, sull'onerosità della proposta 5.29, in quanto la deducibilità prevista dalla modifica determinerebbe la riduzione del gettito erariale, mentre il parere contrario sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 deriva dagli effetti negativi associabili dall'abrogazione degli studi di settore. Evidenzia, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 5.0.5, che le relative modifiche determinerebbero una riduzione delle entrate contributive, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 5.0.12, in quanto prevede nuove detrazioni fiscali, e sull'emendamento 5.0.13, perché determinerebbe effetti negativi sul gettito fiscale. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.1, al fine di assicurare che la proposta non comporti oneri, nonché sull'emendamento 5.2, volto a sostituire una serie di deducibilità fiscali con le corri-

spondenti detraibilità. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19, in quanto ritiene che il tetto di spesa ivi previsto potrebbe essere difficilmente rispettato. Quanto all'emendamento 5.21, reputa che si possa interpretare nel senso di una estensione della relativa deducibilità fiscale e vada pertanto espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 5.24 e 5.25 è necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri la congruità della copertura finanziaria prevista. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.28 e 5.0.100, i subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4 sono altresì da ritenersi onerosi. Dichiaro quindi necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.11. Quanto agli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.27, ne evidenzia gli effetti negativi in termini di gettito fiscale, mentre ritiene non onerosi gli emendamenti 5.26 e 5.0.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.5, 6.6 e 6.7, specificando che le ultime tre proposte sono volte ad introdurre dei vincoli organizzativi nel funzionamento dell'amministrazione e che pertanto devono essere approfonditi. Dichiaro onerosi gli emendamenti 6.3 e 6.15, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.4 e 6.9. Con riferimento all'emendamento 6.100, segnala che la clausola ivi inserita non è correttamente formulata e che in ogni caso è necessario acquisire una relazione tecnica che ne precisi gli effetti finanziari. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.1, in quanto attribuire nuovi compiti all'ANPAL, mentre reputa necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riguardanti l'articolo 7, reputa necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 7.0.1, della quale segnala, inoltre, l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge in esame. Idonea relazione tecnica è necessaria anche sugli emendamenti 7.100 (e sul relativo subemendamento 7.100/1) e 7.0.2, mentre ritiene direttamente onerosi gli emendamenti 7.8 e 7.0.3. In merito alla proposta 7.4, dopo averne preliminarmente evidenziato l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge, ne segnala gli effetti negativi indiretti sulla finanza pubblica, suggerendo l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di evidenziare la rilevanza della questione dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici in merito all'emendamento 8.0.3, mentre ritiene onerose le proposte 8.0.2, 8.1 e 8.0.1.

Alla luce del parere fornito dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13,

6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che il relatore Guerrieri Paleotti ha illustrato gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO, alla luce degli ulteriori elementi tecnici forniti dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara il parere contrario del Governo sulla proposta 52.0.400 e i relativi subemendamenti 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19, nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 2) e sul relativo subemendamento 52.0.100 (testo 2)/1, per assenza di relazione tecnica.

Esprime quindi parere non ostativo sul subemendamento 34.0.100/100.

Rappresenta, poi, che è pervenuta una relazione tecnica relativa all'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), positivamente verificata con talune condizioni, che mette a disposizione dei senatori. Evidenzia, a tal proposito, la necessità di sottoporre il parere non ostativo sull'emendamento in esame alla condizione che la decorrenza dell'onere venga posticipata al 2017 e che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sia incrementato di un importo corrispondente all'onere dell'emendamento.

Esprime, quindi, parere non ostativo sul subemendamento 52.0.400/19 (testo 2), nonché sull'emendamento 34.200 (testo 2), sul quale dispone di pareri positivi dell'Agenzia delle dogane e della Ragioneria generale dello Stato.

Ritiene, quindi, non oneroso l'emendamento 34.0.300, nonché i relativi subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2 e 34.0.300/8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 34.0.300/7, in quanto modifica il criterio di calcolo del relativo contributo. Ritiene, altresì, non oneroso l'emendamento 48.100 e i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/29, 48.100/30, mentre sul subemendamento 48.100/28 reputa necessario acquisire una relazione tecnica attestante l'assenza di effetti finanziari. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 52.0.500, osservando, altresì, che i subemendamenti non sembrano risolvere i problemi di natura finanziaria, suggerendo, quindi, l'espressione di un parere contrario anche su tutte queste proposte da 52.0.500/1 a 52.0.500/17.

Fa presente, quindi, che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'amministrazione competente, su cui, tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora formulato un proprio parere.

Alla luce dei pareri forniti dal Rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3)(testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: "a decorrere dal 2016" con le seguenti: "a decorrere dal 2017"; e all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro.".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) *D'ALÌ*. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) *Loredana DE PETRIS*. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO*. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) *PANIZZA ed altri*. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) *Ivana SIMEONI ed altri*. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare a domani mattina l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 7 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)

Plenaria

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Barretta.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore FORNARO (PD), apprezzando la proposta del presidente relatore, chiede che sia inserito in premessa la condivisione della proroga del termine per l'esercizio della delega per razionalizzazione del comparto della sicurezza e della polizia, dato che è emersa, anche dall'esame del provvedimento in titolo, l'oggettiva necessità di approfondire le soluzioni per portare a compimento un processo piuttosto complesso.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) fa presente che la proroga del termine è inserita in un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei deputati che, presumibilmente confermerà il voto del Senato. Al di là di tale specificazione, ritiene accoglibile il suggerimento del senatore Fornaro, nella consapevolezza della particolare complessità del processo di razionalizzazione e accorpamento del Corpo forestale dello Stato.

La senatrice GUERRA (PD), anche in relazione al maggior tempo assegnato al Governo per esercitare la delega, chiede al relatore di inserire un'osservazione circa la opportunità di prevedere un termine esplicito, che potrebbe coincidere con quello prorogato, per l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13.

Il sottosegretario BARETTA condivide il tenore della proposta del relatore con particolare riguardo alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di razionalizzazione dei servizi navali, e il rilievo relativo all'affidamento alla Guardia di finanza delle funzioni del Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10. Rileva peraltro l'opportunità di confermare che i risparmi derivanti dall'opera di razionalizzazione e riordino delle carriere di cui all'articolo 19 siano destinati a tutte le forze armate e di polizia.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) alla luce delle osservazioni avanzate dal rappresentante del Governo sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) dopo aver dato conto degli approfondimenti compiuti in relazione all'ultima osservazione avanzata dal sottosegretario, pur comprendendone le motivazioni, non ritiene di accoglierla trattandosi di materia di specifica competenza delle Commissioni di merito. Accoglie quindi le proposte di modifica avanzate dai senatori Fornaro e Guerra.

Fa presente quindi che si passerà alla votazione della proposta dello schema di osservazioni.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) motiva il voto di astensione sulla proposta di parere, ribadendo la propria contrarietà di fondo alla soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario sottolineando che il disegno di legge delega e il decreto attuativo ingenerano confusione e sovrapposizione invece che semplificazione.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti, lo schema di osservazioni risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda la sollecitazione già avanzata dal relatore Fornaro affinché il Governo possa fornire gli elementi di valutazione degli emendamenti e consentire la conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ricordato che la seduta di ieri è stata sconvocata per l'assenza del rappresentante del Governo sollecita l'adozione di modalità organizzative tali da assicurare continuità e sistematicità nel rapporto tra la Commissione e il Governo.

Ricorda inoltre che la Camera dei deputati ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega in materia di confidi: esprime soddisfazione per tale esito trattandosi di una iniziativa parlamentare a prima firma Gianluca Rossi e sostenuta dalla Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), dopo aver segnalato le incombenti difficoltà della Banca Monte dei Paschi di Siena ricorda che la propria parte politica aveva già promosso una inchiesta parlamentare su tale istituto e che la Commissione non ha ancora avviato l'esame delle proposte di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta relativa anche alle quattro banche poste in risoluzione. Chiede alla Presidenza quando intende procedere all'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva

sul sistema bancario e finanziario, per poi avviare la costituzione dell'inchiesta.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca che l'audizione del Governatore della Banca d'Italia alle Commissioni Finanze di Camera e Senato sulla relazione relativa all'attività di vigilanza nel 2015 ha offerto degli spunti di riflessione che possono essere ricompresi nel documento conclusivo dell'indagine.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), prendendo atto della sollecitazione della senatrice Bottici e ricordando il lavoro positivo e utile compiuto con l'indagine conoscitiva, facendo anche proprie le sollecitazioni avanzate dalla senatrice Bonfrisco circa la valutazione complessiva degli effetti di un'inchiesta parlamentare sul sistema bancario, ritiene essenziale ribadire con nettezza la distinzione tra l'azione della magistratura e quella del Parlamento nella individuazione di problematiche e eventuali responsabilità. Propone pertanto di svolgere un'ulteriore audizione per focalizzare precisamente tale obiettivo.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che le questioni relative all'indagine saranno esaminate nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) rimarca polemicamente come la proposta del senatore Gianluca Rossi dimostri oggettivamente l'atteggiamento dilatorio della maggioranza, a conferma dell'inutilità dell'indagine conoscitiva e della volontà di coprire le responsabilità. Sollecita quindi l'esame dei disegni di legge istitutivi della Commissione di inchiesta per assegnare al Parlamento l'unico strumento efficace per indagare e per individuare le responsabilità di quanto accaduto.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce l'impegno ad affrontare le questioni come primo punto all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, considerato positivamente l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento dei costi, assicurando al contempo la piena efficienza dei compiti già assegnati al Corpo forestale dello Stato formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si suggerisce alle Commissioni di merito di:

– confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), n. 1), dello schema di decreto, essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega;

– confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché essa tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

– integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione.

– confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto.

In particolare, per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta convenzione, il Corpo forestale dello Stato.

Sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna, atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale settore, con le

proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

Confermare le disposizioni dell'articolo 16 dello schema di provvedimento, che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli sub direttivi di quest'ultima.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato positivamente l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento dei costi, assicurando al contempo la piena efficienza dei compiti già assegnati al Corpo forestale dello Stato formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

espressa condivisione per la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015; suggerisce alle Commissioni di merito di valutare i seguenti rilievi:

– confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), n. 1), dello schema di decreto, essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega;

– confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché essa tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

– integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione.

– confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto.

In particolare, per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta convenzione, il Corpo forestale dello Stato. Sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna,

atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale settore, con le proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

In relazione all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 13, la Commissione auspica che essi siano adottati entro il termine già previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, risultante dalla proroga in via di approvazione.

Confermare le disposizioni dell'articolo 16 dello schema di provvedimento, che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli sub direttivi di quest'ultima.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(649) GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali

(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE riferisce che la Commissione bilancio ha espresso il parere sugli emendamenti presentati fino all'articolo 37 incluso. Non sono stati espressi i pareri sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1 nonchè su alcuni emendamenti presentati successivamente al 20 maggio, su cui pertanto l'orientamento della Commissione bilancio è sospeso. Ne dispone quindi l'accantonamento.

Risultano dunque inammissibili per il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le proposte: 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7,

34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1.

Fa presente altresì che il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: «svolge», delle seguenti: «con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.». Comunica inoltre che, a rettifica del parere precedentemente reso, sull'emendamento 11.13 la 5^a Commissione ha espresso parere di nulla osta.

Rende poi noto che è stata presentata una riformulazione del 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Avverte quindi che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, rispetto al quale erano stati accantonati l'8.7, l'8.12 (testo 2) e l'8.0.1.

Invita pertanto la relatrice e il rappresentante del Governo a manifestare i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 8 che erano stati accantonati ieri per mancanza del parere della Commissione bilancio, che ora invece risulta espresso.

Dichiara infine improponibile il subemendamento 8.100/1, in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento cui si riferisce e dunque, sul piano logico, non è diretto a modificare la proposta emendativa, ma finisce per rappresentare una elusione del termine di presentazione degli emendamenti.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), nel raccomandare l'approvazione dell'8.100, si esprime in senso favorevole sull'8.22 (testo 2), e contrario sull'8.23 e 8.24.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.8, prende la parola a nome del Gruppo il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), il quale reputa una forzatura associare le librerie storiche alle sale cinematografiche, come prevede il comma 1 dell'articolo 8.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 8.8, 8.9 e 8.10 sono respinti dalla Commissione, mentre l'8.11 decade per assenza del proponente.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive l'8.13 che, posto ai voti congiuntamente agli identici emendamenti 8.14 e 8.15, è respinto.

Su richiesta del senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'8.17.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 8.18 che, posto congiuntamente in votazione all'identico emendamento 8.19, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 8.100.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) chiede un chiarimento sulle conseguenze dell'eventuale approvazione dell'8.22 (testo 2) rispetto all'8.24.

Il PRESIDENTE fa presente che l'eventuale approvazione dell'8.22 (testo 2) comporterebbe la preclusione dell'8.24 in quanto sarebbe soppresso il comma 3.

La Commissione approva quindi l'8.22 (testo 2), con conseguente preclusione dell'8.23 e dell'8.24, nonché della lettera *b*) dell'emendamento 8.17, già accantonato.

In sede di articolo 9, la relatrice DI GIORGI (*PD*) presenta una riformulazione del 9.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti già presentati al 9.100 ad eccezione del 9.100/2, già dichiarato inammissibile, saranno riferiti al testo 2. Ricorda poi che sono accantonati tutti i subemendamenti già presentati al 9.0.1 e ora riferiti al 9.0.1 (testo 2), in quanto su quest'ultimo manca il parere della Commissione bilancio.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un orientamento contrario sul 9.100 testo 2/1 e sul 9.100 testo 2/3, raccomandando l'approvazione del 9.100 (testo 2). Il parere è invece favorevole sul 9.3 purchè venga riformulato alleggerendone il testo ed eliminando il riferimento al fascicolo elettronico del lavoratore. Il parere è altresì contrario sul 9.4, mentre si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/2287/8/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice e dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2287/8/7.

L'emendamento 9.100 testo 2/1, pubblicato in allegato, posto ai voti, non è approvato, mentre il 9.100 testo 2/3, pubblicato in allegato, risulta decaduto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.100 (testo 2).

Le senatrici Elena FERRARA (*PD*) e PUGLISI (*PD*) preannunciano una riformulazione dei rispettivi emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara disponibile a riformulare il 9.3 in un testo 2, nel senso indicato dalla relatrice, ma domanda la ragione per cui viene espunto il riferimento al fascicolo elettronico del lavoratore.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) fa presente che la formulazione proposta è motivata da un alleggerimento del testo normativo, posto che l'emendamento risulta condivisibile nelle sue finalità.

Il sottosegretario CESARO reputa ultronea la precisazione sul fascicolo elettronico, ritenendo un interesse del lavoratore adoperarsi affinché le esperienze lavorative siano inserite nel predetto fascicolo. Nel condividere lo spirito emendativo, giudica comunque preferibile non gravare l'articolo di disposizioni ridondanti, che renderebbero difficile la lettura.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si compiace del rinnovato interesse alla formulazione chiara dei testi normativi, manifestando tuttavia dispiacere per la scarsa attenzione mostrata invece in altre occasioni sul tema. Accetta comunque la proposta della relatrice e riformula il 9.3 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti l'emendamento 9.3 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

L'emendamento 9.4 risulta invece respinto dalla Commissione.

In sede di articolo 10, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sul 10.1, 10.2, 10.3 testo 2/1, 10.3 testo 2/2, 10.3 testo 2/3 e 10.3 testo 2/5. Sul 10.3 testo 2/4 il parere è favorevole purchè venga riformulato espungendo la seconda parte riferita alla lettera *b*) del comma 4. Raccomanda poi l'approvazione del 10.3 (testo 2), manifestando un avviso contrario sul 10.4 e 10.5. Il parere è invece favorevole sul 10.6.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede le ragioni del parere contrario sul 10.1 sottolineando l'esigenza di garantire la trasparenza.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) afferma che il contenuto dell'emendamento fotografa di fatto ciò che già avviene nell'attività ordinaria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sarebbe infatti assai grave se non fossero già applicate le norme richiamate. Segnala peraltro che quando saranno esaminati gli emendamenti all'articolo 29 in materia di registro cinematografico si daranno adeguate risposte alle esigenze di trasparenza.

Il sottosegretario CESARO rileva che laddove vi sono finanziamenti pubblici sono sempre effettuati controlli *ex ante* e *ex post*. Pur ritenendo pertanto condivisibile il presupposto dell'emendamento, ritiene superfluo richiamare il rispetto di norme primarie che già trovano applicazione.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) prende atto dei chiarimenti resi e ritira il 10.1. Chiede maggiori delucidazioni anche sull'orientamento contrario relativo al 10.2 che affronta il tema della delocalizzazione.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) reputa troppo rigide le misure contenute nel 10.2 rispetto alla libertà di impresa. Afferma peraltro che sono previste modalità per attrarre gli investitori esteri affinché siano prodotti film in Italia.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) suggerisce la trasformazione del 10.2 in un ordine del giorno che impegni il Governo a sottoporre, nelle sedi opportune, il tema dello sfruttamento della manodopera a basso costo del settore, tenuto conto che non sempre ciò va di pari passo con la professionalità.

Il sottosegretario CESARO fa notare che alcuni emendamenti affrontano temi generali come ad esempio la delocalizzazione, che potrebbe riguardare anche altri settori. Si riserva comunque di valutare un eventuale ordine del giorno.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) ritira dunque il 10.2 preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con separate e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 10.3 testo 2/1, 10.3 testo 2/2 e 10.3 testo 2/3.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*), accedendo all'invito della relatrice, riformula il 10.3 testo 2/4 in un testo 2, pubblicato in allegato, sottolineando con rammarico che si rinuncia a specificare in maniera più chiara la lettera b) del comma 4, nonostante il tenore dell'emendamento 10.3 testo 2 della relatrice abbia in effetti un intento protezionistico.

Posto ai voti, l'emendamento 10.3 testo 2/4 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

Dopo che la Commissione ha respinto il 10.3 testo 2/5, l'emendamento 10.3 testo 2, come emendato, è approvato dalla Commissione con conseguente assorbimento della prima parte del 10.4, nonché preclusione della seconda parte del 10.4 e del 10.5.

La Commissione approva altresì il 10.6.

In sede di articolo 11, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 11.100 e 11.101 recepiscono testualmente le condizioni della 5^a Commissione sul testo. Ricorda poi che l'11.12 (testo 2) risulta accantonato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*), rimettendosi al Governo sull'ordine del giorno G/2287/9/7, raccomanda l'approvazione dell'11.100, esprimendo poi un parere contrario sull'11.5, 11.6, 11.7, 11.8/1 e favorevole sull'11.8. Il parere è altresì contrario sull'11.13 (identico all'11.14) e sull'11.15. Raccomanda infine l'approvazione dell'11.101.

Il sottosegretario CESARO, associandosi alla relatrice, dichiara poi di accogliere l'ordine del giorno G/2287/9/7.

La Commissione approva quindi l'11.100.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 11.5 e 11.6 – fatto proprio dal senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) – sono respinti dalla Commissione, mentre l'11.7 decade per assenza del proponente.

La Commissione respinge altresì l'11.8/1 e approva l'11.8.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) e il senatore LIUZZI (*CoR*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 11.13 e 11.14, preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno.

Il sottosegretario CESARO assicura che presterà particolare attenzione ai contenuti degli ordini del giorno annunciati.

Dopo che l'11.15 risulta decaduto per assenza del proponente, la Commissione approva l'11.101.

In sede di articolo 12, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime parere favorevole sul 12.1 e contrario sul 12.2.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posto ai voti l'emendamento 12.1 risulta approvato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si interroga sul parere contrario reso in merito all'emendamento 12.2, chiedendone un accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento del 12.2.

In sede di articolo 13, il PRESIDENTE dichiara improponibile il subemendamento 13.100/1 in quanto interamente sostitutivo dell'emendamento di riferimento.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un avviso contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.100/2 e 13.4. Raccomanda invece l'approvazione del 13.100.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, nonché il subemendamento 13.100/2.

L'emendamento 13.100 risulta approvato dalla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 13.4 non è approvato.

In sede di articolo 14, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 14.0.1 (testo 2) risulta accantonato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 14.1/1 e favorevole sul 14.1/2, raccomandando l'approvazione del 14.1. Il parere è favorevole anche sul 14.2.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Il subemendamento 14.1/1, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva poi il subemendamento 14.1/2, l'emendamento 14.1, come subemendato, e il 14.2.

In sede di articolo 15, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sul 15.1 (identico al 15.2) e sul 15.4. Il parere è invece favorevole sul 15.5.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 15.1 e 15.2 sono respinti dalla Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 15.4, sottolineando l'esigenza di includere anche le imprese di servizi, troppo spesso dimenticate all'interno della filiera.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) fa notare che nella dicitura «imprese tecniche» sono incluse anche le imprese di servizi e di produzione.

Posto ai voti, l'emendamento 15.4 non è approvato.

La Commissione approva invece l'emendamento 15.5.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), ricollegandosi ai contenuti del 15.5, domanda quanti siano i laboratori di restauro in Italia.

La senatrice PUGLISI (*PD*) e la senatrice FASIOLO (*PD*) citano, rispettivamente i laboratori di Bologna e Roma, nonché quello di Gorizia.

In sede di articolo 16, la relatrice DI GIORGI (*PD*) riformula il 16.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, che include i contenuti del 16.1.

Il PRESIDENTE fa presente che il 16.100 (testo 2) non sarà inviato alla Commissione bilancio in quanto i testi originari del 16.100 e del 16.1, da cui la predetta riformulazione trae origine, avevano già registrato un parere non ostativo. Avverte comunque che i subemendamenti già presentati al 16.100 andranno riferiti al testo 2, e pubblicati in allegato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta parere contrario sul 16.100 testo 2/1, 16.100 testo 2/2, 16.100 testo 2/3, 16.100 testo 2/4, 16.100 testo 2/5 e 16.100 testo 2/6, raccomandando l'approvazione del 16.100 (testo 2). Il parere è invece favorevole sul 16.2.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Posto ai voti, il subemendamento 16.100 testo 2/1 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo, della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), il subemendamento 16.100 testo 2/2 è respinto dalla Commissione, così come il 16.100 testo 2/3.

La senatrice SERRA (*M5S*) chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutare un eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti del 16.100 testo 2/4, circa l'utilizzo didattico nelle scuole dei film documentario.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) e il sottosegretario CESARO si riservano di valutare i contenuti di un eventuale ordine del giorno, di cui condividono le finalità.

La senatrice SERRA (*M5S*) ritira quindi il 16.100 testo 2/4 e il 16.100 testo 2/6, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede le ragioni del parere contrario espresso sul 16.100 testo 2/5.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) e il sottosegretario CESARO affermano che i corti cinematografici sono ricompresi nel concetto più generale di «opera».

Posto ai voti, il subemendamento 16.100 testo 2/5 non è approvato.

La Commissione approva invece il 16.100 (testo 2), con conseguente assorbimento del 16.1, nonché il 16.2.

In sede di articolo 17, la relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere contrario sul 17.1, raccomandando l'approvazione del 17.3.

Si associa il sottosegretario CESARO.

Posto ai voti l'emendamento 17.1 risulta respinto.

La Commissione approva invece il 17.3.

Il PRESIDENTE ricorda che il 18.100/1 e il 18.100 risultano accantonati.

In sede di articolo 19, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 19.3 (testo 2) è accantonato in quanto non risulta espresso il parere della Commissione bilancio. Avverte altresì che il subemendamento 19.3/1 andrà riferito al testo 2 del 19.3.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sul 19.4, sul 19.5 e sul 19.100.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.100.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2287**

Art. 4.

4.1 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «ordinamenti regionali» inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al comma 4, sopprimere la parola: «regionali»;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle lgge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Art. 9.

9.100 testo 2/1

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 9.100, alinea, sostituire le parole: «la seguente» con: «le seguenti» e dopo la lettera f-bis) aggiungere la seguente:

«f-ter) si avvale del ruolo storico delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;».

9.100 testo 2/3

LIUZZI

All'emendamento 9.100, lettera f-bis), sostituire la parola: «svolge», con la seguente: «supporta».

9.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere audiovisive italiane».

9.3 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

«i-bis) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo».

Art. 10.**10.3 testo 2/4 (testo 2)**

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 10.3 (testo 2), capoverso comma 4, sostituire le parole: «possono prevedere» con la seguente: «prevedono».

Art. 16.**16.100 testo 2/1**

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 16.100, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole:* «e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica»;
 - b) *sopprimere le seguenti parole:* «con particolare riferimento alle».
-

16.100 testo 2/2

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «ad una aliquota massima», *fino a:* «opere italiane ed europee» *con le seguenti:* «alla programmazione delle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche riconosciute di particolare valore artistico-culturale».

16.100 testo 2/3

PETRAGLIA, BOCCHINO

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «20 per cento», *con le seguenti:* «30 per cento» *e sostituire le parole:* «con particolare riferimento alle opere», *con le seguenti:* «indipendenti».

16.100 testo 2/4

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», *inserire le seguenti:* «, ovvero di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».

16.100 testo 2/5

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee» inserire le seguenti: «, anche con caratteristiche di corto cinematografico o documentario».

16.100 testo 2/6

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO

All'emendamento 16.100, dopo le parole: «opere italiane ed europee», inserire le seguenti: «, ovvero di opere filmiche e "docufilm", italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico.».

16.100 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad una aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con particolare riferimento alle opere italiane ed europee effettuate nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 19.»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 272

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

250^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il ministro Delrio per la disponibilità e tutti i colleghi e gli Uffici per il contributo offerto durante l'esame del provvedimento in titolo.

Sulla base delle osservazioni scaturite dal dibattito e delle indicazioni fornite dai colleghi, precisa di aver predisposto un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato) e già anticipato informalmente ai senatori. Passa quindi ad illustrare lo schema, soffermandosi sulle principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione.

Dopo aver richiamato le novità introdotte nelle premesse, illustra in particolare la modifica alla condizione n. 3), che consente alle Autorità di sistema portuale (AdSP) di assumere solo partecipazioni societarie di minoranza in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logi-

stici e intermodali. Con la nuova condizione n. 4), si risponde invece all'esigenza di tutelare le prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni a statuto speciale.

Le condizioni di cui al n. 5) intervengono sulle funzioni degli uffici territoriali portuali, riconducendoli sotto il controllo del comitato di gestione. Si prevede inoltre la possibilità delle AdSP di istituire uffici amministrativi decentrati in tutti i porti dove si ritiene necessario. Segnala quindi la condizione 6), che elimina la previsione del segretario generale dell'AdSP come organo, e le condizioni 7), che intervengono sulla procedura di nomina e sul potere di ordinanza del presidente dell'AdSP.

La condizione 8) riguarda il funzionamento del comitato di gestione, prevedendo la prevalenza del voto del presidente in caso di parità dei voti espressi e integrando il comitato con i rappresentanti dei porti inclusi nell'AdSP e ubicati in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale. Tra le condizioni *sub* 9), si sofferma su quella che chiarisce procedure di nomina e requisiti del segretario generale.

Particolarmente rilevante è poi la condizione n. 11), che riformula la norma dello schema relativa al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP. In primo luogo, il tavolo viene denominato più correttamente «Conferenza» e si prevede la presidenza da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, essendo una sede nella quale vengono assunte decisioni di rilevanza strategica. Si introduce inoltre una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato dal Ministro. Al riguardo, segnala l'esigenza di prevedere anche una clausola di copertura per i relativi oneri, mentre rimane a titolo gratuito la previsione di una collaborazione allo svolgimento dei compiti della Conferenza da parte della struttura unitaria delle AdSP.

Si sofferma infine sulle novità inserite nella parte relativa alle osservazioni.

Al n. 1) si introduce un richiamo al Governo per valutare l'aggiornamento dei riferimenti normativi di cui all'articolo 3 della legge n. 84 del 1994, relativi alle funzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Particolarmente rilevante è l'osservazione n. 2), relativa ai piani regolatori portuali, per la quale si chiede di valutare la possibilità di assumere come criterio di approvazione l'assenza di contrasto con i piani regolatori generali.

Con l'osservazione n. 3), si chiede al Governo di inserire nelle Autorità di sistema portuale anche i porti di Capraia, Cavo e Foxi-Sarroch, che erano già ricompresi nelle circoscrizioni delle precedenti Autorità portuali.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del ministro DELRIO, precisa che non si tratta di porti di rilevanza regionale, ma di porti statali già inseriti nelle vecchie Autorità portuali e che quindi dovrebbero rientrare anche nel perimetro delle nuove AdSP.

Il presidente MATTEOLI conferma quanto precisato dal relatore, richiamando in particolare il caso di Capraia.

Il relatore FILIPPI (*PD*) si sofferma quindi sulla osservazione n. 8), che mira a favorire il successivo accorpamento delle AdSP che facciano riferimento ad una stessa piattaforma logistica, anche tra regioni diverse, al fine di potenziare le sinergie del sistema.

Assai rilevanti sono poi le nuove osservazioni inserite al n. 6), relative al regime giuridico e al personale delle AdSP. Da un lato si auspica una sempre maggiore autonomia finanziaria e fiscale delle AdSP, dall'altro si chiede di mantenere l'attuale inquadramento privatistico del personale, conciliando la natura di ente pubblico delle AdSP con i necessari elementi di flessibilità operativa. Si tratta di un tema sul quale il Governo si è molto impegnato.

Un'altra questione riguarda l'esigenza di promuovere una sempre maggiore integrazione tra i sistemi portuali e retroportuali, elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale. Sempre in tema di personale, segnala poi la necessità di armonizzare i contenuti della contrattazione di secondo livello relativa ai dipendenti provenienti da diverse Autorità portuali.

Si sofferma quindi sulla osservazione n. 12), che raccomanda che l'affidamento in concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'area portuale avvenga sempre procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina dell'Unione europea. Precisa che, pur trattandosi di una questione che esula dalle materie oggetto del provvedimento in esame, è comunque strettamente connessa ed è stata fortemente sollecitata nel corso del dibattito in Commissione.

Infine, con riferimento allo schema di parere alternativo presentato dai senatori del Movimento 5 Stelle, osserva che lo stesso non affronta le vere questioni al centro del provvedimento in esame e avrebbe dovuto avere un approccio più ampio e concreto.

Il presidente MATTEOLI ricorda che sulla questione delle concessioni portuali il Governo sta per emanare un apposito regolamento, che non sarà oggetto di esame da parte della Commissione. Tuttavia, i senatori hanno fortemente richiamato tali aspetti nel dibattito, che sono stati correttamente recepiti dal relatore.

Ringrazia infine il senatore Filippi per l'ottimo lavoro di sintesi fatto nello schema di parere e tutti quanti i senatori per il proficuo contributo sempre offerto ai lavori della Commissione.

La senatrice ORRÙ (*PD*) ringrazia il relatore per aver accolto alcune delle sue sollecitazioni, relativamente all'esigenza di prevedere un'adeguata rappresentanza per i porti ubicati in comuni capoluogo di provincia. In relazione a tale aspetto, chiede di valutare la possibilità di sostituire nella condizione n. 8) le parole «sono invitati» con «partecipa». Preannuncia quindi il suo voto favorevole sullo schema di parere.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto e il tentativo di accogliere molte delle istanze avanzate

dai senatori, ritiene tuttavia ancora insufficiente lo schema di parere, in quanto non sono risolti i profili critici del provvedimento in esame da lui già segnalati nelle precedenti sedute.

Lo schema di decreto del Governo tratta in modo diverso i porti delle varie aree del Paese, penalizzando ad esempio quelli siciliani: per quanto riguarda la condizione n. 8), che dovrebbe assicurare una adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione dell'AdSP anche ai porti ubicati nei comuni capoluogo, che non erano però sede di Autorità portuale, i rappresentanti ivi individuati non avranno in realtà un vero potere di intervento, ad esempio nella nomina del segretario generale.

Anche per quanto riguarda la presenza di un ufficio amministrativo nello scalo, si tratta di una mera possibilità rimessa alla scelta discrezionale dell'AdSP, ma palesemente inadeguata per corrispondere alle esigenze dei porti interessati.

Si sofferma in particolare sulla situazione di Trapani, che in passato era sede di autorità portuale ma che è stata poi declassata «*ope legis*» e che sarebbe pesantemente penalizzata dalla nuova organizzazione disegnata dal provvedimento in esame. Lo stesso tende poi ad accorpate autorità portuali appartenenti a zone diverse: non si capisce però perché lungo il mare Adriatico siano previste cinque AdSP, mentre in Sicilia si chiede addirittura, secondo la proposta di parere del relatore, di farne una sola. Così facendo, infatti, si mortificano le vocazioni dei singoli territori.

Infine, richiama il problema già sollevato da più senatori circa la violazione delle prerogative costituzionali delle regioni: lo schema di parere del relatore corregge il *vulnus* per le regioni a statuto speciale, ma solo in modo parziale; inoltre, non si considera che anche le regioni a statuto ordinario, nel quadro costituzionale vigente, hanno importanti funzioni in materia portuale, trattandosi di una competenza concorrente.

Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario sullo schema di parere in discussione.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ringrazia il relatore per aver accolto molte delle segnalazioni da lui effettuate nella seduta di ieri. Cita in particolare la questione dell'affidamento delle concessioni portuali mediante gara ad evidenza pubblica: si tratta di una vera e propria battaglia che egli sta conducendo fin dallo scorso agosto, malgrado le opposizioni e le resistenze di molti operatori del settore.

Ritiene che il futuro del sistema portuale italiano passi per uno sviluppo sano dei porti, all'insegna della trasparenza e della competizione: non si può quindi accettare la richiesta di assegnare le banchine e le aree portuali in concessione per decenni e decenni, senza alcuna forma di evidenza pubblica o di confronto competitivo delle offerte. Cita in particolare il caso di Genova, la sua città, dove vi sono forti spinte corporative di questo tipo.

Il ministro Delrio ha, meritoriamente, intrapreso una battaglia in questo senso, ma, nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento sulle

concessioni portuali, in molti porti si sono assegnate o rinnovate concessioni senza gara per periodi anche decennali.

Per tale ragione ha sollecitato l'inserimento di uno specifico richiamo alla questione nello schema di parere, pur trattandosi di un punto che esula formalmente dal provvedimento in esame. Per quanto riguarda il riferimento alla disciplina europea che esclude il settore dall'applicazione della direttiva sulle concessioni, precisa che ciò dipende dal fatto che negli altri Paesi dell'Unione europea le banchine e le aree portuali sono proprietà privata delle società di gestione dei porti che le possono vendere o affittare. In Italia, invece, si tratta di aree demaniali che possono essere affidate solo in concessione. Pertanto, la normativa europea che dovrebbe essere applicata al caso italiano è quella della cosiddetta «direttiva Bolkenstein».

Preannuncia pertanto il voto favorevole sullo schema di parere del relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) esprime anch'egli un sentito ringraziamento al relatore per il pregevole lavoro di sintesi compiuto tra le varie istanze. Ringrazia altresì il presidente Matteoli per la conduzione sempre attenta ed equilibrata dei lavori in Commissione, sottolineando con soddisfazione il risultato raggiunto.

Ricorda infatti che della riforma del sistema portuale si parla ormai da otto anni: si tratta di un settore strategico che dovrebbe essere affidato ad una direzione unitaria, riducendo al massimo il numero delle autorità. Auspica quindi che con questa riforma si possa finalmente partire per inaugurare una nuova stagione di sviluppo.

Il senatore SONEGO (*PD*) concorda sul giudizio positivo espresso riguardo alla proposta di parere del relatore. La Commissione ha lavorato in maniera approfondita e proficua su un provvedimento di grande rilevanza.

Pur preannunciando il voto favorevole sullo schema di parere, chiede comunque al relatore la possibilità di inserire il richiamo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti anche tra le osservazioni.

Il ministro DELRIO ringrazia a sua volta il relatore, la Commissione e il presidente Matteoli per l'intenso e proficuo lavoro svolto, nonché gli Uffici del Senato e del Ministero per la preziosa assistenza fornita. Sottolinea l'importanza della riforma in esame: anche se sarebbe illusorio annettere effetti miracolistici, si tratta però di un passo decisivo verso una effettiva modernizzazione del sistema portuale italiano, che si aggiunge ad una serie di altri importanti interventi fatti dal Governo.

Ricorda che la proliferazione delle autorità portuali ha rallentato lo sviluppo dei traffici e dell'occupazione: in replica al senatore D'Alì, osserva quindi che quando Trapani era autorità portuale, tale condizione non è stata da sola sufficiente a favorire lo sviluppo economico locale, laddove occorre puntare sulle sinergie e sui sistemi logistici integrati.

Il relatore FILIPPI (*PD*), ringraziando ancora una volta i colleghi e il Ministro, accoglie le richieste di integrazione del testo dei senatori Orrù e Sonogo e formula un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato), che contiene anche una clausola di copertura finanziaria per gli oneri legati al coordinatore della segreteria tecnica previsto per la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di parere del relatore, che è approvato. Avverte pertanto che risulta precluso lo schema di parere alternativo presentato dai senatori del Movimento 5 Stelle (allegato al resoconto della seduta di ieri).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. COM (2016) 369 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (n. COM (2016) 370 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (n. COM (2016) 371 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra i tre atti in esame, sui quali la 8^a Commissione è chiamata ad esprimersi entro il prossimo 14 luglio in relazione ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che sono stati adottati a seguito del controllo sull'adeguatezza della legislazione sulla sicurezza delle navi passeggeri nell'Unione europea, svolto a livello comunitario nell'ambito dell'agenda «Legiferare meglio» e dell'iniziativa REFIT, finalizzata alla valutazione dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea.

Precisa che l'obiettivo delle proposte di revisione è quello di semplificare e snellire l'attuale quadro normativo, mantenendo, ove necessario, le norme vigenti, assicurandone la corretta attuazione ed eliminando invece le eventuali sovrapposizioni di obblighi e le incoerenze tra i vari strumenti legislativi che regolano il settore, nella convinzione che la predisposizione di un quadro giuridico chiaro, semplice ed aggiornato possa aumentare il livello generale di sicurezza nel settore del trasporto navale.

Il primo atto (COM (2016) 369 *final*) apporta modifiche alla direttiva 2009/45/CE, con la quale sono state introdotte, mediante prescrizioni tecniche dettagliate sulla costruzione, stabilità, protezione antincendio e attrezzature di salvataggio, norme comuni di sicurezza per la vita delle persone e per i beni sulle navi da passeggeri nonché sulle unità veloci, come gli aliscafi, utilizzate in viaggi nazionali in acque comunitarie. Dà quindi conto del contenuto delle singole disposizioni, che escludono esplicitamente dalla loro applicazione talune tipologie di navi, tra le quali le navi nuove o esistenti di lunghezza inferiore ai 24 metri, le navi a vela, le navi tradizionali, quelle da diporto e i battelli di servizio.

Rileva che sono introdotte tra l'altro semplificazioni per la definizione dei tratti di mare ai quali corrisponde la divisione in classi delle navi, l'applicazione della normativa da parte degli Stati membri e i requisiti di sicurezza, nonché per le procedure per la notifica alla Commissione europea delle misure di sicurezza equivalenti eventualmente predisposte dagli Stati membri.

Rileva poi che anche il secondo atto in esame (COM (2016) 370 *final*) ha come obiettivo l'aggiornamento e la semplificazione di procedure inerenti la sicurezza del trasporto marittimo. In questo caso, il settore di intervento è quello relativo al conteggio, alla registrazione e alla comunicazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'Unione europea. Ricorda che il controllo dell'adeguatezza della normativa vigente in tale materia ha infatti evidenziato l'esigenza di un suo aggiornamento che, tenendo conto dello sviluppo di nuovi sistemi tecnologici, faciliti, per le autorità competenti in caso di necessità, l'accessibilità alle informazioni sulle persone presenti a bordo, eliminando nel contempo le duplicazioni degli obblighi di comunicazione che attualmente gravano sugli operatori.

La proposta in esame modifica pertanto la precedente direttiva 98/41/CE, innanzitutto con riferimento alle definizioni e al campo di applicazione, anche con l'obiettivo di allineare taluni aspetti alle modifiche introdotte alla direttiva 2009/45/CE dalla proposta di direttiva precedentemente esaminata.

Illustra quindi le norme del provvedimento, che intervengono in particolare con riferimento alle informazioni sulle persone a bordo, semplificando gli obblighi di raccolta, trasmissione e conservazione dei dati.

Il terzo atto in esame (COM (2016) 371 *final*) interviene per semplificare e aggiornare il quadro normativo relativo alle ispezioni dei traghetti ro-ro e delle unità veloci da passeggeri. Ricorda in proposito che per «navi ro-ro» (*roll-on/roll off* o a caricamento orizzontale) si intendono le navi traghetto in grado di imbarcare e sbarcare i veicoli dotati di ruote (automobili e mezzi pesanti) in maniera autonoma, senza l'aiuto di gru o altri mezzi meccanici esterni.

La normativa vigente, contenuta nella direttiva 1999/35/CE, ha previsto per tali tipologie di navi diversi tipi di ispezioni in relazione a taluni rischi specifici, sul piano della stabilità, della sicurezza antincendio, dell'usura e della tenuta stagna, legati alla presenza di ponti e di rampe sol-

levabili. A tali ispezioni si sono nel tempo aggiunte quelle, di diversa portata, effettuate dallo Stato di bandiera e dallo Stato di approdo in base a norme successivamente introdotte a livello europeo. Nella Relazione che accompagna il provvedimento si evidenzia come le varie tipologie di ispezioni siano, allo stato attuale, combinate o sostituite le une con le altre da parte della maggioranza degli Stati membri.

Sottolinea quindi che il provvedimento in esame intende aggiornare e semplificare le disposizioni vigenti per le visite ispettive sui traghetti ro-ro e sulle unità veloci da passeggeri, mantenendo lo stesso livello di sicurezza finora previsto ed eliminando le sovrapposizioni e le incoerenze tra le ispezioni specifiche per tali tipologie di navi, le ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui alla direttiva 2009/16/CE e le visite annuali svolte dallo Stato di bandiera.

La proposta in esame introduce una nuova direttiva, che sostituisce la precedente direttiva 1999/35/CE. Il campo di applicazione della normativa viene delimitato ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto di un paese terzo in cui la bandiera battuta dalla nave è la stessa di quella dello Stato membro in questione.

Dà quindi conto in modo ampio delle singole disposizioni della proposta di direttiva.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che gli atti in esame investono aspetti importanti dell'attività marittima, specie dei traghetti ro-ro che sono un punto di forza del settore nazionale. Chiede quindi di svolgere audizioni informative per verificare l'impatto delle suddette disposizioni.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda con la richiesta del senatore Filippi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che alle ore 14 di giovedì 14 luglio, le Commissioni 8^a, 10^a e 14^a, con le omologhe Commissioni della Camera, procederanno all'audizione di Andrus Ansip, vice presidente della Commissione europea e commissario europeo per il mercato unico digitale, sulle strategie dell'Unione europea per il mercato unico digitale.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RANUCCI (*PD*), con riferimento all'atto del Governo n. 312 e all'atto comunitario COM (2016) 287 def., di cui è relatore, segnala la particolare rilevanza di tali provvedimenti e l'esigenza di approfondirne le implicazioni attraverso audizioni informative. Per quanto riguarda in

particolare il primo provvedimento, ritiene opportuno ascoltare un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e i vertici di Poste Italiane S.p.A., mentre per l'atto comunitario si potrebbero chiamare in audizione i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, riunite sotto la Confindustria.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Ranucci; fa tuttavia presente che il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 312 scade l'11 luglio; propone quindi di chiedere al Ministro dell'economia e delle finanze di attendere che la Commissione abbia concluso l'esame del provvedimento, che sarà comunque sua premura terminare in tempi rapidi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte poi che la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame dell'atto del Governo n. 309, relativo alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi e sul quale la Commissione 8^a avrebbe dovuto rendere osservazioni. Il provvedimento non sarà pertanto esaminato.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) stigmatizza il fatto che il Governo abbia insistito per la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in questione, sottraendo così al Parlamento la possibilità di un adeguato esame. Ricorda che si tratta di uno schema di decreto che prevede norme per accelerare i tempi delle conferenze di servizi riguardanti in particolare grandi opere suscettibili di avere notevole impatto sul territorio.

Ancora una volta quindi il Governo impone le sue scelte su temi di grande importanza per la vita dei cittadini, senza tenere conto delle indicazioni del Parlamento.

Il senatore BORIOLI (*PD*) esprime anch'egli rammarico per il fatto che la Commissione non abbia potuto esaminare l'atto del Governo n. 309. Pur avendo in tema di grandi opere una posizione molto diversa da quella del senatore Scibona, ritiene anch'egli che sarebbe stato opportuno affrontare l'argomento in Commissione, anche in relazione al lungo lavoro di approfondimento svolto sul tema connesso del «dibattito pubblico» nel corso dell'esame del nuovo codice degli appalti.

Segnala poi l'importanza di svolgere un esame approfondito dell'atto del Governo n. 308, relativo ai servizi pubblici locali di interesse economico generale, sul quale la Commissione deve ugualmente esprimere osservazioni alla Commissione Affari costituzionali.

La Commissione 8^a è interessata in particolare al tema del trasporto pubblico locale, che nel provvedimento occupa uno spazio rilevante e riprende molte questioni più volte emerse in Commissione. Si tratta peraltro di una vicenda complessa, dato che su questa parte del provvedimento vi sono stati anche pesanti rilievi critici da parte del Consiglio di Stato.

Il PRESIDENTE fa presente che, pur essendo formalmente scaduti i termini per l'espressione delle osservazioni da parte della Commissione sull'atto del Governo n. 309, sembrava in un primo momento esservi comunque spazio per la trattazione del provvedimento.

Per quanto riguarda l'atto del Governo n. 308, assicura che la Commissione lo affronterà in maniera approfondita.

La seduta termina alle ore 16,10.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303),

premessi che:

– il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato contenuta nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 che, al comma 1, lettera *f*), tra i principi e i criteri direttivi ha previsto anche la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

– lo schema in esame procede quindi ad un aggiornamento della legge n. 84 del 1994 che, in coerenza con quanto previsto nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate del 2015, ridisegna l'assetto generale del sistema portuale italiano nell'intento di superarne la frammentazione e di trasformarlo nel punto di forza di un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica, passando da una dimensione tendenzialmente «monoscalo» ad una tendenzialmente «pluriscalo»;

– in particolare, si prevede l'accorpamento delle 24 Autorità portuali esistenti attraverso l'istituzione di 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), che coordineranno un insieme di 54 porti e avranno sede nei porti centrali delle reti transeuropee di trasporto, definiti *core* dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1315/2013);

– le Autorità di sistema portuale, individuate come centri amministrativi unici, avranno funzioni di coordinamento nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza sulle attività da realizzare nell'ambito portuale e assorbiranno tutte le funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali;

– parallelamente alla concentrazione delle competenze, con il provvedimento in esame si intendono introdurre elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali, attraverso l'implementazione dello «Sportello unico doganale e dei controlli» per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci,

il rafforzamento della valenza del piano regolatore di sistema portuale, la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale delle Autorità di sistema portuale;

ritenuto che:

– le linee generali della suddetta riforma sono ampiamente condivisibili e deve pertanto procedersi sollecitamente alla loro attuazione, anche per dare finalmente risposta alle istanze provenienti dai vari soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo-portuale, superando la situazione di frammentazione, debolezza e incertezza che ha finora contrassegnato il settore;

– al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni, riaffermando la specificità dei piani regolatori portuali rispetto agli strumenti urbanistici generali;

– appare necessario favorire la costituzione in tempi rapidi delle nuove Autorità di sistema portuale e la nomina dei rispettivi presidenti, per porre fine alle gestioni commissariali che interessano numerosi scali nazionali ripristinando così, nel breve termine, le condizioni di pieno funzionamento operativo e, nel medio-lungo termine, ponendo le basi per un rilancio complessivo del sistema portuale italiano, attraverso l'acquisizione di nuove professionalità e competenze sul mercato interno ed anche europeo;

– al tempo stesso, occorre tenere nella giusta considerazione peculiari esigenze di carattere amministrativo e operativo che possono manifestarsi in alcuni porti, consentendo, a fronte di motivate richieste delle Regioni, un termine di proroga congruo per l'avvio del nuovo sistema negli scali interessati, tenendo comunque conto del parere espresso in merito dal Consiglio di Stato e delle necessità già richiamate di attuazione della riforma;

rilevato che:

– la realtà portuale italiana, per ragioni geografiche, storiche ed economiche, si presenta assai articolata e diversificata; pertanto, una riforma che intenda rilanciare in modo adeguato il settore della portualità nazionale deve porsi necessariamente come obiettivo la creazione di un «sistema di sistemi portuali», al fine di contemperare, da un lato, l'obiettivo di garantire una comune cornice normativa e regolatoria e un unico indirizzo strategico in materia e, dall'altro, l'esigenza di non soffocare ma di esaltare le vocazioni dei singoli scali e dei territori nei quali essi si inseriscono, al fine di rendere il sistema realmente competitivo rispetto alla concorrenza internazionale, anche attraverso un progressivo conferi-

mento alle Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

– è pertanto essenziale agevolare finalmente l'integrazione tra i sistemi portuali e la complessiva catena logistica e trasportistica nazionale, consolidando e potenziando i collegamenti intermodali tra i porti, i retroporti e gli interporti, in una logica tesa a valorizzare le potenzialità e le sinergie dei territori regionali e locali. Al fine di favorire tali processi, appare quindi utile ribadire in maniera più esplicita l'esigenza di raccordo e di sinergia tra i diversi livelli di governo statale e periferico, sia sul piano giuridico che applicativo;

– dal punto di vista giuridico, alla luce anche di quanto previsto nella norma della legge delega precedentemente richiamata, nello schema di decreto occorre tenere conto del ruolo e delle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario e, in particolare, di quelle a statuto speciale, che nell'attuale assetto costituzionale hanno nelle materie portuali una competenza concorrente con lo Stato;

– dal punto di vista applicativo, nel definire gli ambiti territoriali delle nuove Autorità di sistema portuale, lo schema di decreto non sembra considerare in maniera adeguata alcune rilevanti situazioni di carattere locale. In primo luogo, nelle circoscrizioni delle nuove Autorità non sono più inclusi alcuni porti che erano già inseriti nelle precedenti Autorità portuali: senza tale inclusione, questi scali sono però destinati a un inevitabile declino, con grave pregiudizio per le comunità locali;

– in secondo luogo, nelle nuove circoscrizioni delle Autorità, mancano alcuni porti, individuati come nodi della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T. Si tratta in genere di porti regionali, sui quali lo Stato non ha competenza: sarebbe però auspicabile che lo Stato e le Regioni interessate promuovessero, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 6, comma 16, della legge n. 84 del 1994, come modificata dallo schema in esame, il loro inserimento nel territorio delle Autorità di sistema portuale;

– parimenti, per i porti di interesse nazionale ubicati presso capoluoghi di provincia ma che non sono sedi di Autorità portuali, non si è prevista né un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, né l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità, con il rischio di creare gravi problemi di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e di funzionamento amministrativo per gli scali;

– in termini più generali, in tutti i porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale che non sono sede di Autorità portuale, risulta comunque essenziale prevedere la possibilità di assicurare la presenza di un presidio amministrativo decentrato, anche minimo, delle nuove Autorità, affinché le imprese e i lavoratori portuali abbiano un'interfaccia diretta per il disbrigo delle pratiche amministrative più urgenti e la risoluzione rapida dei problemi operativi che si producono nell'attività quotidiana dei porti;

– in tale contesto, occorre precisare meglio le competenze attribuite agli uffici territoriali portuali, anche sulla base dei rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato e rafforzando il potere di delega e indirizzo del Comitato di gestione e degli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;

– appare in ogni caso assai opportuna la previsione inserita nello schema di decreto in esame all’articolo 6, comma 15, della legge n. 84, relativamente alla possibilità, decorsi tre anni dalla di entrata in vigore del provvedimento, di ridurre ulteriormente il numero delle Autorità di sistema portuale, valutate le interazioni tra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico. Esistono infatti alcune regioni che, pur avendo più di un’Autorità di sistema portuale sul loro territorio, potrebbero in tempi verosimilmente brevi confluire in un’unica piattaforma logistica, giustificando così l’accorpamento delle Autorità, in una stessa regione o anche tra regioni diverse;

– nell’ambito portuale operano una pluralità di soggetti pubblici e privati, portatori di istanze e interessi legittimi, ma spesso variegati e contrapposti, che hanno provocato sovente in Italia sovrapposizioni e conflitti, con una complessiva perdita di competitività del sistema. Si è quindi fatta pressante negli ultimi anni l’esigenza di introdurre forme più efficaci di raccordo e indirizzo strategico, non solo a livello nazionale, ma anche all’interno dei singoli contesti portuali;

– appare pertanto apprezzabile la disposizione dell’articolo 8 del provvedimento in esame, tesa al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle Autorità portuali di sistema rispetto ai diversi enti amministrativi operanti nei porti e al conseguente accentramento presso di esse delle funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo già attribuite alle Autorità portuali. Al tempo stesso, occorre garantire, in un approccio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato, la salvaguardia del ruolo delle altre amministrazioni pubbliche alle quali la legislazione europea e nazionale affidano specifiche competenze in campo portuale;

– in questo contesto, occorre evidenziare in primo luogo il richiamo al rispetto delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti inserito nell’articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall’articolo 8 dello schema di decreto in esame, in ossequio alle specifiche funzioni affidate all’Autorità dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (norma che dovrebbe essere richiamata anche nelle premesse dello schema in esame), per quanto attiene alla garanzia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;

– è inoltre meritevole di particolare apprezzamento la semplificazione operata dall’articolo 18 dello schema di decreto, che istituisce lo Sportello unico doganale e dei controlli sotto l’egida dell’Agenzia delle dogane, al quale sono attribuiti, oltre ai compiti già affidati allo Sportello unico doganale, anche la competenza e i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all’entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, nonché il coordinamento su tutti i procedimenti disposti in tale am-

bito da altre amministrazioni od organi dello Stato (eccetto quelli disposti dall'Autorità giudiziaria o svolti dalle forze di sicurezza o di polizia). Al fine di garantire il corretto esercizio di tale coordinamento ed evitare potenziali sovrapposizioni ed incertezze applicative, potrebbe comunque essere opportuno precisare che le specifiche funzioni di coordinamento attribuite dall'articolo 18 allo Sportello unico (e quindi all'Agenzia delle dogane) restano escluse dal coordinamento affidato all'Autorità di sistema portuale dal citato articolo 8 dello schema, ferma restando l'esigenza di una stretta sinergia tra le due amministrazioni, specie al fine di adottare le soluzioni organizzative più utili a garantire un efficiente funzionamento dei singoli scali portuali;

– con riferimento al regime giuridico del personale delle Autorità di sistema portuale, occorre conciliare la natura di ente pubblico dell'Autorità, con i necessari elementi di flessibilità operativa che hanno finora contraddistinto l'attività di tale personale e che l'esperienza ha dimostrato essere indispensabili per un corretto svolgimento dei compiti affidati. Ciò anche al fine di rimuovere quegli elementi di «antinomia non risolvibile sul piano interpretativo» evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo in esame;

– a tal fine, dovrebbe essere mantenuta la non applicabilità della legge n. 70 del 1975, mentre il richiamo all'applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserito dallo schema nell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994 dovrebbe essere limitato alle disposizioni espressamente richiamate nella legge stessa e ai principi ed obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. In tal modo, si risolverebbe anche l'antinomia rilevata nel citato parere del Consiglio di Stato, rendendo il nuovo comma 5 dell'articolo 6 compatibile con il comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge n. 84, che afferma che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità è di diritto privato e regolato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

– sempre con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, nel caso dell'accorpamento di due o più Autorità portuali, occorre prevedere un percorso di convergenza per l'armonizzazione, in tempi brevi, delle contrattazioni di II livello dei lavoratori dipendenti dalle Autorità accorpate, nonché per la fissazione dei relativi criteri generali;

– per quanto concerne alcune specifiche funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale (quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della legge n. 84), occorre ribadire che l'esercizio delle stesse può essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

– in proposito, pur non rientrando specificamente tra le disposizioni dal provvedimento in esame, ma trattandosi comunque di materia strettamente connessa e tenendo conto della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, appare opportuno che anche l'affidamento in concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale,

di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, avvenga esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina dell'Unione europea;

– sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, appare del tutto condivisibile la scelta dello schema di decreto di ribadire, in termini rigorosi, il divieto per le Autorità di sistema portuale di assumere partecipazioni in società per lo svolgimento di operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Tuttavia, è ugualmente necessario mantenere la possibilità per le Autorità, attraverso partecipazioni societarie di minoranza, di concorrere a iniziative tese a promuovere la realizzazione di collegamenti logistici e intermodali, a beneficio del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011;

– appare condivisibile la semplificazione proposta nel provvedimento in esame per le nomine del Presidente dell'Autorità di sistema portuale, mediante l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, mantenendo comunque l'applicazione, per quanto concerne la procedure di nomina, della disciplina generale prevista dalla legge n. 14 del 1978;

– in relazione ai poteri di ordinanza attribuiti al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, al fine di fronteggiare in modo spedito possibili situazioni di emergenza, appare opportuno non subordinare l'esercizio di tali poteri alla preventiva consultazione con il Comitato di gestione, che dovrebbe essere comunque informato alla prima riunione utile;

– per quanto concerne il Comitato di gestione, al fine di evitare ambiguità interpretative, la previsione della prevalenza del voto del Presidente dell'Autorità portuale deve operare in caso di parità dei voti espressi e non essere riferita al numero pari dei componenti o dei votanti;

– con riferimento alla figura del Segretario generale, la nuova connotazione come organo monocratico e non più solo come dirigente preposto alla segreteria tecnico-operativa rischia di creare uno squilibrio di poteri e competenze all'interno dell'Autorità di sistema portuale, con potenziali sovrapposizioni con la figura del Presidente. Appare quindi opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa del Segretariato generale, fermo restando il ruolo di dirigente apicale della struttura amministrativa dell'Autorità attribuito al Segretario generale;

– è indispensabile che il Tavolo (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente «Conferenza») nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale sia presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trattandosi della sede nella quale si determinano le scelte di indirizzo strategico del sistema portuale, ad esempio in materia di investimenti e allocazioni di risorse, che presuppongono necessariamente un potere di coordinamento e un'assunzione di responsabilità politica al massimo livello. Inoltre, al fine di garantire la continuità di funzionamento della Conferenza, si ravvisa l'opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto, alla quale dovrebbe essere preposto un soggetto dotato di idonea competenza,

nonché di prevedere la collaborazione, a titolo gratuito, della rappresentanza unitaria delle Autorità di sistema portuale con la Conferenza;

– per ragioni speculari, è opportuno consentire la partecipazione al Tavolo di coordinamento nazionale anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di livello nazionale rappresentative del *cluster* marittimo portuale (con particolare riguardo alle rappresentanze delle categorie effettivamente e direttamente operanti in porto). Al fine di valorizzare il loro contributo, le varie organizzazioni possono essere invitate di volta in volta in relazione alla competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

– allo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Tavolo (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente «Organismo») di partenariato della risorsa mare, appare opportuno elencare in maniera più articolata e puntuale i componenti – tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitali portuali delle Autorità portuali – e prevedere espressamente che, su tutti gli atti sottoposti alla sua consultazione, sia in fase ascendente che discendente, il Tavolo si esprima mediante pareri obbligatori ma non vincolanti;

– il «sistema duale» di governo dei porti disegnato dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 84 del 1994, basato sulla divisione delle competenze (e sulla collaborazione) tra Autorità portuale e Autorità marittima ha avuto grandi meriti per lo sviluppo del sistema portuale italiano, ma nella sua applicazione pratica ha anche mostrato una serie di limiti e di incertezze che richiederebbero un chiarimento e una migliore specificazione delle reciproche competenze delle due Autorità. Si tratta però di una questione assai complessa, che richiede un'ampia riflessione, alla luce anche della prassi internazionale consolidata e in particolare della normativa e della giurisprudenza europee;

– lo schema in esame, tuttavia, intervenendo su un ambito molto specifico e ben delimitato, non costituisce la sede più appropriata per tali valutazioni. Di conseguenza, appare opportuno non intervenire in questa fase sulla vigente disciplina del citato articolo 14, comma 1, della legge n. 84 e sopprimere quindi le modifiche introdotte al riguardo dallo schema in esame;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte con i principali soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera h), dopo le parole: «al comma 8» sono inserite le seguenti: «Le parole da: «Le disposizioni» fino a: «statuti.» sono soppresse;»;

3) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, le parole: «, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «essa può inoltre assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

4) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il comma 8 è soppresso;

5) all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6-*bis*:

– al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP;»;

– dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: «1-*bis*) Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le sopresse Autorità, con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.»;

6) all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, la lettera c) è soppressa;

7) all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8:

– al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14»;

– al comma 3, lettera q), le parole: «sentito il Comitato di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione»;

8) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 9:

– al comma 1, le parole da: «prevale» fino a: «componenti» sono sostituite dalle seguenti: «prevale in caso di parità dei voti espressi»;

– dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Alle sedute del Comitato sono invitati anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di

Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.»;

9) all'articolo 10, comma 1:

– le lettere a) e b) sono soppresse;

– la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale e qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle materie amministrativo-contabili.»;

– alla lettera e), il n. 1) è soppresso e al n. 2), le parole: «autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art 6-bis della presente legge»;

10) conseguentemente, l'articolo 10, comma 2, è soppresso;

11) all'articolo 12, comma 1, il capoverso Art. 11-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 11-ter (*Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP*)

– 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando altresì la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro può avvalersi, altresì, di una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo-portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.»;

12) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole da: «e infine sono aggiunti» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e con le seguenti osservazioni:

1) relativamente all'articolo 3 della legge n. 84 del 1994, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e concernenti le funzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera alle modifiche intervenute in questi anni, espungendo il rinvio a fonti normative ormai abrogate da leggi sopravvenute;

2) con riferimento all'articolo 4 dello schema in esame, che modifica l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, in relazione alle nuove procedure previste per l'approvazione dei piani regolatori portuali, si esorta con forza il Governo ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'*iter* amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'*iter* medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di assumere come criterio ai fini dell'approvazione dei suddetti piani regolatori portuali e delle relative varianti l'assenza di contrasto con i piani regolatori generali;

3) con riferimento all'Allegato A dello schema in esame, richiamato dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 6, comma 2, si raccomanda di integrare l'elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. «3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE» anche i porti di Capraia e di Cavo e al n. «7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA» anche il porto di Foxi-Sarroch, in quanto scali già ricompresi in Autorità portuali preesistenti;

4) con riferimento al medesimo elenco di cui all'allegato A e alla procedura di revisione e accorpamento delle Autorità di sistema portuale prevista dall'articolo 6, comma 15, della legge n. 84 del 1994, come modificato dallo schema in esame, valuti il Governo la possibilità, d'intesa con le Regioni interessate e sulla base della valutazione dei dati commerciali e logistici, di procedere, entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, all'accorpamento, in un unico ente per ciascuna Regione o anche tra più Regioni, delle Autorità di sistema portuale che, in virtù delle strette interazioni logistiche già esistenti, possono trarre reciproci benefici da tale integrazione. Tra le suddette Autorità si segnalano in particolare quelle della Puglia e della Sicilia;

5) sempre in relazione all'elenco di cui all'allegato A e alla possibilità di modificare i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale introdotta dal provvedimento in esame nell'articolo 6, comma 16, della legge n. 84, si segnala al Governo l'opportunità di promuovere, d'intesa con le Regioni interessate, l'inserimento nelle nuove Autorità anche dei seguenti scali, classificati come porti della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T (Regolamento (UE) n. 1315/2013): Carloforte, Gela, La Maddalena, Monfalcone, Palau, Porto Levante e Siracusa;

6) con riferimento alla riformulazione dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, relativa al regime giuridico delle Autorità di sistema portuale:

– al fine di sviluppare ulteriormente l'autonomia delle Autorità e la loro capacità nel perseguire gli obiettivi strategici definiti dal Tavolo (o meglio dalla Conferenza) nazionale di coordinamento, si auspica l'attuazione di un progressivo processo di conferimento alle stesse Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

– si raccomanda di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge n. 70 del 1975 e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 alle sole disposizioni espressamente richiamate nella stessa legge n. 84, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. Di conseguenza, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere sostituito dal seguente: «Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità.»;

– ai fini di una più efficace attuazione delle finalità di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo 6 della legge n. 84, in materia di integrazione tra gli scali portuali e i retroporti, gli interporti, le piattaforme intermodali e logistiche, funzionali allo sviluppo della portualità, si raccomanda di prevedere la possibilità per le AdSP di individuare, entro un anno dal loro insediamento, le aree che, pur esterne ai territori regionali in cui sono collocati i porti ricompresi nella medesima Autorità, sono ritenute funzionali allo sviluppo delle attività portuali. Su tali aree, previa intesa con le Regioni competenti, si dovrebbero applicare le medesime disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di piani regolatori portuali;

7) con riferimento alle modifiche apportate al comma 6 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, appare opportuno ribadire che il personale dirigenziale e non dirigenziale delle nuove Autorità di sistema portuale deve essere assunto mediante procedure selettive, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza;

8) per quanto concerne le modifiche inserite nel comma 11 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, si raccomanda al Governo di specificare che l'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale di cui al precedente comma 4, lettere b) e c), deve essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9) in relazione all'articolo 6 dello schema, che istituisce gli uffici portuali territoriali, nel ribadire l'esigenza che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali)

in tutti i porti facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell'elevato volume di traffici, richiede l'indispensabile presenza di una struttura periferica dell'Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo;

10) all'articolo 10 dello schema, appare opportuno prevedere, tra le modifiche apportate all'articolo 10 della legge n. 84 del 1994, da un lato un percorso di convergenza che porti in tempi rapidi all'armonizzazione delle previsioni e dei contenuti delle contrattazioni di II livello dei lavoratori dipendenti dell'Autorità di sistema portuale che subentra a due o più Autorità portuali, dall'altro la definizione dei criteri generali di riferimento della medesima contrattazione di II livello e per la selezione e l'avanzamento professionale del personale dipendente, attraverso l'intesa tra l'associazione rappresentativa delle AdSP e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

11) all'articolo 12, comma 1, nel nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 che istituisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare (che, come già detto, deve essere ridenominato «Organismo di partenariato della risorsa mare»), si sottolinea l'opportunità di individuare con precisione (tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitali portuali delle Autorità portuali), l'elenco dei componenti del Tavolo, le cui modalità di designazione e di funzionamento devono essere stabilite con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Tavolo deve avere funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, che esercita mediante pareri non vincolanti. I pareri dovrebbero riguardare: l'adozione del piano regolatore di sistema portuale; l'adozione del piano operativo triennale; la determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale nonché la tematica relativa all'organizzazione del lavoro in porto; in tal caso la composizione del tavolo deve essere integrata dai rappresentanti dei lavoratori delle AdSP; il progetto di bilancio preventivo e consuntivo; la composizione degli accordi contrattuali relativi al personale dell'Autorità (articolo 9, comma 5, lettera I), dello schema).

Infine, laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscono più porti centrali (*core*) delle reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi dovrebbe essere istituito un analogo Tavolo del *cluster* marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall'AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare;

12) in relazione alla concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, si raccomanda che il relativo affidamento avvenga sempre ed esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina prevista in materia dall'Unione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303),

premessi che:

– il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato contenuta nell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 che, al comma 1, lettera *f*), tra i principi e i criteri direttivi ha previsto anche la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance*, tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;

– lo schema in esame procede quindi ad un aggiornamento della legge n. 84 del 1994 che, in coerenza con quanto previsto nel Piano nazionale della portualità e della logistica approvato nell'estate del 2015, ridisegna l'assetto generale del sistema portuale italiano nell'intento di superarne la frammentazione e di trasformarlo nel punto di forza di un moderno ed efficiente sistema nazionale di organizzazione e governo della portualità e della logistica, passando da una dimensione tendenzialmente «monoscalo» ad una tendenzialmente «pluriscalo»;

– in particolare, si prevede l'accorpamento delle 24 Autorità portuali esistenti attraverso l'istituzione di 15 Autorità di sistema portuale (AdSP), che coordineranno un insieme di 54 porti e avranno sede nei porti centrali delle reti transeuropee di trasporto, definiti *core* dalla normativa europea (Regolamento (UE) n. 1315/2013);

– le Autorità di sistema portuale, individuate come centri amministrativi unici, avranno funzioni di coordinamento nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche aventi competenza sulle attività da realizzare nell'ambito portuale e assorbiranno tutte le funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo oggi attribuite alle Autorità portuali;

– parallelamente alla concentrazione delle competenze, con il provvedimento in esame si intendono introdurre elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali, attraverso l'implementazione dello «Sportello unico doganale e dei controlli» per tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle merci,

il rafforzamento della valenza del piano regolatore di sistema portuale, la semplificazione della struttura organizzativa e decisionale delle Autorità di sistema portuale;

ritenuto che:

– le linee generali della suddetta riforma sono ampiamente condivisibili e deve pertanto procedersi sollecitamente alla loro attuazione, anche per dare finalmente risposta alle istanze provenienti dai vari soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo-portuale, superando la situazione di frammentazione, debolezza e incertezza che ha finora contrassegnato il settore;

– al fine di favorire il rilancio e lo sviluppo dei porti, facilitando la realizzazione degli indispensabili investimenti di adeguamento strutturale, occorre introdurre elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure per l'approvazione dei piani regolatori portuali che, salvaguardando il confronto tra i diversi livelli di governo, consentano comunque di superare i ritardi e le inefficienze accumulati in questi anni, riaffermando la specificità dei piani regolatori portuali rispetto agli strumenti urbanistici generali;

– appare necessario favorire la costituzione in tempi rapidi delle nuove Autorità di sistema portuale e la nomina dei rispettivi presidenti, per porre fine alle gestioni commissariali che interessano numerosi scali nazionali ripristinando così, nel breve termine, le condizioni di pieno funzionamento operativo e, nel medio-lungo termine, ponendo le basi per un rilancio complessivo del sistema portuale italiano, attraverso l'acquisizione di nuove professionalità e competenze sul mercato interno ed anche europeo;

– al tempo stesso, occorre tenere nella giusta considerazione peculiari esigenze di carattere amministrativo e operativo che possono manifestarsi in alcuni porti, consentendo, a fronte di motivate richieste delle Regioni, un termine di proroga congruo per l'avvio del nuovo sistema negli scali interessati, tenendo comunque conto del parere espresso in merito dal Consiglio di Stato e delle necessità già richiamate di attuazione della riforma;

rilevato che:

– la realtà portuale italiana, per ragioni geografiche, storiche ed economiche, si presenta assai articolata e diversificata; pertanto, una riforma che intenda rilanciare in modo adeguato il settore della portualità nazionale deve porsi necessariamente come obiettivo la creazione di un «sistema di sistemi portuali», al fine di contemperare, da un lato, l'obiettivo di garantire una comune cornice normativa e regolatoria e un unico indirizzo strategico in materia e, dall'altro, l'esigenza di non soffocare ma di esaltare le vocazioni dei singoli scali e dei territori nei quali essi si inseriscono, al fine di rendere il sistema realmente competitivo rispetto alla concorrenza internazionale, anche attraverso un progressivo conferi-

mento alle Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

– è pertanto essenziale agevolare finalmente l'integrazione tra i sistemi portuali e la complessiva catena logistica e trasportistica nazionale, consolidando e potenziando i collegamenti intermodali tra i porti, i retroporti e gli interporti, in una logica tesa a valorizzare le potenzialità e le sinergie dei territori regionali e locali. Al fine di favorire tali processi, appare quindi utile ribadire in maniera più esplicita l'esigenza di raccordo e di sinergia tra i diversi livelli di governo statale e periferico, sia sul piano giuridico che applicativo;

– dal punto di vista giuridico, alla luce anche di quanto previsto nella norma della legge delega precedentemente richiamata, nello schema di decreto occorre tenere conto del ruolo e delle attribuzioni delle regioni a statuto ordinario e, in particolare, di quelle a statuto speciale, che nell'attuale assetto costituzionale hanno nelle materie portuali una competenza concorrente con lo Stato;

– dal punto di vista applicativo, nel definire gli ambiti territoriali delle nuove Autorità di sistema portuale, lo schema di decreto non sembra considerare in maniera adeguata alcune rilevanti situazioni di carattere locale. In primo luogo, nelle circoscrizioni delle nuove Autorità non sono più inclusi alcuni porti che erano già inseriti nelle precedenti Autorità portuali: senza tale inclusione, questi scali sono però destinati a un inevitabile declino, con grave pregiudizio per le comunità locali;

– in secondo luogo, nelle nuove circoscrizioni delle Autorità, mancano alcuni porti, individuati come nodi della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T. Si tratta in genere di porti regionali, sui quali lo Stato non ha competenza: sarebbe però auspicabile che lo Stato e le Regioni interessate promuovessero, ai sensi della procedura prevista dall'articolo 6, comma 16, della legge n. 84 del 1994, come modificata dallo schema in esame, il loro inserimento nel territorio delle Autorità di sistema portuale;

– parimenti, per i porti di interesse nazionale ubicati presso capoluoghi di provincia ma che non sono sedi di Autorità portuali, non si è prevista né un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, né l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità, con il rischio di creare gravi problemi di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e di funzionamento amministrativo per gli scali;

– in termini più generali, in tutti i porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale che non sono sede di Autorità portuale, risulta comunque essenziale prevedere la possibilità di assicurare la presenza di un presidio amministrativo decentrato, anche minimo, delle nuove Autorità, affinché le imprese e i lavoratori portuali abbiano un'interfaccia diretta per il disbrigo delle pratiche amministrative più urgenti e la risoluzione rapida dei problemi operativi che si producono nell'attività quotidiana dei porti;

– in tale contesto, occorre precisare meglio le competenze attribuite agli uffici territoriali portuali, anche sulla base dei rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato e rafforzando il potere di delega e indirizzo del Comitato di gestione e degli altri organi dell’Autorità di sistema portuale;

– appare in ogni caso assai opportuna la previsione inserita nello schema di decreto in esame all’articolo 6, comma 15, della legge n. 84, relativamente alla possibilità, decorsi tre anni dalla di entrata in vigore del provvedimento, di ridurre ulteriormente il numero delle Autorità di sistema portuale, valutate le interazioni tra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico. Esistono infatti alcune regioni che, pur avendo più di un’Autorità di sistema portuale sul loro territorio, potrebbero in tempi verosimilmente brevi confluire in un’unica piattaforma logistica, giustificando così l’accorpamento delle Autorità, in una stessa regione o anche tra regioni diverse;

– nell’ambito portuale operano una pluralità di soggetti pubblici e privati, portatori di istanze e interessi legittimi, ma spesso variegati e contrapposti, che hanno provocato sovente in Italia sovrapposizioni e conflitti, con una complessiva perdita di competitività del sistema. Si è quindi fatta pressante negli ultimi anni l’esigenza di introdurre forme più efficaci di raccordo e indirizzo strategico, non solo a livello nazionale, ma anche all’interno dei singoli contesti portuali;

– appare pertanto apprezzabile la disposizione dell’articolo 8 del provvedimento in esame, tesa al rafforzamento dei poteri di coordinamento delle Autorità portuali di sistema rispetto ai diversi enti amministrativi operanti nei porti e al conseguente accentramento presso di esse delle funzioni di promozione, pianificazione, gestione e controllo già attribuite alle Autorità portuali. Al tempo stesso, occorre garantire, in un approccio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato, la salvaguardia del ruolo delle altre amministrazioni pubbliche alle quali la legislazione europea e nazionale affidano specifiche competenze in campo portuale;

– in questo contesto, occorre evidenziare in primo luogo il richiamo al rispetto delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti inserito nell’articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall’articolo 8 dello schema di decreto in esame, in ossequio alle specifiche funzioni affidate all’Autorità dall’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (norma che dovrebbe essere richiamata anche nelle premesse dello schema in esame), per quanto attiene alla garanzia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;

– è inoltre meritevole di particolare apprezzamento la semplificazione operata dall’articolo 18 dello schema di decreto, che istituisce lo Sportello unico doganale e dei controlli sotto l’egida dell’Agenzia delle dogane, al quale sono attribuiti, oltre ai compiti già affidati allo Sportello unico doganale, anche la competenza e i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all’entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, nonché il coordinamento su tutti i procedimenti disposti in tale am-

bito da altre amministrazioni od organi dello Stato (eccetto quelli disposti dall'Autorità giudiziaria o svolti dalle forze di sicurezza o di polizia). Al fine di garantire il corretto esercizio di tale coordinamento ed evitare potenziali sovrapposizioni ed incertezze applicative, potrebbe comunque essere opportuno precisare che le specifiche funzioni di coordinamento attribuite dall'articolo 18 allo Sportello unico (e quindi all'Agenzia delle dogane) restano escluse dal coordinamento affidato all'Autorità di sistema portuale dal citato articolo 8 dello schema, ferma restando l'esigenza di una stretta sinergia tra le due amministrazioni, specie al fine di adottare le soluzioni organizzative più utili a garantire un efficiente funzionamento dei singoli scali portuali;

– con riferimento al regime giuridico del personale delle Autorità di sistema portuale, occorre conciliare la natura di ente pubblico dell'Autorità, con i necessari elementi di flessibilità operativa che hanno finora contraddistinto l'attività di tale personale e che l'esperienza ha dimostrato essere indispensabili per un corretto svolgimento dei compiti affidati. Ciò anche al fine di rimuovere quegli elementi di «antinomia non risolvibile sul piano interpretativo» evidenziati dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo in esame;

– a tal fine, dovrebbe essere mantenuta la non applicabilità della legge n. 70 del 1975, mentre il richiamo all'applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserito dallo schema nell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994 dovrebbe essere limitato alle disposizioni espressamente richiamate nella legge stessa e ai principi ed obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. In tal modo, si risolverebbe anche l'antinomia rilevata nel citato parere del Consiglio di Stato, rendendo il nuovo comma 5 dell'articolo 6 compatibile con il comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge n. 84, che afferma che il rapporto di lavoro del personale delle Autorità è di diritto privato e regolato dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

– sempre con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, nel caso dell'accorpamento di due o più Autorità portuali, occorre prevedere un percorso di convergenza per l'armonizzazione, in tempi brevi, delle contrattazioni di II livello dei lavoratori dipendenti dalle Autorità accorpate, nonché per la fissazione dei relativi criteri generali;

– per quanto concerne alcune specifiche funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale (quelle di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della legge n. 84), occorre ribadire che l'esercizio delle stesse può essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

– in proposito, pur non rientrando specificamente tra le disposizioni dal provvedimento in esame, ma trattandosi comunque di materia strettamente connessa e tenendo conto della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, appare opportuno che anche l'affidamento in concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale,

di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, avvenga esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina dell'Unione europea;

– sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, appare del tutto condivisibile la scelta dello schema di decreto di ribadire, in termini rigorosi, il divieto per le Autorità di sistema portuale di assumere partecipazioni in società per lo svolgimento di operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Tuttavia, è ugualmente necessario mantenere la possibilità per le Autorità, attraverso partecipazioni societarie di minoranza, di concorrere a iniziative tese a promuovere la realizzazione di collegamenti logistici e intermodali, a beneficio del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 201 del 2011;

– appare condivisibile la semplificazione proposta nel provvedimento in esame per le nomine del Presidente dell'Autorità di sistema portuale, mediante l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate, mantenendo comunque l'applicazione, per quanto concerne la procedure di nomina, della disciplina generale prevista dalla legge n. 14 del 1978;

– in relazione ai poteri di ordinanza attribuiti al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, al fine di fronteggiare in modo spedito possibili situazioni di emergenza, appare opportuno non subordinare l'esercizio di tali poteri alla preventiva consultazione con il Comitato di gestione, che dovrebbe essere comunque informato alla prima riunione utile;

– per quanto concerne il Comitato di gestione, al fine di evitare ambiguità interpretative, la previsione della prevalenza del voto del Presidente dell'Autorità portuale deve operare in caso di parità dei voti espressi e non essere riferita al numero pari dei componenti o dei votanti;

– con riferimento alla figura del Segretario generale, la nuova connotazione come organo monocratico e non più solo come dirigente preposto alla segreteria tecnico-operativa rischia di creare uno squilibrio di poteri e competenze all'interno dell'Autorità di sistema portuale, con potenziali sovrapposizioni con la figura del Presidente. Appare quindi opportuno mantenere l'attuale struttura organizzativa del Segretariato generale, fermo restando il ruolo di dirigente apicale della struttura amministrativa dell'Autorità attribuito al Segretario generale;

– è indispensabile che il Tavolo (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente «Conferenza») nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale sia presieduto direttamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trattandosi della sede nella quale si determinano le scelte di indirizzo strategico del sistema portuale, ad esempio in materia di investimenti e allocazioni di risorse, che presuppongono necessariamente un potere di coordinamento e un'assunzione di responsabilità politica al massimo livello. Inoltre, al fine di garantire la continuità di funzionamento della Conferenza, si ravvisa l'opportunità di istituire anche una segreteria tecnica di supporto, alla quale dovrebbe essere preposto un soggetto dotato di idonea competenza,

nonché di prevedere la collaborazione, a titolo gratuito, della rappresentanza unitaria delle Autorità di sistema portuale con la Conferenza;

– per ragioni speculari, è opportuno consentire la partecipazione al Tavolo di coordinamento nazionale anche delle organizzazioni datoriali e sindacali di livello nazionale rappresentative del *cluster* marittimo portuale (con particolare riguardo alle rappresentanze delle categorie effettivamente e direttamente operanti in porto). Al fine di valorizzare il loro contributo, le varie organizzazioni possono essere invitate di volta in volta in relazione alla competenza sugli argomenti all'ordine del giorno;

– allo scopo di valorizzare e rafforzare il ruolo propositivo e consultivo del Tavolo (che, alla luce del parere del Consiglio di Stato, deve essere denominato più esattamente «Organismo») di partenariato della risorsa mare, appare opportuno elencare in maniera più articolata e puntuale i componenti – tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitali portuali delle Autorità portuali – e prevedere espressamente che, su tutti gli atti sottoposti alla sua consultazione, sia in fase ascendente che discendente, il Tavolo si esprima mediante pareri obbligatori ma non vincolanti;

– il «sistema duale» di governo dei porti disegnato dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 84 del 1994, basato sulla divisione delle competenze (e sulla collaborazione) tra Autorità portuale e Autorità marittima ha avuto grandi meriti per lo sviluppo del sistema portuale italiano, ma nella sua applicazione pratica ha anche mostrato una serie di limiti e di incertezze che richiederebbero un chiarimento e una migliore specificazione delle reciproche competenze delle due Autorità. Si tratta però di una questione assai complessa, che richiede un'ampia riflessione, alla luce anche della prassi internazionale consolidata e in particolare della normativa e della giurisprudenza europee;

– lo schema in esame, tuttavia, intervenendo su un ambito molto specifico e ben delimitato, non costituisce la sede più appropriata per tali valutazioni. Di conseguenza, appare opportuno non intervenire in questa fase sulla vigente disciplina del citato articolo 14, comma 1, della legge n. 84 e sopprimere quindi le modifiche introdotte al riguardo dallo schema in esame;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svolte con i principali soggetti pubblici e privati del *cluster* marittimo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.»;

2) all'articolo 4, comma 1, lettera h), dopo le parole: «al comma 8» sono inserite le seguenti: «Le parole da: «Le disposizioni» fino a: «statuti.» sono soppresse;»;

3) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, le parole: «, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «essa può inoltre assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;

4) all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il comma 8 è soppresso;

5) all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6-*bis*:

– al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonché i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP;»;

– dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: «1-*bis*) Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale, l'AdSP può istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio è preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le sopresse Autorità, con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato può anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP può istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non già sede di Autorità portuale.»;

6) all'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 7, comma 1, la lettera c) è soppressa;

7) all'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 8:

– al comma 1, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14»;

– al comma 3, lettera q), le parole: «sentito il Comitato di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione»;

8) all'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 9:

– al comma 1, le parole da: «prevale» fino a: «componenti» sono sostituite dalle seguenti: «prevale in caso di parità dei voti espressi»;

– dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di

Autorità portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.»;

9) all'articolo 10, comma 1:

– le lettere a) e b) sono soppresse;

– la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il segretario generale è nominato dal Comitato di gestione, su proposta del presidente dell'AdSP, scelto tra esperti di comprovata esperienza manageriale e qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge nonché nelle materie amministrativo-contabili.»;

– alla lettera e), il n. 1) è soppeso e al n. 2), le parole: «autorità di sistema portuale e degli uffici territoriali portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorità di sistema portuale e sovrintende e coordina le attività degli uffici territoriali portuali di cui all'art 6-bis della presente legge»;

10) conseguentemente, l'articolo 10, comma 2, è soppeso;

11) all'articolo 12, comma 1, il capoverso Art. 11-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 11-ter (*Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP*)

– 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo nonché le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando altresì la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza è presieduta dal Ministro ed è composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro può avvalersi, altresì, di una segreteria tecnica, coordinata da un esperto nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Gli emolumenti dell'esperto di cui al periodo precedente, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto della disciplina sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore

marittimo-portuale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.»;

12) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole da: «e infine sono aggiunti» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e con le seguenti osservazioni:

1) relativamente all'articolo 3 della legge n. 84 del 1994, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di attualizzare i riferimenti normativi ivi contenuti e concernenti le funzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera alle modifiche intervenute in questi anni, espungendo il rinvio a fonti normative ormai abrogate da leggi sopravvenute;

2) con riferimento all'articolo 4 dello schema in esame, che modifica l'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, in relazione alle nuove procedure previste per l'approvazione dei piani regolatori portuali, si esorta con forza il Governo ad adottare tutte le misure necessarie a semplificare l'*iter* amministrativo, limitando il numero dei soggetti coinvolti nella procedura decisionale e fissando tempi certi e definiti per la conclusione dell'*iter* medesimo. A tal fine, valuti il Governo la possibilità di assumere come criterio ai fini dell'approvazione dei suddetti piani regolatori portuali e delle relative varianti l'assenza di contrasto con i piani regolatori generali;

3) con riferimento all'Allegato A dello schema in esame, richiamato dall'articolo 5, comma 2, capoverso Art. 6, comma 2, si raccomanda di integrare l'elenco con le circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, inserendo al n. «3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE» anche i porti di Capraia e di Cavo e al n. «7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA» anche il porto di Foxi-Sarroch, in quanto scali già ricompresi in Autorità portuali preesistenti;

4) con riferimento al medesimo elenco di cui all'allegato A e alla procedura di revisione e accorpamento delle Autorità di sistema portuale prevista dall'articolo 6, comma 15, della legge n. 84 del 1994, come modificato dallo schema in esame, valuti il Governo la possibilità, d'intesa con le Regioni interessate e sulla base della valutazione dei dati commerciali e logistici, di procedere, entro tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, all'accorpamento, in un unico ente per ciascuna Regione o anche tra più Regioni, delle Autorità di sistema portuale che, in virtù delle strette interazioni logistiche già esistenti, possono trarre reciproci benefici da tale integrazione. Tra le suddette Autorità si segnalano in particolare quelle della Puglia e della Sicilia;

5) sempre in relazione all'elenco di cui all'allegato A e alla possibilità di modificare i limiti territoriali delle Autorità di sistema portuale introdotta dal provvedimento in esame nell'articolo 6, comma 16, della legge n. 84, si segnala al Governo l'opportunità di promuovere, d'intesa con le Regioni interessate, l'inserimento nelle nuove Autorità anche dei

seguenti scali, classificati come porti della rete transeuropea globale (*comprehensive*) di trasporto TEN-T (Regolamento (UE) n. 1315/2013): Carloforte, Gela, La Maddalena, Monfalcone, Palau, Porto Levante e Siracusa;

6) con riferimento alla riformulazione dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, relativa al regime giuridico delle Autorità di sistema portuale:

– al fine di sviluppare ulteriormente l'autonomia delle Autorità e la loro capacità nel perseguire gli obiettivi strategici definiti dal Tavolo (o meglio dalla Conferenza) nazionale di coordinamento, si auspica l'attuazione di un progressivo processo di conferimento alle stesse Autorità di sistema portuale di elementi di autonomia fiscale e finanziaria;

– si raccomanda di mantenere, come previsto dal testo vigente della legge n. 84 del 1994, la non applicabilità alle Autorità di sistema portuale della legge n. 70 del 1975 e di limitare l'applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 alle sole disposizioni espressamente richiamate nella stessa legge n. 84, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità. Di conseguenza, all'articolo 5, comma 1, capoverso Art. 6, il secondo periodo del comma 5 dovrebbe essere sostituito dal seguente: «Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applica limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate nella presente legge, e ai principi e obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità.»;

– ai fini di una più efficace attuazione delle finalità di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo 6 della legge n. 84, in materia di integrazione tra gli scali portuali e i retroporti, gli interporti, le piattaforme intermodali e logistiche, funzionali allo sviluppo della portualità, si raccomanda di prevedere la possibilità per le AdSP di individuare, entro un anno dal loro insediamento, le aree che, pur esterne ai territori regionali in cui sono collocati i porti ricompresi nella medesima Autorità, sono ritenute funzionali allo sviluppo delle attività portuali. Su tali aree, previa intesa con le Regioni competenti, si dovrebbero applicare le medesime disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di piani regolatori portuali;

7) con riferimento alle modifiche apportate al comma 6 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, appare opportuno ribadire che il personale dirigenziale e non dirigenziale delle nuove Autorità di sistema portuale deve essere assunto mediante procedure selettive, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza;

8) per quanto concerne le modifiche inserite nel comma 11 dello stesso articolo 6 della legge n. 84, si raccomanda al Governo di specificare che l'esercizio delle funzioni attribuite alle Autorità di sistema portuale di cui al precedente comma 4, lettere b) e c), deve essere affidato esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

9) in relazione all'articolo 6 dello schema, che istituisce gli uffici portuali territoriali, nel ribadire l'esigenza che le Autorità di sistema portuale possano istituire uffici amministrativi decentrati (eventualmente, ma non necessariamente, di livello equiparato agli uffici portuali territoriali) in tutti i porti facenti parte dell'ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare un presidio amministrativo e un contatto diretto con gli operatori portuali, si raccomanda una particolare attenzione alla situazione specifica dello scalo di Porto Torres che, in ragione della sua notevole rilevanza commerciale e dell'elevato volume di traffici, richiede l'indispensabile presenza di una struttura periferica dell'Autorità portuale di sistema, per gestire in maniera adeguata tutti gli aspetti amministrativi e operativi ed evitare così perdite di efficienza e competitività dello scalo;

10) si segnala l'esigenza di rispetto delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), della legge n. 84 del 1994, come riformulato dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, ricordando le funzioni affidate all'Autorità dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (norma che dovrebbe essere richiamata anche nelle premesse dello schema in esame), per quanto attiene alla garanzia di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali;

11) all'articolo 10 dello schema, appare opportuno prevedere, tra le modifiche apportate all'articolo 10 della legge n. 84 del 1994, da un lato un percorso di convergenza che porti in tempi rapidi all'armonizzazione delle previsioni e dei contenuti delle contrattazioni di II livello dei lavoratori dipendenti dell'Autorità di sistema portuale che subentra a due o più Autorità portuali, dall'altro la definizione dei criteri generali di riferimento della medesima contrattazione di II livello e per la selezione e l'avanzamento professionale del personale dipendente, attraverso l'intesa tra l'associazione rappresentativa delle AdSP e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

12) all'articolo 12, comma 1, nel nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 che istituisce il Tavolo di partenariato della risorsa mare (che, come già detto, deve essere ridenominato «Organismo di partenariato della risorsa mare»), si sottolinea l'opportunità di individuare con precisione (tenendo conto anche delle categorie attualmente rappresentate nei Comitati portuali delle Autorità portuali), l'elenco dei componenti del Tavolo, le cui modalità di designazione e di funzionamento devono essere stabilite con un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Tavolo deve avere funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, che esercita mediante pareri non vincolanti. I pareri dovrebbero riguardare: l'adozione del piano regolatore di sistema portuale; l'adozione del piano operativo triennale; la determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale nonché la tematica relativa all'organizzazione del lavoro in porto; in tal caso la composizione del tavolo deve essere integrata dai rappresentanti dei lavoratori delle AdSP; il progetto di

bilancio preventivo e consuntivo; la composizione degli accordi contrattuali relativi al personale dell'Autorità (articolo 9, comma 5, lettera l), dello schema).

Infine, laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscono più porti centrali (*core*) delle reti TEN-T, già sedi di Autorità portuali, presso ognuno di essi dovrebbe essere istituito un analogo Tavolo del *cluster* marittimo, sulla base di un regolamento stabilito dall'AdSP, di concerto con il Tavolo di partenariato della risorsa mare;

13) in relazione alla concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, si raccomanda che il relativo affidamento avvenga sempre ed esclusivamente mediante procedure di gara ad evidenza pubblica, in conformità alla disciplina prevista in materia dall'Unione europea.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 275

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle 15 ore alle ore 15,30

AUDIZIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 591 (NUOVE TECNOLOGIE IN AGRICOLTURA)

Plenaria

192^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – *Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge n. 2217, già illustrati nella seduta del 22 giugno scorso.

La relatrice GATTI (PD) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2217/1/9.

Il senatore CAMPANELLA (Misto-SI-SEL) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Fa peraltro presente che la problematica della disciplina dei *voucher* per il lavoro agricolo, oggetto del primo impegno, riveste per la propria parte politica un rilievo decisivo e preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di indirizzo sul punto per l'esame da parte dell'Assemblea, auspicandone sin d'ora una positiva valutazione da parte dell'Esecutivo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/1/9 (testo 2).

La senatrice BERTUZZI (PD) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2217/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2217/2/9.

La senatrice BERTUZZI (PD) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/2/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/3/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/3/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/4/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/4/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/5/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/5/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/6/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/6/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/7/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/7/9 (testo 2).

Accoglie altresì l'ordine del giorno G/2217/8/9.

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/9/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2217/9/9 (testo 2).

Invita poi a riformulare l'ordine del giorno G/2217/10/9.

La senatrice DONNO (M5S) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO accoglie infine l'ordine del giorno G/2217/10/9 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione odierna dell'Associazione italiana sementi (Assosementi) sull'affare assegnato n. 591 (Nuove tecnologie in agricoltura) è stata consegnata della do-

cumentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

G/2217/1/9 (testo 2)

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate para schiavistiche;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

– a favorire l’attuazione di politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

– a favorire l’attuazione di politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell’abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l’intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

– ad attuare le previsioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 relative ai lavoratori agricoli stagionali attraverso l’adozione di misure idonee a contemperare nel modo più efficace l’interesse alla semplificazione degli adempimenti con le finalità prevenzionali degli obblighi di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria;

– a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

– ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all’articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– a valutare l’utilità di prevedere l’elaborazione, da parte dei soggetti dotati delle necessarie competenze tecniche, di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), anche al fine di orientare l’attività di indagine ispettiva.

G/2217/1/9

STEFANO, CAMPANELLA, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

secondo stime recenti sono circa 400.000 le lavoratrici e i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego nel lavoro agricolo tramite i caporali, di cui 100.000 presentano forme di grave assoggettamento dovuto a condizioni lavorative, abitative e ambientali considerate parassitarie;

più del 60 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori che lavorano sotto caporale non ha accesso ai servizi igienici e all'acqua corrente; più del 70 per cento presenta malattie non riscontrate prima dell'inserimento nel ciclo del lavoro agricolo stagionale; percepiscono un salario giornaliero inferiore di circa il 50 per cento di quello previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro, cioè circa 25/30 euro per una giornata di lavoro che dura fino a 12 ore continuative (dati dal rapporto Agromafie e Caporalato, a cura della FLAI-CGIL);

accanto al caporalato tradizionale, l'intermediazione illecita si manifesta anche attraverso i contratti di intermediazione e di somministrazione, introdotti con il decreto legislativo n. 276 del 2003 che hanno determinato il superamento del monopolio pubblico sul mercato del lavoro;

l'introduzione dei *vouchers* e le successive modificazioni che ne hanno ampliato a dismisura l'utilizzo, ha ulteriormente peggiorato la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, diventando un ulteriore strumento di controllo del salario e di subordinazione nei confronti del caporale;

l'intermediazione illecita tra domanda e offerta di lavoro è molto spesso legata alla pervasiva presenza della criminalità organizzata nelle diverse fasi della filiera, il che alimenta pratiche illegali anche nella gestione della manodopera a valle del settore agricolo, nei processi di trasformazione e lavorazione dei prodotti;

il disegno di legge in esame limita le disposizioni previste al contrasto del fenomeno nel settore agricolo, mentre la pervasività e la diffusione del fenomeno rendono necessaria una revisione più approfondita della normativa che consenta di estendere con maggiore efficacia la lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in tutti i comparti economici;

impegna il Governo:

– a rivedere tempestivamente la disciplina che regola i *vouchers*, sia per il lavoro agricolo che per tutti gli altri settori, ripristinando le condizioni normative che ne consentivano l'utilizzazione esclusivamente per il lavoro episodico e per alcune categorie di addetti;

– ad attuare politiche per il trasporto pubblico dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche utilizzando linee dedicate che in alcune regioni sono già incluse nei Piani di Bacino per il trasporto pubblico;

– ad implementare politiche che affrontino in maniera strutturale il tema dell'abitazione per i lavoratori agricoli migranti, sia stagionali che stanziali, con l'intento di migliorare le loro condizioni ed evitare la segregazione spaziale e sociale in cui vivono;

– ad applicare ai lavoratori stagionali la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;

– a rafforzare ed ampliare i programmi di integrazione lavorativa per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale al fine di prevenire il rischio di caduta in percorsi di sfruttamento;

– ad incentivare il ricorso al «percorso sociale» previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed eliminare le difformità di applicazione dello stesso articolo che richiedono la denuncia e la cooperazione da parte della vittima di grave sfruttamento lavorativo, in stridente contraddizione con l'impostazione di tale articolo che non esige questi due vincoli per nessuna forma di sfruttamento. All'interno della stessa norma, prevedere valide alternative di lavoro per incentivare le denunce e le fuoriuscite dallo sfruttamento;

– a porre rimedio alla mancata trasposizione nel decreto che recepisce la direttiva 2011/36/UE delle disposizioni di cui all'articolo 2 di tale direttiva, la quale prevede espressamente che il consenso della vittima allo sfruttamento sia irrilevante in presenza di coercizione, e all'articolo 8 che prevede la non punibilità della vittima;

– ad emanare il decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 2012 da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per determinare modalità e termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni sui diritti esercitabili prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio, sia in materia di recupero delle differenze salariali e delle prestazioni previdenziali, sia per quanto riguarda la denuncia dello sfruttamento e la richiesta del permesso di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 12-*quater*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– ad emanare disposizioni amministrative verso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prescrivano l'elaborazione in tempi certi di indici di congruità a livello locale (rapporto superficie delle colture/fabbisogno di manodopera), che consentano, in base al raffronto con i dati dell'occupazione, di mirare efficacemente l'attività ispettiva e di indagine.

G/2217/2/9 (testo 2)

FABBRI, BERTUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 settembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro – che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore – che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi re-

tribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo, si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale – rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate – è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei po-

teri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo, ai sensi dell'articolo 2, lettera *m*), del decreto legislativo n. 149 del 2015;

effettuare un monitoraggio dei meccanismi di determinazione dei prezzi e della catena del valore dei prodotti agricoli dalle aziende agricole fino al consumatore;

valutare la possibilità di un intervento normativo concernente l'esercizio della vigilanza sull'attività delle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/2/9

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

considerato che:

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ha avviato, in data 8 set-

tembre 2015, un'indagine in merito al decesso della lavoratrice agricola sig.ra Paola Clemente, avvenuto il 13 luglio 2015 ad Andria, in provincia di Bari, nel corso della quale è emerso un quadro allarmante circa le condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari;

tali condizioni di lavoro sono caratterizzate dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, indotti ad accettare modalità di prestazione di lavoro irregolari e in violazione della normativa in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro;

atteso che:

a seguito del grave allarme sociale destato nell'opinione pubblica da servizi giornalistici e televisivi, diffusi recentemente, sulle condizioni di lavoro agricolo nell'area dell'Agro Pontino, dove l'economia a forte vocazione agricola sembra avvalersi ampiamente di lavoratori stranieri verosimilmente in condizioni irregolari, in data 24 maggio 2016 la Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha eseguito un'ispezione in un'azienda agricola;

a seguito di tale ispezione, e sulla base delle dichiarazioni raccolte da alcuni lavoratori, è emersa la conferma della diffusa irregolarità dei rapporti di lavoro, in particolare l'assenza di effettive misure di prevenzione in materia di sicurezza, di formazione e informazione, di reale sorveglianza sanitaria e soprattutto la parziale regolarizzazione dell'orario di lavoro; condizioni di lavoro – che si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile, in condizioni materiali ed economiche lesive della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore – che sono d'altronde diffuse anche in campi diversi dall'agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;

considerato altresì che:

tale stato di cose si fonda sulla condizione di debolezza dei lavoratori, che non possono ricorrere ad alcuna forma di tutela e di esercizio dei propri diritti per paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro, come in effetti è avvenuto nell'Agro-Pontino dopo lo sciopero del 18 aprile 2016 ad opera dei lavoratori di origine indiana;

è prassi nota inoltre, soprattutto in agricoltura, la regolarizzazione parziale, e quindi fittizia, del lavoratore, in modo da far apparire ad un qualsiasi controllo la regolarità previdenziale del lavoratore, salvo poi retribuirlo in modo irregolare *brevi manu*, gravando così, comunque, sul sistema previdenziale speciale previsto per l'agricoltura;

vi è la necessità di controlli incrociati e strategici, con l'intervento operativo nelle aziende e con il contestuale controllo del territorio;

tra i compiti rimessi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in materia di sicurezza, non vi è la competenza per il lavoro agricolo, residua competenza delle aziende sanitarie locali; pertanto, nel settore agricolo,

si impone con urgenza l'effettivo coordinamento dell'Ispettorato con i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro che fanno capo alle ASL;

in materia di formazione, informazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli che prestino l'attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno, è stato emanato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che di fatto ha reso soltanto formale e non mirata ai destinatari la formazione e la sorveglianza sanitaria per tali lavori, consentendo gli adempimenti di legge con la mera consegna di documenti, che ai lavoratori stranieri possono risultare incomprensibili e quindi inutili ai fini di formazione, informazione e addestramento;

è inoltre emerso che la retribuzione effettiva per un lavoratore agricolo, nelle zone ad alta vocazione agricola, è fissata in euro 3,50 per ora, per un lavoro di 11-12 ore al giorno, sei giorni lavorativi la settimana oltre la domenica mattina, senza alcun altro diritto sindacale, senza considerare le richieste di dazioni a vario titolo da parte dei caporali;

considerato inoltre che:

in molti casi le condizioni economiche del lavoro agricolo non raggiungono la retribuzione prevista dai contratti provinciali e dalla cosiddetta «paga di piazza», ma sono determinate dai prezzi di mercato dei prodotti agricoli, fissati dalla grande distribuzione organizzata, che pertanto condiziona in maniera indiretta la retribuzione dei lavoratori;

si verifica di conseguenza un'ingiusta inversione del meccanismo salariale, per cui la determinazione contrattuale provinciale – rispettata solo fittiziamente per le ore regolarizzate – è ribassata anche a causa del prezzo di vendita dei prodotti agricoli imposto dalla grande distribuzione che, comprimendo i profitti dell'azienda agricola, scarica ogni onere sul lavoratore, spesso straniero e privo di tutela;

si ravvisa pertanto la necessità di incidere sul rispetto dei minimi salariali anche attraverso un intervento sulla grande distribuzione organizzata, ed effettuando strategici controlli a tappeto nelle aree ad alta vocazione agricola, al fine di eliminare ogni elusione previdenziale e assicurativa;

molti lavoratori agricoli stagionali risultano arruolati mediante contratti di somministrazione; senza un effettivo controllo sulle agenzie di intermediazione si amplia il rischio di abuso di una forma contrattuale creata invece proprio al fine di regolare lavori occasionali o stagionali; risulta dunque tanto più necessario l'esercizio effettivo ed efficace dei poteri di sorveglianza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulle agenzie autorizzate a stipulare tali contratti;

considerata l'azione di Governo espressa sia mediante la presentazione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura», che con il Protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura siglato dai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

impegna il Governo a:

rafforzare i controlli interforze e garantire forme di presidio del territorio con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri;

operare un efficace coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo;

effettuare una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;

esercitare ogni potere di sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;

valutare l'opportunità di procedere ad una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire appieno la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un periodo lavorativo inferiore ai 50 giorni l'anno.

G/2217/3/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con la normativa comunitaria vigente, la possibilità di prevedere meccanismi di incentivazione per l'emersione del lavoro irregolare in agricoltura.

G/2217/3/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attualmente si richiede che l'imprenditore agricolo non sia stato condannato penalmente (né sanzionato amministrativamente entro il precedente triennio) per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad incentivare le pratiche virtuose anche mediante il riconoscimento di sgravi fiscali e di agevolazioni all'interno delle misure dei Piani di sviluppo rurale, nonché di specifici sgravi contributivi per le aziende che regolarizzano la forza-lavoro.

G/2217/4/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere, nei limiti delle sue competenze, gli interventi necessari a favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/4/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione - l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario ripensare completamente il sistema dei trasporti locali al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi interventi normativi al fine di favorire la stipulazione di convenzioni tra imprese e istituzioni locali volte a prevedere servizi di trasporto specifici per i lavoratori agricoli per raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro.

G/2217/5/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/5/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,

impegna il Governo:

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo e le cui denunce siano immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza.

G/2217/6/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre misure per la tracciabilità degli importi retributivi.

G/2217/6/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo in esame stabilisce che la Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità debba svolgere monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo. Ciò avverrà anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

considerato che:

al fine di una più efficace opera di monitoraggio volta al contrasto del lavoro irregolare appare necessario un aggiornamento della normativa in materia di prospetti paga per i lavoratori,

impegna il Governo:

a porre in essere mediante opportuni interventi di carattere normativo una modifica delle vigenti disposizioni in materia di prospetti di paga ai lavoratori finalizzata a prevedere:

- l'obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;
- la trasmissione tramite il sistema Uniemens, anche se con cadenza trimestrale, della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;
- opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*.

G/2217/7/9 (testo 2)

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di con-

gruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare ogni misura utile a valorizzare gli indici di congruità occupazionale.

G/2217/7/9

PUGLIA, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

per la lettera *e*), i compiti aggiuntivi saranno espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e avvalendosi delle informazioni in possesso delle Commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola. La Cabina potrà avvalersi anche dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale;

considerato che:

talune regioni, proprio per contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, hanno già provveduto, con propria normativa, a predisporre specifici indici di congruità occupazionale delle imprese agricole,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi interventi di carattere normativo al fine di prevedere che:

a) qualora l'impresa agricola superi del venti per cento gli indici di congruità occupazionale le giornate lavorate non rilevano ai fini del raggiungimento del numero di contributi giornalieri utili alla disoccupazione agricola;

b) gli enti preposti alla verifica degli indici di congruità occupazionale siano raccordati, anche attraverso l'utilizzo di un'unica banca dati telematica, con le Regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS al fine di poter comunicare velocemente e costantemente a tali enti il superamento degli indici di congruità.

G/2217/8/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9 (testo 2)

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *f*) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a valutare l'introduzione di misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.

G/2217/9/9

DONNO, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera f) del comma 1 del citato articolo, ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli. Agli enti locali è data facoltà di subordinare – alla stipula della convenzione – l'accesso ai contributi da loro istituiti;

considerato che:

appare necessario assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e togliere dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo:

a prevedere misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare:

1) l'obbligo per i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;

2) che la stipula della convenzione non sia possibile qualora il trasportatore abbia subito condanne per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

3) che la stipula della convenzione sia condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dagli enti locali;

4) che ciascun mezzo utilizzato dal trasportatore per il trasporto di lavoratori agricoli sia dotato di un apposito contrassegno e di apparecchiature elettroniche idonee a registrare l'intera tratta percorsa dal mezzo stesso;

5) l'istituzione presso ciascuna Direzione territoriale del lavoro, per il territorio di competenza, di un apposito registro dei trasportatori convenzionati con la Rete del lavoro agricolo di qualità.

G/2217/10/9 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b*) del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere misure finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo.

G/2217/10/9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;

la lettera *b*) del comma 1, dispone che alla Rete del lavoro agricolo di qualità possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli

sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

considerato che:

l'11a Commissione del Senato, nel proprio parere sul disegno di legge in esame, invita «a prevedere un rafforzamento dei servizi di intermediazione lavoro» ed inoltre «al fine di favorire una concreta partecipazione dei lavoratori agricoli a forme di politiche attive» indica l'opportunità di «mettere a disposizione dei servizi pubblici per il lavoro e delle Agenzie di somministrazione lavoro a condizione che abbiano i requisiti per aderire alla rete del lavoro agricolo di qualità – il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro nella sua articolazione prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2015» nonché «la necessità di rafforzare il sistema di collocamento pubblico al fine di garantire alle imprese agricole un efficace reclutamento di ingenti quantitativi di manodopera in brevi periodi nel corso delle grandi campagne di raccolta»,

impegna il Governo:

a porre in essere opportune misure di carattere normativo finalizzate a rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo assicurando ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge in esame l'accesso al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 276

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**252^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma al subemendamento 48.100/7.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) presenta l'ordine del giorno G/2085/38/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 34.0.100/14 (testo 2), precedentemente ritirato a tal fine.

Il presidente MUCCHETTI comunica che non sono ancora pervenuti i necessari pareri della Commissione bilancio su molti degli emendamenti tuttora accantonati, e segnatamente su quelli da ultimo presentati dai relatori e sui relativi subemendamenti. Egli riterrebbe opportuno segnalare alla Presidenza del Senato la crescente difficoltà a concludere l'esame del disegno di legge in titolo in tempo utile per avviarne la discussione in Assemblea secondo i tempi previsti dal suo calendario dei lavori, a seguito del ritardo nell'acquisizione dei pareri della Commissione Bilancio che, a quanto risulta, deriva a sua volta dal ritardo del Governo nella presen-

tazione delle relazioni tecniche sugli stessi emendamenti dei relatori e sui relativi subemendamenti. I ritardi in questione rischiano di minare la reputazione del Senato come assemblea legislativa efficiente e di vanificare l'impegno a dotare finalmente il Paese di una legge annuale per promuovere e tutelare la concorrenza che lo stesso Governo ha assunto e ribadito di fronte ai mercati e alle istituzioni politiche ed economiche internazionali. Ricorda infine come tali ritardi abbiano finito per rallentare le altre attività della Commissione il cui svolgimento è stato subordinato alla conclusione dei lavori sul disegno di legge n. 2085. Conclude rilevando l'opportunità di indirizzare tale segnalazione anche al presidente della Commissione bilancio, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Dopo un breve intervento del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che sollecita una valutazione dei relatori e chiede quali possano essere i tempi per la conclusione dell'esame anche da parte della Camera dei deputati, ha la parola il relatore TOMASELLI (*PD*), il quale dichiara di condividere pienamente l'iniziativa preannunciata dal presidente Mucchetti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'iniziativa del Presidente, paventa il rischio che i ritardi registrati nell'esame del provvedimento possano comprimere in modo eccessivo i tempi di discussione in Assemblea.

Anche il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime piena condivisione sui contenuti della missiva preannunciata dal presidente Mucchetti, sottolineando come essa colga un disagio e una difficoltà riferibili non solo agli ultimi giorni.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) condivide l'iniziativa del presidente Mucchetti e chiede che sia sottolineata maggiormente la responsabilità del Governo nel ritardo nell'esame del disegno di legge, da cui derivano conseguenze negative anche in termini di investimenti in alcuni settori, come quello delle energie rinnovabili. Conclude osservando l'incoerenza del Governo che proclama l'importanza di iniziative che poi non sostiene nelle sedi parlamentari.

Il presidente MUCCHETTI osserva come nella missiva emerga con chiarezza il ruolo del Governo nella vicenda; nel rilevare il generale consenso registrato sull'iniziativa in questione, si riserva di confermare o sconvocare la seduta antimeridiana di domani, giovedì 7 luglio, a seconda che la Commissione bilancio abbia o meno espresso i pareri richiesti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FISSORE (*PD*) sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950, in materia di *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite giustizia e industria, sottolineandone l'importanza.

Si unisce il senatore GIROTTO (*M5S*), che ricorda di aver sollecitato anche in precedenti occasioni l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 e che richiama le recenti pronunce giurisprudenziali in materia e i limiti della vigente disciplina.

Il presidente MUCCHETTI assicura che prenderà i necessari contatti con il Presidente della Commissione giustizia al fine di concordare la data di una possibile convocazione delle Commissioni riunite, precisando di avere già proceduto in tal senso nei giorni scorsi; segnala come le difficoltà nell'avviare l'esame del disegno di legge in materia di *class action* rientrino tra quelle che la Commissione ha incontrato nel programmare i propri lavori a causa della prioritaria esigenza di concludere l'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Prende atto la Commissione.

Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, riprendendo quanto preannunciato nella seduta di ieri; ricorda la segnalazione del Coordinamento dei consorzi di Confindustria la quale evidenzia come i produttori abilitati ai servizi di dispacciamento dell'energia elettrica, grazie ad alcune pratiche commerciali, si sarebbero garantiti extra profitti per oltre 230 milioni di euro e le speculazioni dei *traders* abbiano comportato ulteriori costi per almeno 60 milioni. Nel solo mese di aprile 2016 il costo per il dispacciamento dell'energia elettrica è aumentato di circa 300 milioni di euro, importo che si è tradotto in un aumento del cosiddetto *uplift* che viene addebitato a tutti i consumatori di energia elettrica, dalle utenze domestiche alle utenze industriali, e paventa il rischio che lo stesso possa accadere anche nei prossimi due mesi. Dopo aver ricordato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si sia posta l'obiettivo di disincentivare l'adozione di eventuali comportamenti opportunistici e abbia adottato alcune iniziative per affrontare il problema, evidenzia le preoccupazioni delle piccole e medie imprese e dei consumatori.

Tra gli obiettivi dell'indagine conoscitiva proposta sottolinea quello di verificare se il fenomeno sia conseguenza di improvvisi malfunzionamenti del parco produttivo o della rete di trasmissione, di carenza di cen-

trali nella zona interessata, di congestioni della rete di trasmissione o di atteggiamenti derivanti da posizioni dominanti, anche eventualmente su base territoriale delimitata; se vi siano stati comportamenti illegittimi da parte degli organi di controllo e quali misure si potrebbero adottare per il recupero degli eventuali indebiti maggiori costi, evitando il conseguente aggravio sulle bollette.

In conclusione, elenca i soggetti eventualmente da audire nell'ambito dell'indagine proposta e sollecita l'approvazione della proposta medesima, riservandosi, se del caso, di presentare ulteriori iniziative in merito.

Il presidente MUCCHETTI, riprendendo quanto osservato nella seduta di ieri, ribadisce come l'incremento dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica attraverso il meccanismo cosiddetto *uplift* costituisca un problema noto che richiede rimedi tempestivi. Ritiene che l'indagine conoscitiva in corso sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese possa offrire lo strumento più consono per affrontare tale questione in un più ampio e organico contesto di riforma del mercato elettrico. Invita quindi nuovamente a considerare l'opportunità di svolgere tale riflessione e le audizioni che si propongono, nell'ambito di quella procedura.

Il senatore TOMASELLI (PD), nel condividere l'esigenza di chiarire le ragioni del fenomeno in questione e di individuare le soluzioni utili per rimuoverlo, giudica inopportuno avviare un'apposita procedura informativa, ritenendo preferibile affrontarlo nell'ambito dell'indagine conoscitiva già in corso. In questa ottica, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, invitando il senatore Giroto a riconsiderare la sua proposta.

Dopo che il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) ha sollecitato il proponente Giroto a chiarire se intenda riconsiderare la propria proposta, ha la parola il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) che assicura un'attenta valutazione a eventuali iniziative del senatore Giroto sulla questione.

Il senatore GIROTTO (M5S) dichiara di mantenere la propria proposta e insiste per la sua votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di indagine conoscitiva è quindi posta ai voti e respinta.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) interviene incidentalmente per precisare come l'orientamento della Commissione non sia contrario ad affrontare i temi sollevati dalla proposta del senatore Giroto, bensì all'avvio di un'apposita procedura, come emerso in più interventi.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/38/10

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attra-

verso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità a valutare l'opportunità di attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera *d-quater*), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo 8, comma 1 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi, per il tramite del GSE, utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

Art. 40.

40.0.100 testo 2/1

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», sopprimere il comma 2.

40.0.100 testo 2/2

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 2/3

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 2/4

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 2/5

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque» e la parola «quattro» con la seguente: «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 2/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque» e la parola «quattro» con la seguente: «quindici».

40.0.100 testo 2/7

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire le parole da «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 2/8

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;*
 - b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».*
-

40.0.100 testo 2/9

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

40.0.100 testo 2/10

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sostituire la parola «sei» con la seguente: «dodici» e la parola «due» con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

40.0.100 testo 2/11

DI BIAGIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «almeno sei canoni mensili» con le seguenti: «almeno nove canoni mensili»;

b) sostituire le parole «due canoni trimestrali» con le seguenti: «tre canoni trimestrali»;

c) sostituire le parole «quattro canoni mensili» con le seguenti: «sei canoni mensili».

40.0.100 testo 2/12

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 2/13

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 2/14

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 2/15

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.».

40.0.100 testo 2/16

DI BIAGIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

40.0.100 testo 2/17

CASTALDI, GIROTTI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100 testo 2/18

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100 testo 2/19

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.»

40.0.100 testo 2/20

GIROTTI, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, sostituire le parole da: «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto» con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente.»

40.0.100 testo 2/21

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, sostituire le parole: «tre operatori esperti» con le seguenti: «dieci operatori esperti».

40.0.100 testo 2/22

PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, sopprimere il terzo periodo.

40.0.100 testo 2/23

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

40.0.100 testo 2/24

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

40.0.100 testo 2/25

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene.»

40.0.100 testo 2/26

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*.»

40.0.100 testo 2/27

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobile da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**247^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 13, della legge 10 dicembre 2004, n. 183. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ICHINO (*PD*), intervenendo nel dibattito, invita a mettere a fuoco i difetti maggiori dell'attuazione della riforma del mercato del lavoro. Si sofferma in particolare sui ritardi dei servizi per l'impiego e auspica che nello schema di parere sia introdotta un'indicazione al Governo in tal senso. Ribadisce infatti il diritto del lavoratore disoccupato a conseguire l'assegno di ricollocazione. Sostiene che bisogna autorizzare in via transitoria le regioni, che sono in condizioni di farlo, ad erogare l'assegno di ricollocazione. L'attuazione di tale strumento, del resto, richiede un adeguato tempo di sperimentazione, considerata anche l'interazione fra servizi pubblici e soggetti privati.

Richiama l'istituto dei buoni di lavoro, richiedendo di estendere il preavviso per la loro attivazione a un termine più lungo di 60 minuti, al fine di prevenire particolari frodi. Auspica altresì che al settore dell'agricoltura siano mantenute le regole generali in materia di attivazione dei buoni di lavoro, con la previsione di una deroga in caso di eventi meteorologici negativi ed improvvisi.

Con riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2015, in tema di somministrazione di lavoro, ritiene necessario di dover eliminare il contingentamento del lavoro a termine, se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato, dal momento che non ci sono specifiche esigenze di tutela.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica una maggiore semplificazione degli adempimenti che devono essere compiuti dal datore di lavoro che ricorre al lavoro accessorio, come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Auspica altresì una consistente riduzione del carico fiscale sui contratti di solidarietà e critica la procedura negoziale definita per l'accesso e l'erogazione della cassa integrazione guadagni. Denuncia, infine, l'assenza di specificità nel riparto delle risorse finanziarie dell'ANPAL.

La senatrice D'ADDA (*PD*) lamenta l'assenza di un intervento puntuale riguardante l'istituto dei buoni di lavoro e evidenzia limiti nell'attività dell'ispettorato del lavoro che non riesce a compiere i controlli dovuti, con effetti negativi anche sulla fiscalità generale.

Affronta poi il tema delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, criticando la disciplina attuale, come formulata dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. Auspica l'introduzione nello schema di parere di precise misure che rendano più funzionali tali istituti, sanando problemi che ora gravano in capo alle imprese.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa riferimento alla direttiva 94/33/CE, che disciplina le forme di lavoro per i quindicenni, e invita il Ministero del lavoro a tenerne in debita considerazione. Ritiene necessario prorogare i contratti di apprendistato in essere al 25 giugno 2015. Concorda che la disciplina attuale delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia occasione di numerose problematiche, emerse soprattutto con i lavoratori stagionali. Considera, infine, l'istituto dei buoni di lavoro un'opportunità importante per fare emergere rapporti di lavoro che altrimenti rimarrebbero sommersi.

Il PRESIDENTE ritiene che sul tema delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro debba essere rispettato il criterio di delega incentrato sui «comportamenti concludenti».

Con riguardo all'erogazione degli ammortizzatori sociali, considera necessario fare riferimento ad accordi negoziali già esistenti ed invita a non definire procedure troppo rigide.

Sostiene, inoltre, che l'istituto del buono di lavoro abbia fatto emergere una grande quantità di rapporti di lavoro che prima rimanevano sommersi. Auspica che tale strumento possa essere esteso anche in ambiti in cui è poco applicato, come le famiglie. A tale riguardo, concordando con le istanze di semplificazione, sottolinea che il problema maggiore è quello

di verificare la corrispondenza fra il numero effettivo di ore lavorate e quello riportato nei buoni di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**360^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02364 della senatrice Montevicchi ed altri sui danni prodotti dalle sostanze utilizzate nella medicina estetica.

Il Sottosegretario illustra il quadro normativo vigente, secondo il quale i «*fillers*» per medicina estetica sono dispositivi medici disciplinati in via generale dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 2010 (attuazione della direttiva 93/42/CE e successive modifiche ed integrazioni), che indica i requisiti generali ed essenziali che un dispositivo medico deve possedere; pertanto, come dispositivi medici, sono disciplinati in modo omogeneo all'interno dell'Unione Europea.

Ne consegue che l'immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su base comunitaria, essa, in tutto il mercato interno dei Paesi dell'Unione Europea, nonché – in base ad accordi commerciali – nei Paesi dello spazio economico europeo avviene secondo il medesimo sistema, definito «nuovo approccio».

Detto sistema garantisce che gli stessi requisiti essenziali vengano richiesti ai prodotti nei diversi Paesi dell'Unione Europea e, conseguentemente, che le Autorità Competenti di ciascun Stato Membro permettano la circolazione di dispositivi fabbricati in altri Stati Membri, sulla base

della certezza giuridica dell'equivalenza di tali prodotti con quelli che rispondono alla normativa applicabile nel loro Paese.

Il Ministero della salute è l'Autorità Competente designata per i dispositivi medici.

La «conformità» ai requisiti previsti nelle direttive viene dimostrata dalla presenza sul prodotto del marchio CE e dal rilascio, da parte del fabbricante, della dichiarazione di conformità alla/e direttiva/e applicabile/i.

Una caratteristica essenziale del «nuovo approccio» è che esso, a differenza di quanto accade, ad esempio, per la normativa vigente in materia di specialità medicinali, non richiede – da parte di un'Autorità Competente – un'autorizzazione preventiva all'immissione in commercio di prodotti che rientrano tra quelli ai quali si applica la normativa di settore.

Non vi è dubbio che questo approccio potrebbe non risultare intuitivo e apparire meno rassicurante, sul piano della sicurezza dei prodotti ai quali si applica, rispetto ad un sistema che preveda un'autorizzazione preliminare alla commercializzazione.

Tuttavia, tale «sensazione» è plausibile solo se non si conosce nei suoi elementi fondanti il sistema del «nuovo approccio», ed in particolare, i meccanismi che sono stati previsti per garantire che i prodotti, ivi compresi i dispositivi medici, siano sicuri ed efficaci.

Le direttive dello specifico settore dei dispositivi medici, in particolare, indicano una serie di requisiti essenziali di sicurezza e relativi ad altre esigenze di interesse collettivo, quali quelli di efficacia, che i prodotti debbono rispettare, senza però prescrivere dettagli tecnici per raggiungere l'ottemperanza a tali requisiti.

È il fabbricante, con le modalità specificate nella direttiva stessa, a dover accertare che il suo prodotto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza ed efficacia ad esso applicabili, documentando tale processo attraverso la predisposizione di un dossier tecnico che includa documentazione (elencata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 46 del 1997) relativa alla progettazione, alla gestione dei rischi, alla fabbricazione dei prodotti, alle eventuali relazioni di prova, alle etichette ed istruzioni per l'uso, a dati clinici che confermino l'efficacia del dispositivo e ad indicazioni sulle procedure relative alla sorveglianza nella fase successiva all'immissione in commercio (*post-marketing*), comprendenti la rintracciabilità, le segnalazioni di incidenti e il ritiro dal commercio.

Per la commercializzazione dei dispositivi medici di classe di rischio superiore alla I, è necessario un certificato di marcatura CE, che viene rilasciato da un Organismo Notificato dopo valutazione della documentazione tecnico-scientifica, quindi comprensiva delle evidenze di efficacia e sicurezza clinica, e dopo aver effettuato una verifica ispettiva presso il fabbricante.

Poiché gli Organismi Notificati sono designati dai governi dei Paesi della Unione Europea alla Commissione Europea, la certificazione CE rilasciata da un Organismo Notificato consente la commercializzazione del dispositivo medico in tutti i Paesi della UE.

Ne consegue che in Italia sono in commercio sia dispositivi medici certificati da Organismi Notificati esteri che da Organismi Notificati italiani.

L'Organismo Notificato ha l'obbligo di seguire il dispositivo certificato durante l'intero ciclo di vita, svolgendo periodicamente ispezioni e valutazioni tecnico-scientifiche per accertare che i dispositivi rispettino i requisiti di sicurezza e qualità previsti dalle direttive europee.

Le Autorità dei Paesi della Unione Europea, oltre ad autorizzare gli Organismi notificati, ne sorvegliano l'operato e, più in generale, effettuano la sorveglianza di tutto il mercato del settore dei dispositivi medici.

I dispositivi medici sono suddivisi in quattro classi di rischio, secondo determinate regole di classificazione (allegato IX del decreto legislativo n. 46 del 1997) che si basano, tra l'altro, sulla durata dell'utilizzo e sulla vulnerabilità del corpo umano, e tengono conto dei rischi potenziali connessi con la elaborazione tecnologica dei dispositivi e con la loro fabbricazione.

Le classi, in ordine crescente di rischio sono: I, IIa, IIb e III: per ognuna di tali classi la normativa definisce la procedura che il fabbricante deve seguire per la marcatura CE del dispositivo stesso.

In particolare sono previste procedure diverse in relazione alla classe del dispositivo e all'*iter* certificativo.

I «*fillers*» sono dispositivi medici invasivi di tipo chirurgico, in quanto sono iniettati e, in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del prodotto sono classificati in:

- «*fillers*» permanenti, che non vengono riassorbiti, classe di rischio IIb;
- «*fillers*» riassorbibili o principalmente riassorbibili, classe di rischio III.

Essi appartengono alle classi di rischio più alte dei dispositivi, per le quali è previsto che l'Organismo Notificato valuti con particolare attenzione la progettazione (con specifico riferimento ai dati clinici che dimostrano la loro efficacia e sicurezza) e la produzione.

Inoltre i dispositivi medici, e quindi anche i «*filler*», una volta ottenuta la certificazione, possono essere commercializzati nel territorio italiano solo dopo la registrazione da parte del fabbricante nella apposita Banca dati dei dispositivi medici istituita presso il Ministero della salute. Nella Banca dati sono presenti informazioni di natura tecnica e amministrativa relativi a ciascun dispositivo.

Il Sottosegretario precisa che, ad oggi, i «*filler*» sono già regolarmente registrati in Banca dati, associati ciascuno ad un determinato numero di repertorio.

In particolare, i «*filler*» riassorbibili per riempimento e ricostruzione di tessuti molli sono classificati nella classe di rischio III.

Essi sono prevalentemente composti da sostanze riempitive, quali l'acido ialuronico o il collagene, associate in taluni casi a farmaci con azione di anestetico locale (lidocaina).

Sono destinati dal fabbricante ad essere iniettati a diverse profondità nel derma da personale medico specializzato ed ad essere utilizzati in presenza di deficienza del derma papillare superficiale, per la correzione dei contorni del tessuto molle, quali cicatrici acneiche e cicatrici in genere, e per il ripristino del trofismo tissutale.

Per la loro azione, sono utilizzati anche al fine di rimodellare il contorno del viso e per il riempimento delle zone di applicazione indicate dal fabbricante.

L'organo di vigilanza è il Ministero della salute, che espleta già regolarmente le attività di verifica sulla base delle segnalazioni di eventi avversi.

L'attività di vigilanza è quella di garantire la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti, identificando rapidamente ogni malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico, e di individuare l'azione correttiva più idonea ad eliminare o ridurre il problema.

Inoltre il Ministero deve assicurare l'implementazione tempestiva delle azioni correttive, monitorare la loro corretta attuazione, e mettere in atto tutte le attività necessarie a prevenire la ripetizione di incidenti simili.

Eventuali limitazioni o restrizioni del commercio o della messa in servizio di un dispositivo medico sono previste, e possono essere decise, dal Ministero della salute, quale Autorità competente, al fine di tutelare la salute pubblica e motivando alla Commissione Europea le ragioni della decisione.

È proprio a tal fine, per esempio, che in Italia, nel 1993, si è proibito l'uso iniettivo dei siliconi liquidi (oli e sospensioni).

Inoltre, in Italia, al fine di esercitare un più attento ed accurato controllo sulla efficienza e tollerabilità dei «*filler*» e di tutti i dispositivi medici in generale, con il decreto legislativo n. 46 del 1997, articolo 9, si è previsto l'obbligo di segnalazione di incidenti al Ministero della salute, sia da parte degli operatori sanitari sia da parte dei fabbricanti o dei loro rappresentanti autorizzati, in caso di fabbricanti con sede al di fuori dell'Unione Europea.

Il Ministero della salute, al fine di esercitare correttamente il suo ruolo di tutela della salute pubblica, ed al fine di effettuare uno stretto controllo «*post market*» dei «*filler*» commercializzati in Italia, necessita di una stretta collaborazione da parte dei medici e degli operatori sanitari, nonchè dei fabbricanti che, come previsto dalla legge, non possono e non devono esimersi dal segnalare tempestivamente ogni tipo di reazione avversa connessa all'utilizzo del dispositivo medico.

Il Sottosegretario riferisce che nel 2005 a livello nazionale è stata istituita una Banca Dati in cui vengono registrati tutti gli incidenti e le azioni correttive di sicurezza intraprese.

La Banca Dati si è evoluta a partire dal 2012 in un vero e proprio sistema informativo, integrato con gli altri sistemi informativi sui dispositivi medici. L'integrazione, per esempio, con il repertorio dei dispositivi

medici, permette l'identificazione univoca del «*device*» e la sua classificazione.

Sulla base delle informazioni presenti in Banca Dati, è possibile eseguire, pertanto, una corretta valutazione del rischio connesso all'uso di un determinato dispositivo medico, e il Ministero può intraprendere o richiedere al fabbricante azioni correttive qualora ne ravvisi la necessità. Le informazioni sono raccolte attraverso una modulistica standardizzata, che per le segnalazioni dei fabbricanti è condivisa a livello comunitario, e contenuta nelle linee guida di riferimento sull'attività di dispositivo-vigilanza.

Invece, per gli operatori sanitari, il cui obbligo di segnalazione è previsto oggi solo in pochi Stati membri, tra cui l'Italia, sono stati individuati degli specifici moduli.

Collegandosi al sito del Ministero della salute, prosegue il Sottosegretario, è disponibile il modulo che dovrà essere compilato ed inviato all'indirizzo di posta certificata.

Dal gennaio 2014 è stata anche realizzata una funzionalità di trasmissione «on-line» della segnalazione di incidente, che l'operatore facilmente potrà trovare seguendo il suddetto percorso informatico e «cliccando» su «Rapporto di incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della salute».

Il Sottosegretario ritiene che le attività che il Ministero sta svolgendo per realizzare la rete di dispositivo-vigilanza, come previsto dalla legge n. 190 del 2014, consentiranno lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Riferisce, inoltre, che nel 2015 è stata prodotta una bozza di studio di fattibilità con cui è stata effettuata una ricognizione della situazione attuale, sia a livello nazionale che regionale, e si è individuato un modello organizzativo della rete, con la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti.

A suo parere la finalizzazione di tale studio di fattibilità, con il consenso di tutti i partecipanti al tavolo di lavoro, consentirà di predisporre uno schema di decreto e di avviare le attività di implementazione del sistema informativo a supporto della rete.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Pur lamentandone la scarsa tempestività, considerato che l'interrogazione risale al novembre del 2015, apprezza comunque la risposta articolata fornita dal Ministero. Rileva come anche il Sottosegretario abbia evidenziato problemi derivanti dall'applicazione delle normative esistenti e accoglie con favore l'istituzione di un tavolo di lavoro presso il Ministero su queste tematiche. Conclude sottolineando come, anche a seguito di diverse interrogazioni a propria firma, sembri essersi intrapresa un'azione di miglioramento delle prassi in atto.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02492, della senatrice Padua, sull'invio di ispettori ministeriali presso l'Ospedale civile di Ragusa.

Riferisce che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, nel fornire la relazione sul caso occorso ha evidenziato che all'inizio del mandato dirigenziale nel luglio 2014, è stato segnalato che la performance della Chirurgia aziendale era percepita dal bacino di utenza come insufficiente. Questo poteva essere connesso con la lunga vacanza della posizione apicale della Struttura complessa di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Ragusa, a causa del blocco dei concorsi, ma anche di vicende giudiziarie che avevano coinvolto diversi professionisti dell'azienda ed allontanato un precedente primario per responsabilità di tipo tecnico ed etico.

Su tale base, la Direzione ha richiesto prontamente all'Assessorato, già nell'estate 2014, la autorizzazione ad indire una procedura selettiva per questa posizione apicale.

L'autorizzazione non fu concessa per motivi di coerenza con le scelte assessoriali in questo ambito.

È stata, pertanto, eseguita una valutazione dell'assetto aziendale ed è iniziato un percorso di razionalizzazione della attività chirurgica per intensità di cura, che ha condotto alla centralizzazione della chirurgia a bassa intensità nel presidio di Comiso.

È stata, altresì, eseguita una ricerca in ambito extra-regionale di professionisti chirurgici esperti potenzialmente interessati a trasferirsi a Ragusa.

Purtroppo la procedura non ha avuto successo e, pertanto, è stato chiesto alla maggiore azienda regionale, ARNAS Civico di Palermo, l'eventuale disponibilità di un chirurgo esperto anche in chirurgia di urgenza che è stato trasferito a tempo determinato per comando, con inizio attività il 2 maggio 2015.

Nel periodo successivo, l'attività chirurgica della struttura di Ragusa è notevolmente aumentata, al punto da richiedere interventi di potenziamento del personale infermieristico ed anestesiologicalo a supporto.

Nei mesi estivi la Procura ha proceduto al sequestro di due cartelle cliniche relative a pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in quella struttura, per cui era stata esposta denuncia alla autorità giudiziaria. Successivamente, a seguito di segnalazione di altri decessi avvenuti nella struttura, la Direzione aziendale ha ritenuto di svolgere una valutazione tecnico-professionale della attività della struttura chirurgica di Ragusa.

La Direzione aziendale si è avvalsa per questa analisi di una commissione interna formata da un Direttore Medico di Presidio Ospedaliero, un Medico legale, un Chirurgo, un Anestesista, un consulente aziendale, già Luogotenente N.A.S..

Il Sottosegretario riferisce che i lavori della commissione, che ha esaminato la attività chirurgica della struttura nel periodo maggio-ottobre 2015, si sono conclusi il 27 novembre 2015.

L'analisi di tutti i decessi avvenuti nel periodo in oggetto ha mostrato che, a parte i due casi già oggetto di denuncia, in sei casi si riteneva utile un approfondimento specifico.

La Direzione aziendale, anche in relazione alle due precedenti denunce, ha ritenuto di trasmettere le risultanze della valutazione alla Procura.

Nel frattempo, nel mese di dicembre 2015 il chirurgo esperto anche in chirurgia di urgenza, chiamato a prestare servizio presso l'Ospedale di Ragusa dal 2 maggio 2015 si è assentato per motivi personali di salute ed è tuttora non in servizio.

Il giorno 13 gennaio 2016 si sono presentati presso gli uffici della Direzione aziendale due ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno richiesto ed ottenuto, in copia conforme all'originale, sei cartelle cliniche corrispondenti ai casi segnalati dalla commissione interna come meritevoli di approfondimento.

Nella stessa giornata organi di informazione hanno diffuso la notizia di «14 morti per malasanità» nella Chirurgia di Ragusa.

Secondo il Sottosegretario, l'onda dell'emozione ha portato ad una atmosfera di allarmismo su scala regionale con grande visibilità mediatica.

Dalla rivalutazione, sotto il profilo statistico dei dati a disposizione sulla attività chirurgica della Struttura complessa di Ragusa emerge quanto segue:

1. L'analisi complessiva dell'attività nel periodo oggetto di valutazione mostra che, a partire da maggio 2015, la attività chirurgica è rapidamente aumentata in numero e complessità.

2. Il numero di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico nel periodo maggio-dicembre 2015, in cui si è successivamente verificato un decesso è in totale di 14. Va precisato che questo numero comprende tutti i casi di decesso, non solo quelli avvenuti durante l'intervento (pari a zero) o effettivamente in strettissima relazione temporale o documentatamente a causa dell'intervento.

In alcuni casi il decesso è infatti avvenuto a distanza di oltre 3 settimane dall'intervento stesso.

Il Sottosegretario riferisce che, in base all'analisi comparativa del numero totale di decessi rispetto al periodo precedente l'attuale riorganizzazione (prendendo come campione l'intero anno 2014), la Direzione Aziendale ritiene che gli indicatori di volumi di attività, di complessità e di mortalità della attività della Chirurgia del P.O. di Ragusa nel periodo oggetto di analisi non mostrino anomalie complessive suggestive di elementi di insicurezza o di rischio aumentato per i pazienti riconducibili a problematiche di sistema. Per questo motivo l'attività prosegue invariata nel presidio.

Relativamente a possibili anomalie che dovessero emergere su comportamenti inadeguati o non corretti di singoli individui in singoli casi, il Sottosegretario precisa che la Direzione ha comunicato di essere in attesa di conoscere le risultanze della attività investigativa che la Procura di Ra-

gusa ha affidato a due periti, pronta a prenderne atto e ad adeguare di conseguenza la sua organizzazione e i suoi comportamenti seguendo ogni consiglio che possa portare ad un miglioramento della sua offerta assistenziale. Peraltro – sempre da comunicazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa – si è appreso che la Procura di Ragusa avrebbe già richiesto l’archiviazione della prima delle due denunce da cui è originata la questione.

La senatrice PADUA (PD) si dichiara soddisfatta per la risposta fornita, auspicando la realizzazione di uno studio approfondito sull’argomento da parte del Ministero. Ricorda infine, come evidenziato dalla sua stessa interrogazione, che rimangano irrisolti problemi di carattere organizzativo, quali la necessità di disporre di personale dotato di *curricula* adeguati.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all’interrogazione n. 3-02619, del senatore Cappelletti ed altri, su uno studio sull’accumulo nell’uomo di sostanze inquinanti ritrovate nell’acqua delle province di Vicenza, Verona e Padova nel 2013.

In merito ai quesiti oggetto dell’interrogazione, il Sottosegretario precisa che lo studio effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Regione del Veneto, a cui l’interrogazione fa riferimento, ha avuto l’obiettivo di caratterizzare l’esposizione a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in soggetti residenti in aree di alcune Province del Veneto interessate da presumibile esposizione incrementale a questi inquinanti, rispetto a gruppi di popolazione di controllo residente in altre aree geografiche del Veneto, identificate in base ai dati disponibili sulla contaminazione da PFAS della filiera idrica. Nell’ambito dello studio è stata condotta anche un’analisi genetica con l’obiettivo di caratterizzare i soggetti arruolati per la presenza di una variante allelica del trasportatore renale OATP1A2 presumibilmente coinvolto nel bilanciamento secrezione/riassorbimento di tali sostanze.

Sono stati selezionati i seguenti Comuni:

- per l’area a esposizione incrementale: Montecchio Maggiore, Lonigo, Brendola, Creazzo, Altavilla, Sovizzo, Sarego;
- per l’area di controllo: Mozzecane, Dueville, Carmignano, Fontaniva, Loreggia, Resana, Treviso.

I risultati dello studio sono stati illustrati dal Responsabile scientifico dello studio per l’Istituto Superiore di Sanità in due presentazioni pubbliche organizzate dalla Regione Veneto tenutesi a Venezia il 20 e 21 aprile 2016. Hanno partecipato a questi incontri i Sindaci dei Comuni coinvolti nello studio e rappresentanti della stampa.

Tali risultati hanno evidenziato concentrazioni nel siero della maggior parte dei PFAS dei residenti nelle aree interessate dalla contaminazione delle acque significativamente superiori a quelle dei residenti delle aree identificate come di controllo. All’interno del gruppo degli esposti sono

stati inoltre identificati sottogruppi a maggiore esposizione (residenti nella ULSS 5).

Relativamente all'analisi genetica i dati ottenuti indicano che non c'è relazione tra i livelli di dose interna dei PFAS e il genotipo analizzato. Pertanto, la dose interna così come evidenziata dallo studio di biomonitoraggio è determinata essenzialmente dall'esposizione esterna e non dalle caratteristiche genetiche individuali studiate.

L'Istituto medesimo ha, inoltre, fornito alla Regione del Veneto le schede individuali delle analisi effettuate, per la restituzione dei dati alle persone arruolate per l'indagine, corredate da alcune note esplicative.

Il Sottosegretario riferisce che lo studio sugli allevatori è tuttora in corso: la Regione del Veneto è in fase di arruolamento dei soggetti, per cui l'Istituto è in attesa di ricevere i campioni sui quali effettuare l'analisi.

Il Sottosegretario mette a disposizione una nota dell'Istituto Superiore di Sanità.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita, da cui emerge l'esistenza di un problema di contaminazione delle acque. Chiede inoltre al Ministero che i dati messi a disposizione da parte del Ministero siano resi noti anche in forma disaggregata, in modo tale da dare concreta possibilità ai cittadini di conoscere i rischi connessi all'utilizzo di acque nel proprio Comune di residenza.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02846, del senatore Maurizio Romani ed altri, sulla chiusura del Centro di medicina iperbarica di Laveno (Varese), illustrando gli elementi informativi forniti dall'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS), riguardanti la sospensione dell'attività del Centro di Medicina Iperbarica di Laveno Mombello (VA). In particolare; riferisce che il 16 marzo 2015 l'ATS riceveva, da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese, una segnalazione di un Medico, *ex* collaboratore della Struttura, inerente il Centro in oggetto, cui seguiva un primo sopralluogo straordinario effettuato in data 19 marzo 2015 da parte di operatori Medici e Tecnici dell'UOC Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie (di seguito UOC AASS) dell'Azienda di Tutela della Salute dell'Insubria;

il 24 marzo 2015 l'ATS inviava comunicazione di ipotesi di reato alla Procura della Repubblica di Varese, avendo riscontrato, sulla base dei contenuti della segnalazione, l'esistenza di documenti e di dichiarazioni false o falsificate (interventi manutentivi, presenze del personale).

Essendo peraltro emersi dubbi e criticità, in fase di valutazione tecnica, per ciò che concerne il rispetto di requisiti di accreditamento impiantistici – tecnologici, che rimandano genericamente al rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, veniva attivata l'UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (di seguito UOC PSAL) della stessa ATS, per gli aspetti di competenza.

Il 9 aprile 2015, prosegue il Sottosegretario, essendo state conferite deleghe di indagine *ex* articolo 370 del Codice di procedura penale ai soggetti istituzionali da parte del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Varese, operatori UOC – AASS procedevano ad effettuare un ulteriore accesso, coadiuvati da personale UOC PSAL e in ausilio ispettivo al N.A.S. di Milano, delegati dal P.M. della Procura della Repubblica di Varese al coordinamento delle attività di indagine;

il 15 aprile 2015, a seguito dell'accertata carenza di requisiti autorizzativi e di accreditamento rilevata nel corso dei sopralluoghi suddetti, nonché in relazione a violazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008 (le contravvenzioni contestate, in estrema sintesi, riguardavano la incompleta e inadeguata valutazione dei rischi, in particolare del rischio d'incendio, la insufficiente manutenzione di alcuni impianti e delle uscite di emergenza), l'ATS inviava al Centro di Medicina Iperbarica del Verbano (e per conoscenza alla Regione Lombardia – Giunta Direzione Generale Salute Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari) una diffida ad ottemperare ai requisiti medesimi con contestuale e immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per un periodo di 60 giorni (*ex* articolo 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33);

il 20 aprile 2015, inoltre, veniva inviato al Legale Rappresentante, alla Società obbligata in solido e, per conoscenza, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Salute Governo dei Servizi Territoriali e P.A.C., Sommario Processo Verbale di Accertamento di Violazione, redatto il 17 aprile 2015;

il 19 maggio 2015, dopo esplicita richiesta dell'ATS, vista la mancanza di contatti tecnici adeguati, si è tenuto un incontro tecnico tra operatori di UOC AASS e UOC PSAL con il Legale Rappresentante, il Direttore Sanitario ed un consulente tecnico del Centro di Medicina Iperbarica del Verbano, presso la sede ATS di Varese, al fine di sintetizzare ed illustrare alla struttura e al consulente tecnico i punti su cui era necessario intervenire per dare compiuta risposta alle prescrizioni impartite. Di tale incontro è stato redatto apposito verbale, inviato per riscontro alla Società in data 20 maggio 2015, senza che sia mai pervenuta alcuna risposta;

l'8 giugno 2015, presso gli uffici della Direzione Generale dell'ATS, si è tenuto un ulteriore incontro tra il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e operatori di UOC AASS e UOC PSAL con il Legale Rappresentante e il Direttore Sanitario del Centro di Medicina Iperbarica del Verbano, al fine di sintetizzare e illustrare nuovamente alla Struttura i punti su cui era ancora necessario intervenire per dare compiuta risposta alle prescrizioni impartite. Nel corso di questi incontri è stato oltremodo precisato che le prescrizioni e i provvedimenti dell'ATS erano tesi unicamente a tutelare la sicurezza dei lavoratori e degli assistiti e che, una volta pienamente soddisfatti, attraverso riscontri adeguati, si sarebbe proceduto al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio e all'accREDITAMENTO;

non ricevendo risposte compiute alle richieste dei verbali UOC PSAL, che, sulla base della documentazione valutata (Documento di Va-

lutazione dei Rischi, Piano di Emergenza ed Evacuazione, Documento di Valutazione del Rischio Incendio – rif. decreto legislativo n. 81 del 2008, norma quadro su igiene e sicurezza del lavoro), metteva in evidenza ulteriori non conformità quali la mancata formazione del personale del centro iperbarico, in particolare del preposto e degli addetti all'antincendio e al mancato addestramento all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali classificati di III categoria utilizzati in caso di incendio, e quindi permanendo conseguentemente indimostrato il possesso dei requisiti di accreditamento inerenti gli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro e di sicurezza antincendio, la sospensione di autorizzazione all'esercizio e accreditamento è stata prorogata a più riprese, sino all'ultima del 26 gennaio 2016, che scadrà in occasione della prossima sentenza del TAR lombardo sulla causa pendente inerente proprio la sospensione dell'autorizzazione e accreditamento del Centro.

Il Sottosegretario riferisce che il 24 luglio 2015 il Centro di Medicina Iperbarica del Verbano presentava ricorso al T.A.R. della Lombardia contro la proroga della sospensione dell'attività, chiedendone la revoca.

Il TAR della Lombardia, con ordinanza dell'08 ottobre 2015, ha respinto la domanda di sospensione cautelare della proroga, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 13 gennaio 2016, successivamente alla quale il TAR stesso ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) che ha come programma di rendere relazione tecnica e di rendicontazione per il Giudice Delegato del TAR entro 150 giorni dal giuramento del CTU stesso, avvenuto il 9 febbraio scorso, Al momento non è pertanto sciolta la proroga, che rimane vincolata all'espressione di giudizio da parte del TAR, dopo l'8 luglio p.v, data entro cui il CTU presenterà la propria relazione finale.

Il Sottosegretario precisa inoltre che di ogni attività svolta da parte dall'ATS sono stati informati puntualmente il P.M. della Procura della Repubblica di Varese, il N.A.S. di Milano, impegnati in indagini per i profili di falso sopra richiamati e per le violazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008, e la Regione Lombardia Assessorato alla Salute – Direzione Generale Salute e competenti uffici.

A suo parere, le specifiche caratteristiche di tale struttura richiedono infatti particolari attenzioni e grande scrupolo in fase di valutazione, considerato che il danno configurabile, in caso di incidenti, sarebbe tragico (come purtroppo dimostrato dalla gravità degli accadimenti occorsi in passato sia nel nostro Paese sia all'estero).

L'ATS ha ribadito che, nel corso di tutto il procedimento, è stata posta massima attenzione alle garanzie nei confronti della Struttura e dell'erogazione delle prestazioni: non si è mai proceduto alla revoca definitiva delle autorizzazioni (peraltro legittima), ben consapevoli della unicità del Centro nel territorio della provincia di Varese.

Per quanto attiene agli aspetti relativi all'accesso ai trattamenti in corso, che si sono inevitabilmente interrotti a partire dal 15 aprile 2015, l'ATS dell'Insubria ha immediatamente preso contatto con la Direzione della Struttura al fine del mantenimento detta continuità delle terapie iper-

bariche in atto a cura dello stesso Ente erogatore, come previsto dalle norme dell'accreditamento.

Nel contempo è stata data da parte dell'ATS informazione a tutte le Strutture di ricovero e cura della provincia di Varese e all'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza (AREU), in modo da indirizzare casi urgenti, meritevoli di ossigenazione iperbarica, presso altre strutture specialistiche.

Infine l'ATS ha comunicato di aver preso in carico singole segnalazioni di assistiti o loro familiari, in numero peraltro limitato, indirizzandoli verso altri Enti erogatori ovvero altri trattamenti definiti con i medici curanti, seguendo nel tempo ogni eventuale incipiente segnalazione e necessità, da parte delle proprie competenti Unità Organizzative.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, in particolare per quanto riguarda la disamina assai particolareggiata delle vicende che hanno interessato il Centro di medicina iperbarica di Laveno. Dopo aver ripercorso sommariamente le principali vicende verificatesi successivamente alla chiusura del Centro, sottolinea come, considerato che quella in oggetto rimane l'unica camera iperbarica della zona, la questione prioritaria è trovare una soluzione concreta che eviti lo spostamento dei pazienti presso altre strutture.

La PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione tenutasi lo scorso mercoledì 29 giugno, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 305 (incarichi direttoriali nel SSN), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO).

Inoltre, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 10^a e 12^a riuniti, svoltasi ieri, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti di Farindustria sul progetto «*Disclosure Code*».

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 204

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

240^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALÌ. – *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) Pamela Giacomina, Giovanna ORRÙ ed altri. – *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. – *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio 2016.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.200, 2.300, 3.100, 6.0.100, 7.0.200, 10.100, 15.100 e 15.200, pubblicati in allegato.

La senatrice MORONESE (*M5S*) osserva che gli emendamenti 6.0.100 e 7.0.200 differiscono minimamente dalle analoghe proposte emendative 6.0.2 e 7.0.1, già presentate dal proprio Gruppo.

Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore testè illustrati alle ore 12 di martedì 12 luglio.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) chiede di disporre di un termine più ampio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione» (COM (2016) 316 definitivo) (n. 170)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra la Comunicazione della Commissione che mira a trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'Unione europea grazie ad un regolare riesame della loro attuazione. La procedura di riesame dovrebbe essere inclusiva e partecipativa, flessibile e sinergica con il lavoro svolto sull'attuazione delle politiche ambientali. A tal fine occorre delineare un quadro della situazione in ogni Stato membro riguardante le principali carenze attuative delle disposizioni vigenti, instaurando un dialogo bilaterale sui risultati ottenuti e sulle azioni necessarie per affrontare eventuali lacune. In una prima fase saranno elaborate relazioni biennali per ciascun Paese incentrate su questioni essenziali relative alla legislazione e alla politica ambientale, in tale la Commissione preparerà documenti tematici specifici e riferirà sui progressi realizzati. Gli Stati membri avranno l'opportunità di scambiare buone pratiche e di beneficiare reciprocamente di conoscenze ed esperienze per affrontare le sfide ambientali. Sottolinea infine che l'elaborazione delle relazioni biennali non comporterà oneri supplementari per gli Stati membri, né nuovi obblighi di comunicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta già prevista oggi alle ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 117, 512, 828, 962, 1650

Art. 1.

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «nonché gli enti parco» aggiungere le seguenti: «, i soggetti gestori delle aree marine protette e delle riserve naturali».

Art. 2.

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «veicoli a combustibile ecologici» inserire le seguenti: « e di motori elettrici marini entro-bordo e fuoribordo, con relativi punti di ricarica a terra e a mare,».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «beni culturali» inserire le seguenti: «, la tutela dall'eccessiva spinta antropica»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «. Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile».

Art. 3.**3.100**

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed».

Art. 6.**6.0.100**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.».

Art. 7.

7.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.»

Art. 10.

10.100

IL RELATORE

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»

Art. 15.**15.100**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «anche marittimo» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette'intesa. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI (ANBI) NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)

Plenaria

241^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione Bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale, appena svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 7 luglio 2016, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria**203^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)**(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dal combinato disposto degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'obiettivo dello schema di decreto legislativo è quello di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara. Le criticità da superare con l'atto in esame sono quelle relative: *a*) alla non adeguata qualità del servizio reso in rapporto alle risorse pubbliche investite; *b*) alla presenza di ostacoli alla concorrenza; *c*) all'assenza di adeguati strumenti di regolazione; *d*) ad un tessuto normativo non sufficiente e disorganico; *e*) alla mancanza di congrui strumenti di tutela a favore degli utenti.

Lo schema si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Titoli. Il Titolo I (articoli da 1 a 4) definisce, innanzitutto, l'oggetto del testo unico, il quale si qualifica come disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Ai servizi disciplinati da normative di settore il testo unico si applica nei se-

guenti limiti: 1) per i servizi idrico integrato, di gestione integrata dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e per il servizio farmaceutico, le normative di settore continuano a trovare applicazione, fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nel testo unico, cui anche i richiamati settori sono tenuti a conformarsi; 2) per i servizi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica continuano ad applicarsi le disposizioni di settore anche in materia di affidamento. Il Titolo I reca, infine, le finalità e i principi generali della materia, orientati, da una parte, alla affermazione della centralità del cittadino, dall'altra, alla promozione della concorrenza. Il Titolo II (articoli da 5 a 8) reca disposizioni in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale. Il Titolo III (articoli da 9 a 11) reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali strumentali all'erogazione del servizio. Il Titolo IV (articoli da 12 a 20) si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione. Il Titolo V (articoli da 21 a 32) reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. Il Titolo VI (articoli 33 e 34) reca disposizioni in materia di incentivi e premialità. Il Titolo VII (articoli da 35 a 38) reca disposizioni transitorie e finali.

Lo schema si inquadra in un contesto europeo che attribuisce un ruolo significativo ai servizi economici di interesse generale. Vengono in rilievo: l'articolo 14 del TFUE, il quale dispone che, fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti; l'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, il quale dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata; il protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, il quale contiene disposizioni interpretative dei trattati che riguardano i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore, ai sensi dell'articolo 14 del TFUE. Tali valori comuni comprendono in particolare: «il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; » la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche,

sociali e culturali diverse; «un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. Lo stesso protocollo afferma inoltre che le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico; l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea».

Il relatore rileva altresì che la nozione di «servizi pubblici locali di interesse economico generale» risulta dalla combinazione e sintesi della nozione europea di «servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG)» con quella in uso nella normativa nazionale di «servizi pubblici locali di rilevanza economica», a ciascuna delle quali è stato dedicato un apposito capitolo. I SIEG sono servizi che si prestano ad essere esercitati in forma imprenditoriale in regimi concorrenziali. Sono, dunque, forniti dal gestore agli utenti dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro (e per questo distinti dai servizi non economici di interesse generale-SI-NEG, i quali sono erogati a titolo gratuito). Le imprese incaricate di svolgerli sono soggette alle disposizioni dei Trattati, in particolare alle regole in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata (articolo 106 del TFUE).

In particolare, le disposizioni del Trattato rispondono a due esigenze: da una parte, garantire che i SIEG siano effettivamente uno strumento di rafforzamento della coesione sociale; in detta prospettiva, agli Stati membri è consentito provvedere alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese per effettuare quelle prestazioni che esse sono obbligate ad erogare per adempiere ai loro obblighi di servizio pubblico (criterio della compensazione). Dall'altra, assicurare che il finanziamento statale di servizi d'interesse economico generale non produca effetti distorsivi della concorrenza e degli scambi nel settore della fornitura dei servizi, come accadrebbe qualora la misura di detto finanziamento attribuisse all'impresa un vantaggio economico superiore a quello che sarebbe necessario a remunerare l'impresa per i costi del servizio pubblico (criterio della sovracompensazione o criterio degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 107 del TFUE).

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi. Essi si riferiscono: all'articolo 2, sulle definizioni, al fine di specificare che i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano nella più ampia accezione europea di servizi di interesse generale; all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 7, comma 2, al fine di richiamare gli obblighi di compensazione degli oneri di servizio pubblico, come delineati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, del 24 luglio 2003, C-280/00, *Altmark* e come successivamente specificati

nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02); all'articolo 7 dello schema, e al *favor* mostrato nei confronti dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, essendo richiesto, al fine di permettere l'affidamento in house, un obbligo motivazionale particolarmente rafforzato e la dimostrazione che il ricorso al mercato porti minori vantaggi per gli utenti, per la collettività e per l'impiego delle risorse pubbliche; all'articolo 22, comma 2, al fine di effettuare il rinvio, non ai principi, ma al regolamento (CE) 1370/2007; all'opportunità di tenere conto della «Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale» (SWD(2013) 53 final/2, del 29 aprile 2013).

Il senatore MOLINARI (*Misto*) evidenzia come alcuni profili di interesse per il diritto dell'Unione europea riguardano il settore dell'acqua, con particolare riferimento agli articoli 21 e 25. Segnala, al riguardo, che il criterio di calcolo della tariffa del servizio idrico improntato all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito non sembra imposto dalla normativa comunitaria e si pone in distonia rispetto al risultato del referendum del giugno 2011. Rileva, inoltre, incidentalmente, l'essenzialità di una più ampia conoscenza dei lavori parlamentari della 14^a Commissione attraverso le forme repute maggiormente idonee.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si associa alla considerazione sulla centralità dei lavori della 14^a Commissione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sulla coerenza tra lo schema in esame e il disegno di legge n. 2343, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, all'attenzione della Commissione Ambiente.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) chiarisce come l'atto del Governo in titolo e l'Atto Senato n. 2343 costituiscano due provvedimenti distinti, in quanto il primo si inserisce nel quadro di riforma della pubblica amministrazione operato con le deleghe previste dalla legge n. 124 del 2015, mentre il secondo si pone nella prospettiva di garantire l'accesso universale al bene naturale dell'acqua.

Il Presidente CHITI osserva come su alcuni temi particolarmente rilevanti, come ad esempio quello della *Brexit*, siano necessarie forme più estese di pubblicità dei lavori della Commissione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (n. COM (2016) 283 definitivo)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiarisce che la proposta in esame prevede di sostituire l'attuale regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, al fine di rafforzare l'azione coordinata delle autorità nazionali volta a contrastare le violazioni transfrontaliere della normativa europea sulla tutela dei consumatori, nonché al fine di garantire che le autorità giungano conclusioni maggiormente omogenee rispetto a pratiche abusive identiche.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei colleghi una relativa proposta di osservazioni favorevoli, con rilievi.

In particolare, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato – in quanto l'obiettivo di rafforzare e omogeneizzare l'azione coordinata delle autorità preposte al contrasto delle violazioni transfrontaliere della normativa europea sulla tutela dei consumatori non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente – unitamente al principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Per quanto riguarda l'obbligatorietà di partecipare all'azione comune per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, l'articolo 21 prevede che gli Stati membri possano rifiutare la loro partecipazione qualora: *a)* sono già stati avviati procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro; *b)* è già stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, quindi, il PRESIDENTE, appurata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione la bozza di osservazioni predisposta dal relatore e allegata all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice CARDINALI (*PD*) nell'introdurre l'atto in titolo, premette che la strategia per il mercato unico digitale in Europa, del maggio 2015, ha sollecitato una modernizzazione della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), al fine di tener conto dei cambiamenti a livello di mercato, di consumi e di tecnologia.

Nello specifico, con la proposta in esame, si affrontano i seguenti problemi: l'insufficiente tutela dei minori e dei consumatori sulle piattaforme per la condivisione di video (come Youtube e Dailymotion); l'assenza di condizioni di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi di video a richiesta (come Netflix) e le carenze del mercato interno derivanti dal fatto che alcune norme della direttiva SMA non sono sufficientemente precise; le norme sulle comunicazioni commerciali; una maggiore funzionalizzazione per quanto concerne le procedure di applicazione del Paese di origine, semplificando le norme che stabiliscono quale Paese abbia giurisdizione sui fornitori e migliorando le procedure di deroga e di cooperazione che limitano la libertà di ricezione e di ritrasmissione in casi specifici.

Conseguentemente, la relatrice da conto di una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi, i quali si concretano, essenzialmente in: garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi, in modo da permettere la leale concorrenza tra gli operatori; difendere il pluralismo degli operatori del settore audiovisivo; rispettare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dai Governi e dagli operatori del settore; obbligare le piattaforme *online* a comportamenti responsabili; prevenire e perseguire le forme di incitamento all'odio e alla violenza effettuate tramite i servizi audiovisivi; tutelare, nello specifico, i minori da contenuti nocivi.

Dopo una breve precisazione del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il PRESIDENTE, nel rilevare l'assenza di richieste di intervento da parte dei Commissari, previa verifica del numero legale richiesto, mette, quindi, in votazione lo schema di osservazioni presentato dalla relatrice, allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 308

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

– esso reca disposizioni sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dal combinato disposto degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. L'obiettivo dello schema di decreto legislativo è quello di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara;

– le criticità da superare con l'atto in esame sono quelle relative: *a)* alla non adeguata qualità del servizio reso in rapporto alle risorse pubbliche investite; *b)* alla presenza di ostacoli alla concorrenza; *c)* all'assenza di adeguati strumenti di regolazione; *d)* ad un tessuto normativo non sufficiente e disorganico; *e)* alla mancanza di congrui strumenti di tutela a favore degli utenti;

– il provvedimento è ispirato ai principi della chiarezza delle regole, della semplificazione normativa e della tutela e promozione della concorrenza;

– lo schema si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Titoli;

– il Titolo I (articoli da 1 a 4) definisce, innanzitutto, l'oggetto del testo unico, il quale si qualifica come disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Ai servizi disciplinati da normative di settore il testo unico si applica nei seguenti limiti: 1) per i servizi idrico integrato, di gestione integrata dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e per il servizio farmaceutico, le normative di settore continuano a trovare applicazione, fatta eccezione per le disposizioni relative alle modalità di affidamento, nonché per le disposizioni modificative ed espressamente abrogative contenute nel testo unico, cui anche i richiamati settori sono tenuti a conformarsi; 2) per i servizi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica continuano ad applicarsi le disposizioni di settore anche in materia di affidamento. Il Titolo I reca, infine, le finalità e i principi generali della materia, orientati,

da una parte, alla affermazione della centralità del cittadino, dall'altra, alla promozione della concorrenza;

– il Titolo II (articoli da 5 a 8) reca disposizioni in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale. L'assunzione della titolarità di servizi pubblici locali di interesse economico generale costituisce funzione fondamentale degli enti locali, i quali, nel procedimento di individuazione di detti servizi (ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello legislativo), sono tenuti a verificare preliminarmente l'inidoneità del mercato a fornirli a condizioni compatibili con l'interesse pubblico. Le attività individuate come servizio pubblico possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento *in house*, o – limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete – mediante azienda speciale o gestione in economia. L'assunzione della titolarità dell'attività come servizio pubblico e la sua conseguente gestione in una delle predette forme costituisce soltanto una delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico. L'interesse pubblico può anche essere perseguito – ove la legge lo consenta espressamente – mediante l'imposizione di obblighi di servizio a carico di tutte le imprese che operano nel mercato, o, in alternativa, mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;

– il Titolo III (articoli da 9 a 11) reca la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali strumentali all'erogazione del servizio. Si prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio – indipendentemente dalla titolarità della proprietà – siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio. Gli enti locali, fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, hanno facoltà di scegliere tra gestione separata ovvero gestione unitaria del servizio e di reti, impianti e altri beni strumentali all'erogazione di esso. La gestione separata, volta a favorire la tutela della concorrenza, deve assicurare comunque l'accesso equo e non discriminatorio alle dotazioni patrimoniali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio; la gestione unitaria deve essere invece motivata da ragioni di efficienza ovvero risultare funzionale al maggior beneficio degli utenti;

– il Titolo IV (articoli da 12 a 20) si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.

Al Capo I, si prevede che – fatte salve le disposizioni che impongono l'obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi – spetti ai comuni e alle città metropolitane, nell'ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Per quanto concerne i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (esclusi i servizi di

distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica), le regioni e le province autonome provvedono ad organizzarne la gestione individuando ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le regioni sono tenute a definire i bacini di mobilità nel rispetto di specifiche disposizioni (Capo I).

Alle Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) per i servizi per i quali non opera un'autorità indipendente, viene attribuita la competenza a predisporre gli schemi di bandi di gara e i contratti tipo. All'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ridenominata Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA) vengono attribuite le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi afferenti al ciclo dei rifiuti, espressamente inclusi tra i servizi a rete. Si interviene, inoltre, sulle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti in materia di trasporto pubblico locale (Capo II).

Il Capo III del Titolo IV reca disposizioni di principio e misure applicative volte ad assicurare la distinzione tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale;

– il Titolo V (articoli da 21 a 32) reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare vengono disciplinati: il contratto di servizio, indicandone alcuni contenuti obbligatori, tra i quali gli obiettivi di sviluppo dei servizi, il programma degli investimenti e il piano economico-finanziario, con obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; le carte dei servizi; le modalità per la determinazione delle tariffe; un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio. Il Titolo V reca, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale: vengono imposti specifici obblighi contrattuali a carico delle imprese gestrici; sono dettati nuovi criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale; sono potenziati gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria; sono introdotte misure di tutela degli utenti, tra cui il rimborso del prezzo del biglietto, in caso di disservizio;

– il Titolo VI (articoli 33 e 34) reca disposizioni in materia di incentivi e premialità;

– il Titolo VII (articoli da 35 a 38) reca disposizioni transitorie e finali;

– rilevato che, come previsto dalla legge delega, sul provvedimento sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato (espresso il 3 maggio scorso) e quello della Conferenza unificata (espresso il successivo 12 maggio);

valutato che:

– l'articolo 14 del TFUE dispone che, fatti salvi l'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 dello stesso TFUE, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse econo-

mico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei Trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei Trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi;

– l'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE dispone che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione;

– il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale contiene disposizioni interpretative dei Trattati che riguardano i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore, ai sensi dell'articolo 14 del TFUE. Tali valori comuni comprendono in particolare: – il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; – la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; – un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente. Lo stesso protocollo afferma inoltre che le disposizioni dei Trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico;

– l'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma che *«al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea»*;

valutato altresì che:

– la nozione di «servizi pubblici locali di interesse economico generale» risulta dalla combinazione e sintesi della nozione europea di «servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG)» con quella in uso nella normativa nazionale di «servizi pubblici locali di rilevanza economica», a ciascuna delle quali è stato dedicato un apposito capitolo. Si rammenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 325/2010, ha asserito che «la nozione comunitaria di servizi pubblici di interesse economico ge-

nerale (SIEG), ove limitata all'ambito locale, e quella interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica hanno contenuto omologo»;

– I SIEG sono servizi che si prestano ad essere esercitati in forma imprenditoriale in regimi concorrenziali. Sono, dunque, forniti dal gestore agli utenti dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro (e per questo distinti dai servizi non economici di interesse generale, SINEG, i quali sono erogati a titolo gratuito). Le imprese incaricate di svolgerli sono soggette alle disposizioni dei Trattati, in particolare alle regole in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata (articolo 106 del TFUE);

– in particolare, le disposizioni del Trattato rispondono a due esigenze. Da una parte, garantire che i SIEG siano effettivamente uno strumento di rafforzamento della coesione sociale. In detta prospettiva, agli Stati membri è consentito provvedere alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese per effettuare quelle prestazioni che esse sono obbligate ad erogare per adempiere ai loro obblighi di servizio pubblico (criterio della compensazione). Dall'altra, assicurare che il finanziamento statale di servizi d'interesse economico generale non produca effetti distortivi della concorrenza e degli scambi nel settore della fornitura dei servizi, come accadrebbe qualora la misura di detto finanziamento attribuisse all'impresa un vantaggio economico superiore a quello che sarebbe necessario a remunerare l'impresa per i costi del servizio pubblico (criterio della sovracompenrazione o criterio degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 107 del TFUE),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– in riferimento all'articolo 2, sulle definizioni, per esigenze di chiarezza e di raccordo tra la normativa interna e la terminologia d'uso corrente in ambito europeo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano nella più ampia accezione europea di servizi di interesse generale;

– in riferimento all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 7, comma 2, dello schema, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare gli obblighi di compensazione degli oneri di servizio pubblico, come delineati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza del 24 luglio 2003 (C-280/00 *Altmark*) e come successivamente specificati nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02).

In base a tale giurisprudenza, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE se sono rispettati quattro specifici e cumulativi criteri: a) l'im-

presa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; *b*) vi deve essere la previa individuazione dei parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione in modo obiettivo e trasparente, affinché si eviti che essa possa comportare un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti; *c*) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, al netto di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; *d*) nei casi in cui la scelta dell'impresa chiamata a svolgere obblighi di servizio pubblico non consegua a una procedura di gara che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, occorre che l'ammontare della compensazione sia determinato tenendo conto dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata delle risorse per poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe sostenuto per adempiere a tali obblighi, al netto degli introiti ad essi attinenti, nonché di un margine di utile ragionevole;

– valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare, alla fine dell'articolo 4, comma 6, il disposto di cui all'articolo 45-*bis* della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che introduce specifici obblighi di monitoraggio e di relazione (alla Commissione europea e alle Camere) per quanto riguarda i servizi di interesse economico generale, con particolare riferimento alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico concessi alle imprese. In tal modo, si riprenderebbe anche quanto suggerito dal Consiglio di Stato nel suo parere del 3 maggio;

– in riferimento all'articolo 7 dello schema, appare evidente il *favor* mostrato nei confronti dell'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, essendo richiesto, al fine di permettere l'affidamento *in house*, un obbligo motivazionale particolarmente rafforzato e la dimostrazione che il ricorso al mercato porti minori vantaggi per gli utenti, per la collettività e per l'impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo, come ha affermato la Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 2010), la normativa comunitaria consente deroghe al principio di concorrenza, e quindi la gestione diretta del servizio da parte dell'ente pubblico, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza (e quindi anche della regola dell'affidamento a terzi mediante gara pubblica) ostacoli, in diritto e in fatto, la specifica missione dell'ente pubblico (articolo 106 TFUE), riservandosi l'ordinamento comunitario solo la possibilità di sindacare se la decisione dello Stato sia frutto di un «errore manifesto».

Valutino pertanto le Commissioni di merito la congruità nel merito della scelta effettuata dal legislatore delegato, anche tenendo conto che nel parere del 3 maggio il Consiglio di Stato ha evidenziato come il giudizio che consente di non esternalizzare la produzione del servizio, se-

condo lo schema in esame, è più selettivo rispetto a quello europeo, che consente deroghe alla concorrenza sulla scorta di una valutazione meno rigorosa, che deve limitarsi alla presenza di un «mero ostacolo»;

– in riferimento all'articolo 22, comma 2, ancorché la disposizione operi un rinvio ai soli «principi» di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, i regolamenti dell'Unione europea – a differenza delle direttive che richiedono ordinariamente una trasposizione in una fonte dell'ordinamento nazionale – sono di applicazione generale in tutti i Paesi dell'Unione europea, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili.

Valutino pertanto le Commissioni di merito l'opportunità di effettuare un rinvio, non ai principi, ma al regolamento (CE) n. 1370/2007;

– valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di tenere conto della «Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale», documento di lavoro dei servizi della Commissione europea il cui scopo è fornire chiarimenti di carattere tecnico, in particolare sulla base di sintesi della normativa e della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno e, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, delle decisioni della Commissione relative ai SIEG e, in particolare, ai SSIG (SWD(2013) 53 final/2, del 29 aprile 2013).

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 283 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede di sostituire l'attuale regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, al fine di rafforzare l'azione coordinata delle autorità nazionali volta a contrastare le violazioni transfrontaliere della normativa europea sulla tutela dei consumatori, nonché al fine di garantire che le autorità giungano a conclusioni maggiormente omogenee rispetto a pratiche abusive identiche;

considerato la proposta si basa sulle relazioni di valutazione dell'efficacia e del funzionamento del regolamento del 2004, presentate nel 2009, nel 2012 e da ultimo nel 2014 (COM(2014) 439), ai sensi dell'articolo 21-*bis* del medesimo regolamento, nonché su una consultazione pubblica svolta nel 2013 e 2014, e su una valutazione d'impatto effettuata nel 2015;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

– tiene conto, in particolare, della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), del 6 maggio 2015, in cui si ribadisce la forte esigenza per una maggiore e più effettiva tutela della fiducia dei consumatori nel mercato digitale. In particolare, la proposta sviluppa i meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse soprattutto nel settore del commercio *online*, stabilendo una procedura comune a livello dell'Unione per contrastare le infrazioni pregiudizievoli più importanti aventi dimensione unionale (che riguardano almeno 3/4 degli Stati membri, rappresentanti almeno i 3/4 della popolazione dell'Unione). In tali casi si propone che sia la Commissione europea a decidere di avviare la procedura comune, ricoprendo un ruolo obbligatorio di coordinamento, mentre gli Stati membri interessati dovranno obbligatoriamente partecipare alla procedura comune;

– estende l'ambito di applicazione anche alle infrazioni diffuse e cessate, ovvero le infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori in seguito, come, ad esempio, campagne pubblicitarie *online* ingannevoli di breve durata;

– aggiunge ai poteri minimi delle autorità competenti quello di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti *web* e di comminare sanzioni (con un termine di prescrizione di cinque anni dalla cessazione dell'infrazione), nonché il potere di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

– prevede l'obbligo, per l'autorità interpellata, di rispondere a una richiesta di mutua assistenza entro il termine che sarà fissato dalla Commissione europea con atto di esecuzione, nonché di agire per conto dei consumatori dello Stato membro cui appartiene l'autorità richiedente, come se fossero i propri consumatori;

– rafforza i meccanismi di sorveglianza e di allerta, prevedendo all'articolo 34 che le autorità competenti, o la Commissione europea, comunichino tempestivamente qualsiasi ragionevole sospetto di avvenuta infrazione delle norme che tutelano gli interessi dei consumatori, che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori degli Stati membri, tramite la banca dati di cui all'articolo 43. Inoltre, tramite la stessa banca dati, le autorità competenti comunicano alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi misura da esse adottata per porre rimedio a un'infrazione nel loro territorio, qualora sospettino che l'infrazione possa pregiudicare gli interessi dei consumatori in altri Stati membri;

– prevede forme di scambio di funzionari tra Stati membri e di scambio di informazioni sulla politica dei consumatori;

– sostituisce l'obbligo di rendicontazione biennale dell'attuale regolamento con l'obbligo di piani biennali nazionali di attuazione della normativa, che assicurino la definizione delle priorità nel contesto delle attività e un uso più efficiente delle risorse per contrastare le infrazioni nel mercato unico. A tale riguardo, la Commissione europea ha il compito di monitorare l'attuazione dei piani nazionali e può esprimere pareri sulla loro attuazione ed esecuzione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare e omogeneizzare l'azione coordinata delle autorità preposte al contrasto delle violazioni transfrontaliere della normativa europea sulla tutela dei consumatori non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è essere rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Per quanto riguarda l'obbligatorietà di partecipare all'azione comune per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, l'articolo

21 prevede che gli Stati membri possano rifiutare la loro partecipazione qualora: *a)* sono già stati avviati procedimenti giudiziari riguardanti la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro; *b)* è già stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per la stessa infrazione contro lo stesso operatore nello Stato membro.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 287 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la strategia per il mercato unico digitale in Europa, del maggio 2015, ha sollecitato una modernizzazione della direttiva 2010/13/UE, sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), al fine di tener conto dei cambiamenti a livello di mercato, di consumi e di tecnologia;

– il Consiglio, il 25 luglio 2014 (nel corso della Presidenza italiana), ha invitato la Commissione a «*completare con urgenza l'esercizio di revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi alla luce delle rapide evoluzioni tecnologiche e di mercato dovute al passaggio al digitale, e presentare, sulla base del risultato di tale revisione, un'adeguata proposta per la revisione della direttiva quanto prima possibile, nel rispetto del principio di sussidiarietà*»;

considerato che con la proposta in esame, come risulta dalla valutazione di impatto, si affrontano i seguenti problemi: l'insufficiente tutela dei minori e dei consumatori sulle piattaforme per la condivisione di video (come Youtube e Dailymotion); l'assenza di condizioni di parità tra la radiodiffusione tradizionale e i servizi di video a richiesta (come Netflix) e le carenze del mercato interno derivanti dal fatto che alcune norme della direttiva SMA non sono sufficientemente precise; le norme sulle comunicazioni commerciali; una maggiore funzionalizzazione per quanto concerne le procedure di applicazione del Paese di origine, semplificando le norme che stabiliscono quale Paese abbia giurisdizione sui fornitori e migliorando le procedure di deroga e di cooperazione che limitano la libertà di ricezione e di ritrasmissione in casi specifici;

rilevato che le soluzioni normative individuate dalla proposta mirano: a rafforzare la tutela dei minori, anche mediante l'imposizione di un obbligo di protezione dai contenuti nocivi per i minori e dall'incitamento all'odio sulle piattaforme per la condivisione dei video; a garantire un contributo dei servizi di media alla diversità culturale, adattato ai diversi modelli economici; ad affrontare la disparità di trattamento esistente tra la radiodiffusione televisiva e i servizi a richiesta anche per quanto riguarda la tutela dei minori, la promozione delle opere europee e le comunicazioni commerciali; a preservare una certa flessibilità nel modo in cui gli Stati

membri attueranno la direttiva SMA, lasciando spazio a considerazioni in materia di sussidiarietà e alle specificità nazionali; a migliorare nel suo complesso l'attuazione della direttiva;

rilevato, in particolare, che l'articolo 23 della proposta offre alle emittenti maggiore flessibilità su quando trasmettere gli annunci pubblicitari: il limite complessivo del 20% del tempo di trasmissione è mantenuto tra le ore 7 e le ore 23, ma, invece degli attuali 12 minuti all'ora, le emittenti potranno scegliere più liberamente quando trasmettere gli annunci nel corso della giornata. Le emittenti e i fornitori di servizi a richiesta godranno inoltre di maggiore flessibilità per l'inserimento di prodotti e la sponsorizzazione, continuando a mantenere i telespettatori informati;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la direttiva SMA è basata sulle competenze dell'Unione volte a coordinare le disposizioni legislative degli Stati membri al fine di attuare la libera prestazione di servizi nel mercato interno, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 62 del TFUE. Sulle medesime disposizioni si basa la proposta in esame;

la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea derivano dal forte incremento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche in considerazione della crescita dei servizi *online* e della crescente internazionalizzazione dei servizi televisivi. Si ritiene pertanto che il principio di sussidiarietà sia nel complesso rispettato;

l'armonizzazione minima, con il ricorso ai meccanismi della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione, e i meccanismi di cooperazione, che lasciano agli Stati membri la possibilità di tenere in considerazione le specificità nazionali, permettono di ritenere rispettato il principio di proporzionalità;

nel merito si ritiene essenziale:

- garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi, in modo da permettere la leale concorrenza tra gli operatori;
- difendere il pluralismo degli operatori del settore audiovisivo;
- rispettare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dai Governi e dagli operatori del settore;
- obbligare le piattaforme *online* a comportamenti responsabili;
- prevenire e perseguire le forme di incitamento all'odio e alla violenza effettuate tramite i servizi audiovisivi;
- tutelare, nello specifico, i minori da contenuti nocivi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono il presidente, Monica Maggioni, e i componenti del consiglio di amministrazione della Rai Rita Borioni, Arturo Diaconale, Guelfo Guelfi, Paolo Messa e Franco Siddi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola Franco SIDDI, e Arturo DIACONALE, *consiglieri di amministrazione della Rai*. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Renato BRUNETTA (*FI-PdL*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), i deputati Nicola FRATOIANNI (*SI-SEL*), Maurizio LUPI (*AP*), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Pino PI-

SICCHIO (*Misto*), i senatori Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), Lello CIAMPOLILLO (*M5S*) e Francesco VERDUCCI (*PD*), e Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Michele ANZALDI (*PD*), Monica MAGGIONI, *presidente della Rai*, Guelfo GUELFÌ, Rita BORIONI, Arturo DIACONALE e Franco SIDDI, *consiglieri di amministrazione della Rai*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 460/2244 al n. 467/2266, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 16,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 460/2244 al n. 467/2266)*

AIROLA. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

«Il Fatto Quotidiano» del 31 maggio u.s. riportava un articolo a firma Carlo Tecce nel quale si evidenziava l'invio alla Rai (oltre che a La7) di una diffida su carta intestata della regione Lombardia con cui l'attuale governatore, Roberto Maroni, avrebbe avuto l'intenzione di impedire che la stessa Azienda contribuisse alla promozione del libro «Il potere dei segreti» di Marco Lillo;

tale diffida sembrerebbe avere avuto effetto se, come è dato leggere dalla medesima fonte, dopo due apparizioni ai programmi «Virus» ed «Agorà», Marco Lillo non veniva più invitato ad alcuna trasmissione, pare su parere dell'ufficio legale della Rai;

si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente dato seguito a quanto scritto nella diffida del 28 aprile u.s. a firma Roberto Maroni;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai ritenga di dover aderire alle indicazioni provenienti da un soggetto (il governatore della regione Lombardia) istituzionalmente non deputato a diffidare la presenza di alcuno in nessun programma televisivo.

(460/2244)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

La Rai, a fronte della diffida formulata dal Presidente della Regione Lombardia, ha ritenuto doveroso, nell'interesse dell'Azienda e a tutela dei propri giornalisti, fornire idonea comunicazione alle direzioni editoriali ai fini delle conseguenti opportune valutazioni e iniziative, fatte sempre salve e impregiudicate le esigenze di cronaca e informative e senza in alcun modo voler precludere la partecipazione del Vice Direttore del Fatto Quotidiano alle trasmissioni Rai.

NESCI, PAOLO BERNINI, LIUZZI, AIROLA. – Al Presidente della Rai – Premesso che:

la trasmissione «Cronache animali», in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.30 sul canale Rai Due, ha svolto un ruolo sociale e pubblico di

alto livello, in ossequio a quanto previsto dal c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione» (d.lgs n. 177 del 2005);

in particolar modo è stato evidenziato, tramite comunicato ufficiale del Coordinatore del «Criuv» («Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria») di Napoli, Vincenzo Caputo, che la trasmissione televisiva ha avuto un ruolo centrale nella buona riuscita del progetto del «Canile Dinamico», dato che è stato possibile raggiungere la quota di 50 cani adottati;

nello stesso comunicato infatti si legge: «Da settembre a oggi sono stati 50 i cani adottati attraverso la trasmissione di Rai 2 "Cronache Animali", il programma condotto da Massimiliano Ossini in onda dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Rai2»;

Caputo, si legge ancora nella nota stampa, ha sottolineato che «un esempio di Canile Dinamico siete voi di "Cronache Animali". Ci consente di adottare cani rieducati, problematici, adozioni del cuore... sono fino ad ora 50 i cani adottati attraverso il programma tra lo scorso anno e quest'anno e questo significa che la collettività ha risparmiato una cifra che si avvicina al milione di euro. Una cifra enorme ma reale perché un cane in canile costa alla collettività tra i 16.000 e i 18.500 euro nell'arco di una vita media di 14 anni»;

da tale dato e tali parole emerge che la positiva sinergia tra la trasmissione «Cronache animali» e il Criuv di Napoli ha innanzitutto garantito una casa ai 50 cani e quindi una vita degna e non in canile;

questa sinergia permette alla collettività di risparmiare una cifra consistente in ragione del fatto che si è raggiunta un'oggettiva riduzione della spesa per il mantenimento dei cani in canile e che è stato garantito il *turn-over*, raggiungendo gli obiettivi prefissati e previsti dalla normativa vigente (legge n. 281 del 1991, recante «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e successive modifiche);

per di più, i servizi realizzati da «Cronache animali» hanno permesso di sollevare le problematiche relative a numerosi canili lager come quello di Sarno (Salerno) e di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) e, contestualmente alle nostre azioni legali, si è agito per la loro doverosa chiusura (come capitato, nella fattispecie, con Sarno);

tali servizi, in considerazione del fatto che sono andati sulla televisione di Stato, assumono il loro determinato e specifico valore anche in ragione del fatto che i canili lager hanno ricevuto ingenti fondi pubblici;

il Contratto di Servizio stipulato tra ministero dello Sviluppo Economico e Rai per il triennio 2013-2015 prescrive la messa in onda di «trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli: programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle iniziative delle associazioni della società civile»;

per tali ragioni, gli scriventi ritengono che la trasmissione in oggetto rientri a pieno titolo fra le trasmissioni di «pubblica utilità»;

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni e le scelte che hanno portato alla cancellazione della trasmissione «Cronache animali» dal palinsesto Rai;

se sia in previsione la realizzazione di un programma analogo che possa trattare temi tanto importanti quanto sentiti dai cittadini italiani;

se ritengano accettabile che vi siano circostanze in cui la Rai possa deliberatamente scegliere di chiudere una trasmissione che ha realizzato la missione e gli obiettivi del servizio pubblico, e se di conseguenza non intendano avviare un circolo virtuoso affinché i principi citati in premessa siano effettivamente realizzati.

(461/2248)

AMATI, CIRINNÀ, FABBRI, GRANAIOLA, VALENTINI. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il programma «Cronache Animali», condotto da Massimiliano Ossini e in onda dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 10.30, è una trasmissione amata dal pubblico televisivo e realizzata con estrema cura e passione per il mondo degli animali domestici;

nella nostra società, l'attenzione al benessere degli animali è radicata e l'orrore verso chi li abbandona, maltratta o uccide è fortemente condiviso: secondo i dati Eurispes, oltre quattro italiani su dieci hanno un animale domestico e lo considerano a tutti gli effetti membro del nucleo familiare;

considerato che:

«Cronache Animali» risponde a questa sensibilità con un prodotto di qualità che, nonostante la difficile fascia oraria assegnata, è seguito da un pubblico numeroso e affezionato;

apprendiamo, da notizie diffuse dalla stampa, che la trasmissione non è stata confermata nel nuovo palinsesto;

considerato, inoltre, che:

il programma svolge una preziosa funzione educativa: spiega infatti come instaurare un corretto rapporto con gli animali domestici e sensibilizza il pubblico su questioni etiche generali e condivise, che evidenziano il livello di evoluzione sociale raggiunto;

per quanto riguarda, ad esempio, il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, «Cronache Animali» svolge un servizio pubblico, contribuendo a diffondere il senso di responsabilità delle famiglie verso i propri animali e, favorendo l'adozione responsabile, facilita anche l'incontro fra cuccioli abbandonati e persone che vogliono prendersene cura: da settembre a oggi sono stati ben 50 i cani adottati attraverso la trasmissione e, secondo quanto dichiarato dal Coordinatore del Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria di Napoli, Vincenzo Caputo, questo ha significato un risparmio per la collettività di circa un milione di euro;

in questo senso, il programma sensibilizza, in collaborazione con le associazioni e gli operatori del settore, al fenomeno del randagismo, che persiste oggi a ben 25 anni dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1991;

rilevato, infine, che:

«Cronache Animali» è un programma innovativo, che ha saputo sperimentare e proporre spunti originali, come gli spazi dedicati alla cucina per gli animali, con veterinari nutrizionisti, e alle nuove professioni del settore emerse negli ultimi anni;

si è consapevoli che le scelte editoriali possono prevedere modifiche nel palinsesto e nei contenuti;

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano portato alla decisione di escludere la trasmissione «Cronache Animali» dal nuovo palinsesto;

se sia stata valutata l'opportunità di assicurare ed estendere lo spazio dedicato a questo tipo di programmi, coerenti con la sensibilità della società e adatti alla linea editoriale della Rete.

(462/2251)

RISPOSTA. – In merito alle sopra citate interrogazioni [461/2248 e 462/2251], di analogo contenuto, nel rinviare a quanto emerso nella seduta dell'8 giugno scorso per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.

Il programma »Cronache animali» presentava alcune criticità connesse, più in particolare, ad una inadeguata dinamica degli ascolti; su tale dinamica incidavano, tra l'altro, la collocazione nel palinsesto e la durata di mezz'ora. In tale quadro si è ritenuto di attuare un ripensamento complessivo del programma.

Il progetto su cui la Rete sta lavorando per la prossima stagione autunnale – con l'obiettivo, tra l'altro, di definire un'ottimizzazione non solo del palinsesto ma anche delle risorse assegnate – è incentrato su un appuntamento bisettimanale (il sabato e la domenica) con una durata estesa a un'ora.

Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come in linea generale il tema degli animali venga trattato anche in altri programmi quali, ad esempio, «I fatti vostri» e «Detto fatto».

BRUNETTA, GASPARRI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

Francesco Merlo è giornalista professionista in pensione e scrive per il quotidiano «La Repubblica»;

Merlo è stato recentemente nominato consulente della Rai, in stretta collaborazione con Carlo Verdelli, anche lui proveniente da Repubblica, che è direttore editoriale dell'informazione del servizio pubblico ra-

diotelevisivo. Merlo ricopre quindi una posizione di assoluto rilievo, all'interno di una struttura che si occupa del coordinamento funzionale delle testate giornalistiche e dell'offerta editoriale e informativa della Rai;

Francesco Merlo sta continuando a scrivere per «La Repubblica»; in data 10 giugno è stato pubblicato l'articolo dal titolo «Dei suoi vent'anni non rimane niente – Dal dominio della scena al tabù della malattia» nel quale Merlo, con toni rabbiosi e violenti traccia un ritratto assolutamente svilente di Silvio Berlusconi, teso a sbeffeggiare e schernire il leader di Forza Italia;

il ruolo delicato svolto in Rai da Merlo consiglierebbe maggior prudenza nelle esternazioni di natura strettamente personale, ancor più quando riguardano un personaggio pubblico come il leader di un partito politico;

Merlo è inoltre giornalista in pensione e che pertanto, a parere degli interroganti, ogni incarico nel servizio pubblico radiotelevisivo è da considerarsi quantomeno inopportuno;

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se si ritenga opportuno che la stessa persona che ricopre una evidente responsabilità editoriale nell'ambito dell'informazione del servizio pubblico Rai, pagato con le risorse di tutti i cittadini esprima, con toni violenti, valutazioni assolutamente personali finalizzate esclusivamente a denigrare e deridere il leader di uno dei maggiori partiti dell'opposizione.

(463/2258)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Francesco Merlo ha ricevuto dalla Rai un incarico professionale in via non esclusiva, nell'ambito della Direzione editoriale per l'offerta informativa; tale struttura ha quale compito principale quello di assicurare un maggiore e più efficace coordinamento funzionale dell'area informativa dell'azienda, con l'obiettivo di rendere sinergico e funzionale l'utilizzo delle risorse tecnologiche e professionali garantendo nel contempo il livello qualitativo e di diversificazione dei contenuti informativi.

Si ritiene che il rapporto di consulenza di cui sopra non confligga con l'attività di editorialista del quotidiano «La Repubblica» (attività nella quale esprime opinioni che non possono essere in alcun modo ricondotte alla posizione della Rai).

ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul giornale «Il Fatto quotidiano», Raisport avrebbe deciso di seguire le indicazioni della Figc nella scelta degli opinionisti per gli Europei di calcio 2016 in corso di svolgimento in Francia;

sempre nello stesso articolo si precisa che il direttore di Raisport avrebbe inizialmente invitato l'ex direttore generale della Figc, Antonello Valentini, come opinionista in studio, a titolo gratuito;

successivamente la testata Rai avrebbe, però, fatto marcia indietro, in quanto l'ospite non sarebbe stato ritenuto gradito dalla Figc;

secondo questa ricostruzione, confermata dallo stesso interessato, ci troveremmo di fronte ad una singolare ingerenza nelle autonome scelte di Raisport, alla quale la testata giornalistica Raisport avrebbe deciso di sottostare;

in un articolo pubblicato il 13 giugno 2016 sul quotidiano «Il tempo» il dottor Valentini ha reso noto il messaggio ricevuto in data 8 giugno 2016, alle ore 13.46, dal dottor Romagnoli che gli comunicava quanto segue: «Scusami ma vengo a sapere solo ora di un problema tra te e la dirigenza Figc. Averti ospite comprometterebbe il rapporto proprio durante gli Europei e capirai che non è possibile»;

si chiede di sapere:

se i fatti riportati nel suddetto articolo corrispondano al vero;

in caso affermativo, se non ritengano che le scelte di una testata giornalistica debbano essere perseguite in piena autonomia, nel quadro del migliore soddisfacimento del servizio pubblico radiotelevisivo.

(464/2260)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Con riferimento alle presunte pressioni relative alla scelta degli opinionisti per gli Europei di calcio 2016 attualmente in corso in Francia – e che vedono la Nazionale italiana impegnata nei quarti – si segnala come il direttore di Rai Sport Romagnoli non abbia subito tali pressioni da parte della FIGC per impedire la partecipazione di Antonello Valentini.

Sulla questione si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che lo stesso Antonello Valentini partecipa in qualità di esperto e commentatore delle partite della Nazionale per il canale all news Rai News 24. In tale ambito la partecipazione avviene – con riferimento alle partite della Nazionale – in una duplice occasione: il giorno della partita (al fine di raccontare il contesto tecnico di avvicinamento all'incontro) e il giorno successivo (per un'analisi del match).

FICO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo è improntata ai principi del pluralismo e dell'indipendenza;

le attività della Rai-Radiotelevisione Spa, anche quelle relative alla gestione delle risorse umane ed economiche, sono limitate dagli obblighi derivanti dalla natura di concessionaria del servizio pubblico il cui esercizio è remunerato dallo Stato attraverso il c.d. canone di abbonamento;

proprio in ossequio al principio di indipendenza del servizio pubblico la Rai nel 2014 ha indetto una selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di cento giornalisti professionisti, la cui graduatoria è stata pubblicata a ottobre del 2015;

in ragione degli obiettivi di trasparenza e indipendenza connessi alla procedura pubblica, da più parti sono stati richiesti chiarimenti rispetto alle modalità, ai tempi e ai criteri di assunzione dei vincitori;

in particolare, alcuni vincitori lamentano di non essere stati chiamati per l'assunzione a differenza di altri soggetti, posti più in basso nella graduatoria ma già assunti in testate nazionali Rai;

dal bando di concorso non è stato possibile ricavare informazioni precise circa le modalità e i criteri di assunzione e di assegnazione dei vincitori alle diverse testate della concessionaria pubblica;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che le assunzioni dei giornalisti professionisti vincitori del bando di concorso non stiano seguendo l'ordine della graduatoria e, in caso affermativo, quali siano precisamente le ragioni di tale scelta;

quali siano i criteri in base ai quali i vincitori del concorso siano stati assegnati alle diverse testate e se tali criteri saranno applicati anche per le assunzioni dei restanti vincitori;

quale sia il fondamento normativo di assunzioni eventualmente effettuate senza seguire l'ordine della graduatoria e se una tale modalità sia coerente con l'opzione pubblicistica fatta dalla Rai e dimostrata, del resto, dal riconoscimento ai vincitori non di una semplice idoneità, bensì di un punteggio e quindi di una precisa posizione in graduatoria;

se non ritengano necessario estendere il criterio della massima trasparenza, già applicato a monte, anche alle fase finale della procedura, informando pubblicamente i vincitori: a) sui criteri e le modalità di assunzione seguiti dall'azienda; b) sulla destinazione di ciascun vincitore, indicando eventualmente le ragioni sottostanti all'assegnazione; c) sul termine entro il quale la fase delle assunzioni sarà terminata e se le stesse avverranno sempre per gruppi o anche singolarmente a seconda delle esigenze aziendali.

(465/2261)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

La selezione, finalizzata ad individuare 100 giornalisti professionisti da assumere a tempo determinato per future esigenze, è avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, con dettaglio di tutti i criteri e parametri di valutazione. La selezione si è articolata mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali.

In questa prima fase, analizzati i fabbisogni delle singole Testate/ strutture giornalistiche, l'Azienda ha deciso di assumere i primi 36 giornalisti della graduatoria con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Qualora si ravvisassero ulteriori esigenze non procrastinabili, l'Azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni, non necessariamente per gruppi, fatti salvi gli ex aequo.

La destinazione delle risorse nelle Testate Nazionali avviene sulla base delle valutazioni effettuate dai Direttori interessati in merito alle risorse ritenute maggiormente funzionali alle rispettive esigenze editoriali, a seguito dell'analisi dei curricula, della esperienza professionale maturata e dei risultati delle prove effettuate, dovendo soddisfare non ad una esigenza di reintegro numerico ma di inserimento di competenze specifiche. La destinazione nell'ambito delle redazioni regionali delle risorse assegnate alla TGR, rispondendo invece alla necessità di reintegro numerico dell'organico, avviene secondo il mero ordine di graduatoria, rimettendo agli interessati la scelta della destinazione in base alle sedi disponibili.

Il criterio applicato, che si ritiene di confermare anche in occasione delle successive assunzioni, è pienamente rispondente all'autonomia organizzativa ed editoriale della Rai, nonché al vigente quadro normativo e contrattuale. In particolare, l'art. 6 del CNLG prevede espressamente, tra i poteri del Direttore, quello di proporre le assunzioni all'Editore, scegliendo le professionalità che ritiene più idonee alle esigenze della Testata.

Al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata data ampia e dettagliata informativa di tutto il processo e dei criteri seguiti all'Unione Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai). In particolare è stato comunicato all'Organizzazione Sindacale:

- a) il criterio utilizzato per la destinazione delle risorse come sopra descritto;*
- b) la ripartizione numerica delle risorse all'interno dell'Azienda;*
- c) la modalità contrattuale (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno);*
- d) il termine entro il quale si prevede di effettuare la prima fase di assunzioni (in linea di massima entro il corrente mese di giugno, salvo che per esigenze personali venga motivatamente chiesto di posticipare la data di assunzione).*

In un'ottica di rafforzamento del criterio della massima trasparenza, agli interessati, in occasione della chiamata per l'assunzione, vengono individualmente forniti i più esaurienti chiarimenti sia sui criteri utilizzati che su tempi e ragioni sottostanti alle destinazioni prospettate.

Da ultimo, si ritiene opportuno porre in evidenza come ad oggi siano stati contattati circa i due terzi delle risorse da assumere in questa fase (circa 20 risorse su 36 complessive).

ANZALDI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

il Terzo settore ha quasi un milione di occupati e cinque milioni di volontari distribuiti in circa trecentomila tra istituzioni, associazioni ed enti;

secondo una ricerca effettuata da Marco Binotto, professore presso il dipartimento di comunicazione e ricerca sociale dell'Università La Sapienza di Roma, lo spazio riservato dai telegiornali al mondo della società civile organizzata, sarebbe di circa 23 secondi di media al giorno, per un totale mensile di circa 11 minuti, di norma concentrati in certi periodi dell'anno o in concomitanza di eventi particolari;

si chiede di sapere:

quanto tempo venga dedicato dai telegiornali e dagli spazi informativi della Rai al mondo dell'associazionismo *non profit*;

quali criteri il servizio pubblico radiotelevisivo adotti per la selezione e l'individuazione dei soggetti rappresentativi del Terzo settore;

quali misure ritengano di adottare al fine di garantire una più ampia e pluralistica rappresentazione dei multiformi aspetti della società civile organizzata.

(466/2262)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che il «terzo settore» presenta nel nostro Paese una grande vitalità, con profili quantitativi che se da un lato ne confermano il forte peso nel tessuto sociale ed economico, dall'altro determinano potenziali criticità di «racconto» tante sono le iniziative spese molto frazionate che vengono avviate.

In tale quadro la Rai – attraverso il coordinamento della Struttura Segretariato Sociale – è da anni fortemente impegnata nel dare costante rappresentazione alle diverse attività e alle tante tematiche delle organizzazioni no profit; tenuto conto della sostanziale impossibilità di dare spazio ad una così numerosa e variegata comunità l'impegno della Rai è quello di cercare di dare nell'ambito della programmazione complessiva la più esauriente e pluralistica trattazione del comparto.

Con specifico riferimento agli ultimi tre anni, inoltre, la Rai – con un intervento più specifico e diretto – ha promosso all'interno della sua complessiva programmazione una media annuale di circa 110 campagne di comunicazione sociale articolate su tre linee direttrici:

*promozione di campagne di raccolta fondi tramite sms solidale
campagne di sensibilizzazione su specifiche problematiche o iniziative*

campagne di comunicazione a mezzo spot gratuiti.

Si tratta di campagne proposte dalle singole associazioni che (per quanto attiene alle raccolte fondi e alle sensibilizzazioni) vengono inserite

nella struttura dei singoli programmi, al fine di ricercare e favorire la più alta diffusione del messaggio. Una strategia di intervento molto apprezzata dalle associazioni che ritengono perciò fondamentale il supporto della Rai. Questo se da un lato costituisce un attestato di segno positivo in merito alla attenzione verso il «terzo settore», dall'altro determina per converso il crescente numero di richieste che pervengono dalle associazioni.

La Struttura Segretariato Sociale valuta tali richieste basandosi – a titolo indicativo e non esaustivo – sui seguenti principali elementi:

1) valutazioni che emergono dagli incontri frequenti con le associazioni, dal monitoraggio delle loro attività (web, stampa specializzata, ecc.), dalla partecipazione a specifici eventi informativi, dalle visite alle loro sedi, ecc.;

2) finalità e contenuti dello specifico progetto/specifica iniziativa che l'organismo intende finanziare o sul quale promuovere una sensibilizzazione;

3) esigenza di assicurare alla presenza nella programmazione un necessario meccanismo di rotazione delle diverse associazioni e tematiche in questione;

4) risultati di eventuali precedenti campagne e livello di loro rendicontazione;

5) riscontri che eventuali precedenti campagne hanno ottenuto in termini di interesse e spazi dedicati nell'ambito della programmazione.

Le indicazioni sopra sintetizzate rappresentano importanti punti di riferimento, ferma restando l'opportunità – in ogni caso – di evitare il rischio di «inflazionare» la comunicazione, con l'obiettivo principale di salvaguardarne l'efficacia e la qualità (oggi, peraltro, pienamente riconosciuta alla Rai dal «terzo settore»).

PELUFFO. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

secondo quanto riportato anche da un recente comunicato della Camera del Lavoro di Milano e della SLC – Cgil Milano, le organizzazioni sindacali sono da tempo impegnate in iniziative sindacali e legali per valorizzare ed impiegare a pieno il personale dipendente Rai;

la RAI dichiara nel proprio codice etico l'impegno alla valorizzazione delle figure professionali interne e gli stessi vertici dell'Azienda in più di un'occasione hanno affermato di perseguire finalità e strategie in tal senso;

nelle produzioni di «Che Tempo Che Fa», «Rischiatutto» e «Detto Fatto», tuttavia, a fronte di una disponibilità di personale di regia altamente qualificato e disponibile a svolgere la propria funzione, l'Azienda ha scelto nuovamente di attingere a personale esterno;

di recente è stato individuato quale responsabile dell'area regia il Sig. Duccio Forzano, che è un regista proveniente dall'esterno;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

se non ritengano che la mancata valorizzazione delle proprie risorse non contraddica nei fatti quanto viene affermato nel codice etico e dalla stessa dirigenza dell'Azienda;

se ritengano che il costante accantonamento a favore di esterni delle professionalità che in Azienda già esistono, e sono di elevato livello, non contribuisca nei fatti a svilire tali professionalità impoverendo l'Azienda dal punto di vista professionale, lavorativo e sul piano della motivazione personale dei lavoratori, oltre a incidere negativamente sulle politiche di bilancio.

(467/2266)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai adotti in generale una politica finalizzata all'impiego e alla valorizzazione delle risorse interne. Al fine di riflettere le dinamiche di tale più complessiva politica, appare esemplificativo il caso del programma «Detto fatto» non solo per i profili di carattere quantitativo – prevedendo lo stesso 185 puntate per edizione – ma anche per le sue caratteristiche editoriali (trattandosi di un factual realizzato in studio). Nelle prime due edizioni il programma ha visto l'impiego per l'area regia di risorse interne; per la stagione 2015-2016 si è invece proceduto per le prime 85 puntate (sulle 185 totali) attraverso l'impiego di una risorsa esterna che – oltre a disporre della competenza specifica nella direzione dei nuovi linguaggi – potesse avviare una attività di formazione delle risorse interne in grado di gestire l'area regia delle successive 100 puntate. Per la edizione 2016-2017 (che richiede un cambiamento del visual con l'obiettivo di mantenerne la concorrenzialità sul mercato) si è ritenuto opportuno procedere secondo lo schema già positivamente adottato per la precedente (come detto, una risorsa esterna per le prime 85 puntate, risorse interne adeguatamente formate per le successive 100).

Per quanto attiene invece più specificamente al caso di Duccio Forzano, si segnala che con lo stesso è stato stipulato un contratto di collaborazione finalizzato a supportare registi, scenografi, direttori della fotografia etc. per rivisitare alcuni dei programmi che vengono prodotti al Centro di Produzione di Milano.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del vice prefetto Umberto Campini, già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato (CZ)

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dell'audizione in titolo sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce l'audizione odierna dedicata alla situazione del comune di Badolato (CZ).

Umberto CAMPINI, *già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato*, svolge una relazione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI e i senatori Luigi GAETTI (*M5S*) e Francesco MOLINARI (*Misto*) a cui risponde Umberto CAMPINI, *già presidente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Badolato*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice prefetto Umberto Campini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15.

**Plenaria
(pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente
Rosy BINDI*

La seduta inizia alle ore 15,10.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito

(Seguito dell'esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito, la quale è stata riformulata dal relatore Vaccari.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Luigi GAETTI (*M5S*), Franco MIRABELLI (*PD*), Francesco MOLINARI (*Misto*) e il deputato Claudio FAVA (*SI-SEL*).

Rosy BINDI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere, con richiesta di inserimento nel programma dei lavori di Camera e Senato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per la SOGEI S.p.A., il presidente e amministratore delegato, Cristiano CANNARSA, e il direttore mercati e clienti, Gianni GASBARRINI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Laura BIGNAMI

(*Misto-MovX*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), il deputato Alessandro PAGANO (*AP*), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, e Gianni GASBARRINI, *direttore mercati e clienti della SOGEI S.p.A.*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Antonio MARCHESI, *presidente di Amnesty International Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per alcune richieste di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Antonio MARCHESI, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), a più riprese, e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Interviene per una precisazione il senatore Riccardo MAZZONI (*AL-A*), al quale risponde Antonio MARCHESI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, anche il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e la deputata Micaela CAMPANA (*PD*).

Risponde Antonio MARCHESI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Interviene per una ulteriore richiesta di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alla quale risponde Antonio MARCHESI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il presidente Marchesi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 6 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

Audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale della direzione prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute, Raniero Guerra, che ringrazia della presenza.

Raniero GUERRA, *direttore generale presso la direzione prevenzione sanitaria del Ministero della salute*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Raniero GUERRA, *direttore generale presso la direzione prevenzione sanitaria del Ministero della salute*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 14,10.

Audizione di rappresentanti di ENEA e dell'Associazione medici per l'ambiente-ISDE
(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di ENEA e dell'associazione medici per l'ambiente-ISDE, che ringrazia della presenza. Sono presenti Marina Mastrantonio e Raffaella Uccelli, ricercatrici presso il centro Enea Casaccia, ed Edoardo Bai, presidente della sezione di Milano dell'ISDE – Associazione medici per l'ambiente.

Marina MASTRANTONIO, *rappresentante di Enea*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (*AL-A*), il deputato Alberto ZOLEZZI (*M5S*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marina MASTRANTONIO, *rappresentante di Enea*, Raffaella UCCELLI, *rappresentante di Enea*, ed Edoardo BAI, *presidente della sezione ISDE di Milano*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 6 luglio 2016

**Plenaria
216^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 16,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*) e Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 6 luglio 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,25

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il dottor Salvini e il dottor Donadio di approfondire i contenuti delle dichiarazioni rese nel 2009 da Francesco Fonti in relazione a forme di collaborazione tra i Servizi segreti e la criminalità durante il sequestro Moro, nonché di formulare proposte operative in relazione agli esiti dell'escussione di una persona informata dei fatti;

– incaricare la dottoressa Tintisona di approfondire le proposte istruttorie inviate dall'onorevole Grassi in relazione alla scena del crimine di Via Fani;

– richiedere al Ministero degli Affari esteri di fornire eventuale documentazione di interesse con riferimento all'attività dell'ambasciata italiana a Beirut nel periodo febbraio – luglio 1978;

- incaricare il dottor Salvini, il dottor Siddi, il sostituto commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone informate dei fatti;
- autorizzare il dottor Siddi a avviare una procedura di assistenza giudiziaria con la Corte federale di giustizia tedesca in relazione alla tematica dei rapporti tra BR e RAF.

Comunica inoltre che:

- il 30 giugno 2016 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, sulle infiltrazioni realizzate dalle forze di polizia nelle Brigate rosse, e una nota, segreta, relativa a documentazione riguardante Duccio Berio messa a disposizione dall'AISE;
- il 5 luglio 2016 l'Archivio storico del Senato ha trasmesso, come richiesto, due documenti, di libera consultazione, appartenenti all'archivio della Commissione Stragi, relativi a Volker Weingraber, agente dei Servizi segreti tedeschi attivo in Italia nel 1978-1980;
- nella stessa data la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni testimoniali rese da Maria Vozzi;
- nella stessa data l'onorevole Grassi ha inviato una nota, riservata, relativa ad accertamenti sulla scena del crimine di Via Fani;
- in data 6 luglio 2016 il colonnello Occhipinti ha depositato un rapporto, riservato, dello SCICO su una società;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una serie di quesiti, riservati, relativi all'audizione di Mario Fabbri;
- nella stessa data il dottor Siddi ha depositato due proposte istruttorie relative ai rapporti tra BR e RAF

Audizione di Mario Fabbri

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi il seguito dell'audizione di Mario Fabbri, iniziata nella seduta dello scorso 29 giugno.

Pongono quesiti il deputato Gero GRASSI (*PD*), il senatore Federico FORNARO (*PD*) e il deputato Paolo BOLOGNESI (*PD*), ai quali risponde Mario FABBRI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone quindi che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Mario Fabbri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

